

NUMERO SPECIALE **BOLLETTINO** 32 PAGINE
LIRE 16

*di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente*

Anno II - N. 18
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 25 giugno 1946

32 pagg. - L. 16
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

L'Assemblea Costituente

★ ★

**La Costituzione
della Repubblica romana del '49**

★ ★

**Il movimento costituente
in Francia nel secolo XIX-6**

★ ★

Leggi costituzionali ungheresi

★ ★

I RISULTATI DELLE ELEZIONI PER LA COSTITUENTE ★
LE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA ★ LA SCUOLA
NEGLI U.S.A. ★ LA NAZIONALIZZAZIONE IN POLONIA ★
I "COMITÉS D'ENTREPRISE" IN FRANCIA ★ ATTIVITÀ DELLE
COMMISSIONI DI STUDIO ★ RISULTATI DEFINITIVI DEL RE-
FERENDUM ★ ELENCO DEI DEPUTATI ★ RASSEGNE ECO-
NOMICA, DEI LIBRI, DELLA STAMPA ITALIANA ED ESTERA
★ INDICE DELLE ANNATE 1945 E 1946 ★

NOTIZIARIO

ESTERO

Il nuovo Governo Francese

Il nuovo Governo francese è composto come segue:

Presidenza ed Esteri: *Georges Bidault* (MRP); vice presidenti: *Maurice Thorez* (comunista) e *Felix Gouin* (socialista); Ministri di Stato: *Francisque Gay* (MRP) e *Alexandre Varenne* (Unione Socialista Democratica della Resistenza); Interni: *Eduard Depreux* (socialista); Finanze: *Robert Schumann* (MRP); Giustizia: *Pierre Henry Teitgen* (MRP); Armamenti: *Charles Tillon* (comunista); Agricoltura: *Tanguy Pringent* (socialista); Produzione industriale: *Marcel Paul* (comunista); Educazione Nazionale: *Edmond Naegelen* (socialista); Lavori Pubblici e Trasporti: *Jules Moch* (socialista); Colonia: *Marius Moutet* (socialista); Popolazione: *Robert Pringent* (MRP); Poste: *Jean Letourneau* (MRP); Lavoro: *Ambroise Croizat* (comunista); Igiene: *René Arthaud* (comunista); Reduci e vittime di guerra: *Laurent Casanova* (comunista); Forze Armate: *Edmond Michelet* (MRP); Economia Nazionale: *François De Menthon* (MRP); Ricostruzione: *François Billoux* (comunista); Segretario di Stato addetto alla Presidenza (probabilmente per le informazioni): *André Coltin* (MRP).

Per quanto riguarda il Ministero delle Informazioni il Presidente Bidault ha espresso l'intenzione di assumerlo personalmente, con un sottosegretario. Deve ancora essere assegnato il Ministero dell'Alimentazione.

I socialisti hanno consentito ad entrare nel Governo dopo che Bidault aveva accettato le loro 4 condizioni, e cioè: 1) i lavori della Costituente dovranno essere stabiliti in modo tale che le prossime elezioni dovranno essere indette al più tardi per il 15 ottobre; 2) acceleramento dei lavori per l'elaborazione del nuovo testo costituzionale approfittando dell'accordo esistente su taluni problemi nella maggioranza parlamentare; 3) ratifica immediata degli accordi conclusi a Washington da Léon Blum; 4) aumento del potere d'acquisto delle classi lavoratrici tenendo conto dei loro bisogni essenziali e risolvendo il problema tenendo presente gli stretti legami esistenti tra moneta, prezzi, produzione e salari.

Anche il Partito Comunista ha visto le sue richieste accolte dal Primo Ministro. Infatti in una lettera inviata a Bidault dal Partito Comunista è detto: «Il Partito Comunista ha preso atto delle precisazioni di Bidault circa l'aumento dei salari del 15 per cento sia in ordine alle finanze pubbliche che all'economia generale. Il Partito Comunista, conformemente alle decisioni dell'Ufficio Politico, vede soddisfatte le sue esigenze di salvaguardare i bisogni delle masse lavoratrici, di accrescere la produzione nazionale e di difendere la democrazia.

E' da notare che al nuovo Governo non partecipa né il Partito radical-socialista, né l'Unione democratica socialista. Infatti Alexandre Varenne, benché membro dell'U.S.D., parteci-

pa al Governo come indipendente, non rappresentando alcun partito.

Il primo Consiglio dei Ministri ha luogo oggi 25, e la presentazione del nuovo Governo all'Assemblea avverrà domani.

Il referendum istituzionale in Grecia

Il Primo Ministro greco *Tsalدارis* ha dichiarato il 23 scorso alla Camera dei Deputati che i membri dell'opposizione sono stati invitati a far parte del Governo. Il Primo Ministro ha sottolineato che questa decisione è stata presa per assicurare l'opposizione che il plebiscito si effettuerà in condizioni di regolarità e giustizia. *Tsalدارis* ha confermato che il plebiscito si svolgerà il 1° settembre, malgrado che l'opposizione abbia chiesto una dilazione a questa data. Il plebiscito sarebbe rinviato soltanto nel caso in cui la Conferenza della pace venisse indetta nello stesso periodo di tempo.

Nel dibattito che si va svolgendo alla Camera sul progetto di legge per il referendum, è in discussione soprattutto il punto se il referendum stesso dovrà proporre la scelta tra le due forme istituzionali o la scelta tra il ritorno del re Giorgio o meno.

L'Inghilterra ha fatto ufficialmente conoscere che non potrebbe approvare un referendum relativo non già alla forma istituzionale ma alla persona del re.

La seconda riunione della Dieta giapponese

Si è riunita a Tokio per la seconda volta la Dieta giapponese. Il primo Ministro, *Yoshida*, ha presentato un programma che segue alla lettera le direttive impartite dal Comandante Supremo delle Forze Armate in Giappone, generale *Mac Arthur*, direttive che si riassumono in due punti: costituzione di un Governo democratico e problema alimentare.

Il generale *Mac Arthur* ha inviato un messaggio alla Dieta nel quale mette in rilievo che nel redigere una nuova costituzione, la Dieta sta gettando le basi per un nuovo Giappone.

Nello stesso messaggio il gen. *Mac Arthur* esprime la speranza che tale costituzione risponda al desiderio liberamente espresso dal popolo giapponese.

Il Partito del Congresso e il nuovo Governo in India

Un rappresentante autorizzato del Partito del Congresso panindiano ha dichiarato che l'accettazione delle proposte britanniche per un Governo provvisorio è pressoché impossibile. Ciò ha sorpreso gli ambienti britannici che si aspettavano un'opposizione da parte della Lega Mussulmana e non da parte del Partito del Congresso.

Elezioni in Australia

Il Gabinetto australiano ha reso noto il 14 giugno che le elezioni federali si svolgeranno il 28 settembre. E' probabile che il nuovo Parlamento si riunirà prima della fine di ottobre.

Discussioni sulla futura forma dello Stato in Germania

Il Presidente dell'Unione Cristiano-democratica, *Jacob Kaiser*, in una riunione tenutasi a Berlino il 17 giugno, si è dichiarato contrario alla proposta di fare della Germania una Federazione di Stati indipendenti uniti solo da un'unione doganale. In questo caso i singoli Stati potrebbero essere posti l'uno contro l'altro da interessi stranieri. Come unica alternativa possibile egli ha menzionato una Germania organizzata federalisticamente con un Parlamento basato sul sistema bicamerale e formato precisamente da un *Reichstag* e da un *Ländertag* per mezzo dei quali si potrebbe ottenere un collegamento tra l'indipendenza delle provincie e l'unità del popolo tedesco.

Il progetto per la nazionalizzazione dell'industria carbonifera alla Camera dei Lords

Il 18 giugno alla Camera dei Lords il Governo britannico è stato sconfitto su un emendamento conservatore al *bill* per la nazionalizzazione dell'industria carbonifera, con 54 voti contro 28. Scopo di tale emendamento è di prevenire qualsiasi preferenza da parte del *Coal Board* (Consiglio per il carbone) nel rifornimento di carbone a singole persone, società e industrie. E' probabile che il Governo redigerà un emendamento accettabile per il Partito Conservatore in modo di evitare un urto tra le due Camere del Parlamento.

La Gran Bretagna e le elezioni rumene

La risposta del Governo rumeno alla nota britannica concernente le elezioni e il trattamento dell'opposizione, è stata pubblicata il 20 giugno a Londra. Questa risposta afferma che il Governo di Bucarest tende ad assicurare il Governo di Londra che tutti i suoi sforzi tenderanno ad eseguire fedelmente le decisioni prese a Mosca dalle tre grandi Potenze. Finora il Governo sovietico non ha sollevato obiezioni.

Il Governo rumeno ritiene che sarà possibile fissare le elezioni in settembre.

Le elezioni a Terranova

Si attendono i risultati delle elezioni svoltesi il 21 giugno a Terranova per la Convenzione Nazionale. Si sono presentati 129 candidati ai 42 seggi dei quali la Convenzione si compone. L'affluenza alle urne è stata notevole.

La Convenzione Nazionale secondo il piano britannico del 1943, ha lo scopo di formulare un progetto per l'autogoverno di Terranova, progetto che sarà sottoposto all'approvazione popolare per mezzo di un referendum.

L'antico sistema di amministrazione fu sospeso 12 anni fa in relazione alle mutate condizioni politiche ed economiche e fu da allora nominato un Governatore dalla Corona, assistito da un Consiglio. In quella occasione fu proposta l'inclusione di Terranova in una Federazione canadese, ma tale proposta fu respinta; essa può ora esser di nuovo presa in considerazione.

CONGEDO

Con questo ultimo numero, il Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente, prende licenza dai suoi lettori.

Dal 20 novembre 1945, regolarmente esso è apparso ogni 10 giorni: 23 numeri usciti, più due supplementi, ne costituiscono l'attivo.

Il bilancio di questo Bollettino è nel complesso soddisfacente. Benchè quelle ragioni di imparzialità politica che hanno caratterizzato il governo della tregua istituzionale, gli abbiamo imposto una forma dimessa e un titolo di sapore burocratico, il successo di questo Bollettino è stato superiore al previsto, come attesta il numero degli abbonamenti, che per un periodico di tempi disagiati come quelli che attraversiamo, è stato veramente notevole.

Sorto e vissuto in tempi nei quali, per ogni uomo ragionevole, il colore politico è stato una necessità di vita, prodotto in un ministero politicamente pronunciato, questo Bollettino poteva essere pericolosamente esposto all'insidia di soggiacere ad un ambiente. Esso si è invece voluto porre su un piano di assoluta onestà politica, e in questa ha teso ogni suo sforzo. E si lusinga di esserci riuscito, per l'equa distribuzione di provenienza delle poche critiche e dei molti elogi ricevuti.

Noi crediamo quindi di aver dato, in estrema analisi, con questo Bollettino, un saggio di autodisciplina democratica. E possiamo pur dire, dato che non siamo proprio noi a dover mendicare dei meriti, che le collaborazioni al Bollettino, non hanno quasi mai avuto bisogno di raddrizzamenti nel senso di una obiettività politica, poichè già di per se stesse esse arrivavano, si direbbe, per via naturale, improntate a quel senso di rispetto per l'idea altrui che è proprio delle più profonde forme di democrazia. Crediamo che non sia superfluo segnalare questo agli scoraggiati del nostro futuro.

Questo Bollettino ha avuto ancora un significato: ha mostrato la possibilità di una pubblicazione statale rivolta ad un vasto pubblico e capace di giungere, con i mezzi più penetranti che offre l'organizzazione dello Stato, là dove

le varie iniziative culturali non potevano giungere. Sotto questo punto di vista da più parti, di colore politico differente, ci è giunta la speranza che le pubblicazioni non cessassero, ma proseguissero al di là della vita del Ministero per la Costituente, il cui destino è invece di essere inghiottito dalla sua creatura: l'Assemblea costituente. La varietà di provenienze di queste voci è il miglior conforto per chi ha voluto seguire unicamente una via di rigorosa obiettività.

Vi è infine un ultimo motivo che va registrato all'attivo di questo Bollettino: ed è che esso, conforme allo scopo che era espresso nel suo primo numero del 20 novembre 1945, è riuscito a stabilire quella circolazione di idee e di proposte tra i pubblici poteri e i cittadini pensosi del futuro della patria, ed è riuscito, in momenti di estrema difficoltà di contatti, di estrema ansia per i problemi della vita quotidiana, di estrema tensione per i fondamentali problemi politici, non solo a tenere vivo, ma a incrementare quel rigoglio di vita nascosta di attese e di speranze che dovrà sboccare nella revisione di tutti gli istituti della nostra vita associata.

Noi ci auguriamo che altri, con mezzi maggiori dei nostri, con un'organizzazione più ampia di quella che, con criteri di lesina, è stata messa su dal Ministero per la Costituente, possa riprendere pubblicazioni del tipo di questo Bollettino e ci auguriamo pure che quella circolazione di idee tra i cittadini e i pubblici poteri possa trovare sbocchi più efficaci e manifestarsi con tutta quella ricchezza che noi, che le siamo stati vicini per tanti mesi, possiamo ben dire imponente, anche se altri, assorto da cure politiche o preso dagli affari della sua attività, non è disposto a riconoscere.

Ed è per queste ragioni e con questi auspici che, riguardando le pagine dei primi numeri di questo Bollettino, che già cominciano ad ingiallire nella loro carta di guerra, noi lo chiudiamo con la sicurezza di non avere compiuto un'opera inutile.

IL MINISTRO

L'Assemblea Costituente

Oggi, 25 giugno, nel Palazzo di Montecitorio, si è riunita in prima seduta l'Assemblea Costituente. Erano presenti 479 deputati. L'on. Vittorio Emanuele Orlando, che presiedeva per diritto di anzianità, ha pronunciato il seguente discorso:

Onorevoli colleghi,

Una regola costantemente osservata di diritto parlamentare vuole che una assemblea che proviene da una elezione non possa iniziare alcuna sua funzione se non dopo essersi costituita.

Eppure anche rifuggendo da ogni enfasi questa adunanza ha una grande solennità storica e consente se non anche ritiene che a chi ha il compito di procedere alla semplice formalità rituale esprima un suo saluto augurale.

Poiché intanto il vecchio, anzi il più vecchio, il decrepito cui il compito fu riservato può questa volta per il ciclo stesso degli anni della sua troppo lunga vita oltrechè per gli eventi di essa, rappresentare tutto il passato di una storia che si è chiusa, il saluto che egli vi rivolge si compendia nella stesso tempo in un congedo e l'augurio di quel passato verso di voi cui è affidato l'avvenire della Patria nostra in questa ora tragica di essa, di questa Italia che pur fra errori e colpe che abbiamo potuto commettere noi abbiamo amato di immenso amore e servito con devozione assoluta.

È questo il saluto rivolto ad una assemblea nella quale tutto per la prima volta nella storia si può dire rappresentato nella sua totalità perfetta, senza distinzione né di sesso, né di classe, né di religione. Ond'è, sotto quest'ultimo aspetto, che si rinnovella nel ricordo disperato di quell'ora, la tragedia di gente nostra di Trieste, di Gorizia, Pola, Fiume e Zara, di tutta la Venezia Giulia, (applausi calorosi e prolungati di tutta l'assemblea. Si grida: «Viva Trieste. Viva la Venezia Giulia italiana») la quale gente se però non ha votato, è tutta presente qui, perché nessuna forza materiale e nessun mercimonio potrà impedire che siano presenti sempre dov'è presente l'Italia.

In questa assemblea dunque il popolo italiano è un popolo sovrano, e non sarebbe per la prima volta, ch'è anche il popolo è sovrano, l'arbitro assoluto nella decisione del proprio destino. Sarebbe vana la ricerca se meglio convenga per il progresso delle istituzioni politiche dei popoli, il processo di evoluzione o quello di rivoluzione.

Questa indagine suppone una facoltà di scienza che purtroppo spesso la storia non consente. Nel caso infatti dell'Italia quell'ordinamento che dal 1848 aveva retto lo Stato per tre quarti di secolo e ci aveva dimostrato una flessibilità ed una capacità di progresso veramente prodigiosa era stato metodicamente distrutto con un procedimento in cui la frode si somava con la violenza, di guisa che nell'anno che seguì il colpo di Stato del 1925 nessuna delle istituzioni dello Stato libero era più rimasta vigente. Compito formidabile dissi, di ricostruzione ab imis cui codesta Assemblea dovrà accingersi, in un momento in cui nella eterna battaglia

fra la libertà e la tirannide sembra che i popoli cerchino un ubi consistam fra il tramonto del Governo parlamentare e il delinearsi di un ordine nuovo in cui i partiti da semplici forze politiche assumerebbero figura e caratteri di natura giuridica e costituzionale, come organizzazioni delle masse sociali rappresentative del lavoro; considerato quest'ultimo come il fattore ormai assolutamente prevalente nella produzione e nella distribuzione della ricchezza.

Questo è il compito a voi affidato, e che dovrete adempiere con piena libertà di scelta e di decisione, la quale però ha un limite che fu fissato direttamente dalla stessa volontà popolare, con un atto che può qualificarsi di democrazia diretta. E questo limite consiste in ciò: la forma di governo, per quanto riguarda la qualità del Capo dello Stato, è la Repubblica. L'istituto che vi corrisponde è dunque diventato il simbolo della unità dello Stato; è attraverso di esso che la Nazione d'Italia si personifica come organica unità indissolubile. Vi corrisponde una radicale trasformazione del dovere civico essenziale, che è di onorare questo simbolo di servizio con assoluta fedeltà e lealtà, come rappresentativo della Patria stessa, al di sopra e malgrado qualsiasi altra opinione o sentimento o ideale che si sia professato o che possa essere professato.

Questo dovere non nasce soltanto da disciplina verso una legalità formale, verso quello che si suole chiamare l'ordine costituito. Poiché esso si confonde coi doveri verso la Patria, importa quella devozione appassionata che arriva sino al sacrificio della vita, ogni qual volta contro quel simbolo si addensino un pericolo o sovrasti una minaccia.

Bisogna con storica lealtà dichiarare che l'esempio di questa virtù di sacrificio, che supera anche le pregiudiziali ideologiche, è stato dato quando un'inversa situazione dell'ordine costituito pose i repubblicani di fronte all'adempimento di quel dovere: servire la Patria anche se ordinata in una forma di governo in contrasto coi propri ideali. Io personalmente ho un debito a questo riguardo, se penso quale fervida collaborazione abbiamo prestato durante l'altra guerra e specialmente dopo Caporetto, uomini politici che si chiamavano Eugenio Chiesa, Ubaldo Comandini, Leonida Bissolati, e sotto un altro aspetto, cioè come solidarietà nella angoscia patriottica, Filippo Turati ed i suoi compagni del partito socialista.

Ma in quest'aula parlamentare gioverà ancor meglio un ricordo dell'ordine puramente parlamentare. Aurelio Saffi, il più puro fratello spirituale di Giuseppe Mazzini, eletto alla Camera dei Deputati per le legislature VIII e IX, vi prese parte e prestò giuramento; eletto in due legislature successive, egli invece rifiutò di giurare e non assunse l'ufficio. L'apparente contraddizione egli giustificò

con due lettere nobilissime, per ciò che, egli disse «sono oggi cessate le cause per le quali in altri tempi era debito di ogni Italiano di subordinare le proprie opinioni politiche alla suprema questione dell'esistenza nazionale».

Orbene, è dovere di onore di seguir quest'esempio, oggi che la situazione rispettiva delle due fedi si è rovesciata. E questi ricordi di abnegazione patriottica al di sopra dei partiti hanno una gravità solenne, in quest'ora mentre una minaccia contro l'esistenza stessa della Patria appare con una terribilità che supera quella delle ore più fosche della nostra storia: intendo, se si concretassero e diventassero definitive le notizie che ci pervengono circa i patti e le condizioni di una orribile pace. Essa ci umilia con l'offesa sanguinosa ai marinai, ai soldati, agli aviatori, ai partigiani che han combattuto e son morti a decine di migliaia, trasformandoli in mercenari poiché si sarebbero battuti per uno straniero che ci considerava e continua a considerarci come nemici. Essa ci mutila, separandoci da genti che sono carne della nostra carne e sangue del nostro sangue; ci toglie l'indipendenza mettendoci a discrezione di chiunque voglia aggredirci, disarmati entro i confini indifesi; essa ci spoglia con le riparazioni mentre siamo nella più catastrofica indigenza; essa ci sottrae le colonie, il cui valore è tutto costituito dal nostro lavoro. Se ciò avvenisse, un'ombra resterebbe gettata nei secoli sull'onore di chi ci avrebbe chiamato a combattere per una causa, la quale ora ci si dice che non era la nostra. Qui non si tratta di fare ricerche farisai che sulla diversa portata delle formule usate; se, avuto riguardo alla qualità delle persone che parlavano o per il contenuto preciso delle parole usate, si sia trattato di affidamenti o di promesse o di impegni, che importano le parole, che importano le qualità ufficiali di chi le pronunziava, quando vi è il fatto, generatore del più sacro degli impegni: il fatto che ci fu chiesto e fu accettato un contributo di sangue? Non diventava per ciò solo comune la causa per cui si combatteva? Ed è possibile rinnegare quest'obbligo e imporci una pace non solo punitiva, ma crudelmente punitiva? Noi confidiamo ancora che questo scempio della giustizia sia risparmiato, ma riaffermiamo che non intendiamo cadere nell'abisso di questa pace.

L'Italia non ha finito di essere l'Italia e come italiani noi abbiamo ancora qualche compito assegnato nella storia del mondo. Noi aspetteremo la nostra rivincita non in forma di una guerra, che ferentemente deprechiamo in nome della civiltà in pericolo; ma poiché ci si vuole distruggere, la nostra rivincita consisterà nella nostra risurrezione, nella quale abbiamo fede fermissima.

Frattanto, in questo pericolo mortale che ci minaccia dall'estero, un imperativo categorico si pone verso l'interno: l'unione, la pacificazione, la concordia. Un appello solenne ne segue, perché ogni italiano, a qualunque partito, a qualunque classe appartenga, ogni risentimento, ogni dis-

I DEPUTATI ELETTI

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Collegio I - SCALFARO Oscar - PASTORE Giulio - COLONNETTI Gustavo - BERTOLA Ermenegildo - PELLA Giuseppe - BOVETTI Giovanni - STELLA Albino Ottavio - GENNA Silvio - QUARELLO Giovacchino.

Collegio II - BRUNASCA Giuseppe - BERTONE Giovanni - BARACCO Leopoldo - BUBBIO Teodoro - RAIMONDI Giuseppe - BELLATO Angelo - CIACCHERO Enzo.

Collegio III - CAPPÀ Paolo - TAVIANI Emilio Paolo - PELLIZZARI Achille - GUERRIERI Filippo - VIALE Ambrogio - GOTELLI Angela.

Collegio IV - GRANDI Achille - LAZZATI Giuseppe - CASTELLI Edgardo - MARAZZA Achille - ARCAINI Giuseppe - MEDA Luigi - BALDUZZI Luigi - CLERICI Edoardo - SAMPIETRO Umberto - ZERBI Tommaso - IACINI Stefano - MALVESTI Pietro.

Collegio V - DEL CURTO Giovanni - FERRARIO Celestino - MARTINELLI Mario - MORELLI Luigi - VANONI Ezio - TOSI Enrico.

Collegio VI - CAVALLI Antonio - BULLONI Pietro - MONDINI Lodovico - CREMASCHI Carlo - BELLOTTI Giuseppe - ROSELLI Enrico - BAZOLI Stefano - MENTASTI Piero - VICENTINI Rodolfo.

Collegio VII - CAPPI Giuseppe - AVANZINI Ennio - BENVENUTI Ludovico.

Collegio VIII - DE GASPERI Alcide - CONCI Elisabetta - CARBONARI Luigi.

Collegio IX - GONELLA Guido - UBERTI Giovanni - MERLIN Umberto - ALBERTI Antonio - RUMOR Mariano - GUARIENTO Antonio - TOSATO Egidio - BETTIOL Giuseppe - STORCHI Ferdinando - VALMARANA Giustino - CAPPELLETTI Guglielmo - CIMENTI Fiorenzo - BACCICONI Luigi - BARROTTO Achille - GUI Luigi.

Collegio X - MENTASTI Pietro - PONTI Giovanni - SARTOR Domenico - LIZIER Pietro - FRANCESCHINI Francesco - FERRARESE Antonio - CORAZZIN Luigi.

Collegio XI - SCHIRATTI Guglielmo - BETTIOL Giuseppe - TESSITORI Tiziano - FANTONI Luciano - PAT Bortolo Manlio - GARLATO Giuseppe.

Collegio XIII - GRONCHI Giovanni - MANZINI Pieraimondo - BRASCHI Giovanni - ZACCAGNINI Benigno.

Collegio XIV - MICHELI Giuseppe - VALENTI Michele - DOSSETTI

sta, Micheli (democristiano), Conti (repubblicano), Pecorari (democristiano).

Segretari: Battisti (soc.), Macrelli (rep.), Molinelli (com.), Teresa Mattei (com.), Schiratti (dem.), Chieffi (dem.), Petrilli (dem.), Covelli (blocco libertà).

Questori: Priolo (soc.), Mattarella (dem.), Bibolotti (com.).

Alle 19,40 la seduta è tolta.

Giuseppe - POLLASTRELLI Giovanni - COPPI Alessandro - MARCONI Pasquale.

Collegio XV - PICCIONI Attilio - LA PIRA Giorgio - BERTINI Giovanni - FORESI Palmiro.

Collegio XVI - GRONCHI Giovanni - TONNI Giuseppe - CARIGNANI Giovanni - ANGELINI Armando - BIAGIONI Loris.

Collegio XVII - FANFANI Amintore - PONTICELLI Francesco.

Collegio XVIII - TUPINI Umberto - TAMBRONI ARMAROLI Bernardo - TOZZI CONDIVI Renato - CICCOLUNGO Nicola - ARCANGELI Alessandro.

Collegio XIX - CINGOLANI Mario - ERMINI Giuseppe - FEDERICI Maria.

Collegio XX - DE GASPERI Alcide - CORSANEGO Camillo - GIORDANI Igino - CAMPILLI Pietro - DOMINICO Francesco - BONOMI Paolo - ANDREOTTI Giulio - DI FAUSTO Florrestano - ANGELUCCI Nicola - GUIDI Angela - CARONIA Giuseppe.

Collegio XXI - SPATARO Giuseppe - PROIA Alfredo - RIVERA Vincenzo - DELLI CASTELLI Filomena - COTELLESA Mario - CASTELLI AVOLIO Giuseppe - FABRIANI Arnaldo.

Collegio XXII - BOSCO LUCARELLI Gianbattista - CAMPOSARCUNO Michele - CIAMPITTI Giovanni - PERLINGIERI Giovanni.

Collegio XXIII - DE GASPERI Alcide - IERVOLINO Angelo Raffaele - LEONE Giovanni - CHATRIAN Luigi - NOTARIANNI Giuseppe - RICCIO Stefano - TITOMANLIO Vittoria - FIRRAO Giuseppe - CASO Giovanni - RODINO' Ugo - DE MICHELE Luigi.

Collegio XXIV - SCOCA Salvatore - SULLO Fiorentino - LETTIERI Raffaele - RESCIGNO Matteo.

Collegio XXV - PETRILLI Raffaele - MORO Aldo - GERMANO Attilio - DE CARO Gerardo - RECCA Raffaele - CACCURI Edmondo - MONTERISI Vito.

Collegio XXVI - NOTOLESE Alfonso Maria - GABRIELI Antonio - CODACCI PISANELLI Giuseppe - DE MARIA Beniamino - CAIATI Italo Giulio.

Collegio XXVIII - CASSIANI Genaro - GALATI Vito - MURDACA Filippo - CARRATELLI Benedetto - FROGGIO Giacinto - SILES Nicola - TURCO Alessandro - QUINTIERI Adolfo.

Collegio XXIX - SCELBA Mario - VIGO Gaetano - NICOTRA FIORINI Maria - TRIMASCHI Michelangelo - TERRANOVA Corrado - SALVATORE Attilio - ROMANO Antonio - GUERRIERI Emanuele - CARONIA Giuseppe - CARISTIA Carmelo.

Collegio XXX - ALDISIO Salvatore - MATTARELLA Bernardo - MEDI Enrico - AMBROSINI Gaspare - BORSELLINI Raimondo Salvatore - ADONNINI Giovanni Battista - D'AMICO Diego - VOLPE Calogero.

Collegio XXXI - SEGNI Antonio - MASTINO Gesumino - MANNIRONI Salvatore - CHIEFFI Francesco - MURGIA Francesco - FALCHI Battista.

senso, ogni interesse, ogni pensiero insomma, subordinati alla maestà di questo comando: la concordia nazionale perchè si salvi l'Italia, perchè viva l'Italia. Vorrei ardentemente che siano queste le ultime mie parole, perchè esse restino impresse con l'autorità austera dell'al di là: Viva l'Italia!

Ha preso quindi la parola, a nome del Governo, il Presidente del Consiglio, on. Alcide De Gasperi, che ha detto:

Il Governo saluta nell'Assemblea l'espressione della sovranità popolare. Eletto il Capo provvisorio dello Stato, il Governo rimetterà nelle sue mani i poteri di cui era investito durante il periodo di transizione.

Si compie così legalmente e pacificamente il più grande rivolgimento della storia politica moderna d'Italia. Con ardimento, con tenacia, con sforzo disciplinato, abbiamo gettato un ponte sull'abisso fra due epoche, riuscendo a compir l'opera lunga e difficilissima senza perdita di uomini e di materiali.

Qual popolo può richiamarsi a simile esempio di verace democrazia?

Altrove furono il terrore, i massacri, la guerra civile.

Operano nella Repubblica italiana le tendenze universalistiche del Cristianesimo, quelle umanitarie di Giuseppe Mazzini, quelle di solidarietà del lavoro, propugnate dalle organizzazioni operaie.

Questa democrazia sarebbe chiamata ad un'utilissima funzione nella ricostruzione internazionale.

Come non sentire che colpirci in questo momento nella nostra vitalità nazionale, significa anche indebolire la missione internazionale che storia e natura ci hanno affidato?

Conosco ed apprezzo gli uomini che negoziano e deliberano, in nostra assenza, a Parigi. Essi sanno per averglielo io detto e ripetuto occhi negli occhi: la comunità nazionale italiana colla migliore buona volontà non può, fisiologicamente, non può, sopportare certe mutilazioni e certe perdite di sangue.

Se proprio fosse vero che la mano è alzata per colpirci, fermatela; offuschereste e rischiereste, anzi di spegnere una luce nuova e antica, in un momento in cui il mondo già minaccia di declinare verso le tenebre del passato.

Vivissimi prolungati, generali applausi sottolineano le ultime parole dell'on. De Gasperi.

Si procede quindi alla votazione per la nomina del Presidente dell'Assemblea Costituente. Ultime le operazioni di votazione e di scrutinio il Presidente comunica l'esito della votazione che è il seguente: presenti e votanti 468; maggioranza 234; schede nulle 2; schede bianche 31; Saragat voti 401; Venditti 26; Giordani 2; Mentasti 1; Mazzoni 1; Andreotti 1; De Gasperi 1.

L'on. Orlando proclama pertanto eletto a Presidente dell'Assemblea Costituente l'on. Giuseppe Saragat. L'Assemblea applaude all'indirizzo dell'on. Saragat.

Successivamente si iniziano le operazioni per le elezioni delle cariche all'ufficio di presidenza che danno i seguenti risultati:

Vice-presidenti: Terracini (comuni-

Collegio Nazionale - MICHELI Giuseppe - PICCIONI Attilio - PECORARI Fausto - RESTAGNO Pier Carlo - PASTORE Giulio - CHATRIAN Luigi - FUSCHINI Giuseppe - DE UNTER- RICHTER Maria in Jervolino - FEDERICI Maria - STORCHI Ferdinando - MORTATI Costantino - TOSATO Egidio.

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Collegio I - CALOSSO Umberto - FORNARA Pierino - CARMAGNOLA Luigi - IACOMETTI Alberto - BONFANTINI Corrado - LUISETTI Virgilio - CARPANO MAGLIOLI Ernesto - GIUA Michelino - AMEDEO Filippo.

Collegio II - ROMITA Giuseppe - CALOSSO Umberto - DE MICHELIS Paolo - GRILLI Umberto.

Collegio III - BARBARESCHI Gaetano - PERTINI Sandro - FARALLI Vannuccio - CANEPA Giuseppe - PERRA Gianbattista.

Collegio IV - NENNI Pietro - GREPI Antonio - FIETTA Cornelio - CA-NEVARI Giuseppe - MORINI Attilio - MONTEMARTINI Gabriele - BASSO Lelio - D'ARAGONA Ludovico - VIGORELLI Ezio - LOMBARDO Ivan Matteo - MALAGUGINI Alcide - MARIANI Francesco.

Collegio V - BASSO Lelio - BERNARDI Adriano - BUFFONI Francesco - MARIANI Enrico - MOMIGLIANI Riccardo.

Collegio VI - GHISLANDI Guglielmo - BIANCHI Costantino - VISCHIONI Felice - BONOMEGLI Oreste.

Collegio VII - CAPORALI Giovanni Ernesto - PRESSINOTTI Pietro - DUGONI Eugenio.

Collegio VIII - BATTISTI Luigi.

Collegio IX - MATTEOTTI Giancarlo - TOMBA Tullio - FOGAGNOLO Alberto - FACCIO Luigi - COSTA Gastone - CALDERA Carlo - SEGALA Mario - FEDELI Aldo.

Collegio X - GIACOMETTI Guido - COSTANTINI Antonio - TONETTI Giovanni - TONELLO Tommaso.

Collegio XI - COSATTINI Giovanni - PIERI Gino - PIEMONTE Giuseppe - VIGNA Oberdan.

Collegio XIII - ZANARDI Francesco - PRETI Luigi - TADDIA Gherardo - VILLANI Ezio - LONGHENA Mario - TEGA Renato - GRAZIA Verenin.

Collegio XIV - GHIDINI Gustavo - VERNINI Ferdinando - SIMONINI Alberto - MAZZONI Guido - MARI-GHI Mario - ARATA Giuseppe.

Collegio XV - BIANCHI Bianca - PERTINI Sandro - DI GLORIA Calogero.

Collegio XVI - MATTEOTTI Giammatteo - LAMI STARNUTI Edgardo - MODIGLIANI Giuseppe Emanuele.

Collegio XVII - SARAGAT Giuseppe - ZANNERINI Emilio.

Collegio XVIII - BOCCONI Alessandro - BENANNI Luigi - FILIPPINI Giuseppe.

Collegio XIX - NOBILI Tito Oro - BINNI Walter.

Collegio XX - ROMITA Giuseppe - SARAGAT Giuseppe - NENNI Pietro.

Collegio XXI - LOPARDI Emidio - TRANQUILLI Secondo (Ignazio Silone).

Collegio XXIII - PERTINI Sandro - SALERNO Nicola.

Collegio XXIV - CACCIATORE Luigi.

Collegio XXV - FIORATTO Domenico - RUGGIERO Carlo.

Collegio XXVI - STAMPACCHIA Vito Mario.

Collegio XXVII - PIGNATARI Aldo Enzo.

Collegio XXVIII - MANCINI Pietro PRIOLO Antonio.

Collegio XXIX - CARTIA Giovanni - SARAGAT Giuseppe - DI GIOVANNI Edoardo.

Collegio XXX - FIORENTINO Giosuè - MUSOTTO Francesco - GULLO Rocco.

Collegio XXXI - CORSI Angelo.

Collegio Nazionale - NENNI Pietro - LOMBARDO Ivan Matteo - MODIGLIANI Emanuele Giuseppe - LIZZADRI Oreste - MERLIN Angelina - PERTINI Sandro - MORANDI Rodolfo - CACCIATORE Luigi - VERNOCCHI Olindo.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Collegio I - TOGLIATTI Palmiro - SECCHIA Pietro - ROVEDA Giovanni - MOSCATELLI Vincenzo - LEONE Francesco - SCARPA Sergio.

Collegio II - LONGO Luigi - LOZZA Stellio - GIOLITTI Antonio.

Collegio III - TERRACINI Umberto - NOVELLA Agostino - NEGRO Antonio - MINELLA Angela - BARONTINI Ilio.

Collegio IV - LONGO Luigi - PAJETTA Giancarlo - FARINA Giovanni - GAVINA Cesare - ALBERGANTI Giuseppe - LOMBARDI Carlo - MONTAGNANA Pietro - MAFFI Fabrizio - SCOTTI Francesco.

Collegio V - PAJETTA Giuliano.

Collegio VI - MONTAGNANA Mario - CAPRANI Aldo.

Collegio VII - PAJETTA Giancarlo - BERNAMONTI Dante.

Collegio IX - PESENTI Antonio - ROSSI Maria Maddalena - MARCHESI Concetto - BOLOGNESI Severino.

Collegio X - SCOCCIMARRO Mauro - GHIDETTI Vittorio.

Collegio XI - SCOCCIMARRO Mauro

Collegio XII - MONTAGNANA Rita - COLOMBI Arturo - DOZZA Giuseppe - BOSI Ilio - CAVALLARI Vincenzo - BOLDRINI Arrigo - BUCCI Quinto - LANDI Romolo - RICCI Giuseppe.

Collegio XIV - NOCE Teresa in Longo - MASSOLA Umberto - PUCCI Alberto Mario - FERRARI Giacomo - GORRESI Dante - IOTTI Nilde - FANTUZZI Silvia.

Collegio XV - NEGARVILLE Celeste - ROSSI Giuseppe - MATTEI Teresa - MALTAGLIATI Abdon - BITOSSI Renato.

Collegio XVI - BIBOLOTTI Aladino - BARONTINI Ilio - BALDASSARRI Gino - BARGAGNA Italo.

Collegio XVII - NEGARVILLE Celeste - CERRETI Giulio - BARDINI Vittorio - MAGNANI Marino.

Collegio XVIII - GRIECO Ruggero - MOLINELLI Guido - RUGGERI Luigi.

Collegio XIX - FARINI Carlo - FEDELI Armando - POLLASTRINI Elettra.

Collegio XX - TOGLIATTI Palmiro - NOBILE Umberto - D'ONOFRIO Edoardo - MINIO Enrico.

Collegio XXI - TERRACINI Umberto.

Collegio XXIII - SERENI Emilio - AMENDOLA Giorgio.

Collegio XXIV - AMENDOLA Giorgio.

Collegio XXV - DI VITTORIO Giuseppe - ALLEGATO Luigi - IMPERIALE Giuseppe - PASTORE Raffaele.

Collegio XXVI - GRIECO Ruggero.

Collegio XXVII - GULLO Fausto.

Collegio XXVIII - GULLO Fausto - SILIPO Luigi - MUSOLINO Eugenio.

Collegio XXIX - LI CAUSI Girolamo.

Collegio XXX - TOGLIATTI Palmiro - LI CAUSI Girolamo.

Collegio XXXI - SPANO Velio.

Collegio Nazionale - TOGLIATTI Palmiro - LONGO Luigi - SCOCCIMARRO Mauro - SECCHIA Pietro - AMENDOLA Giorgio - NOBILE Umberto - MASSOLA Umberto - PRATOLONGO Giordano - SERENI Emilio - LI CAUSI Girolamo - SPANO Velio - DI VITTORIO Giuseppe - NEGARVILLE Celeste.

UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE

Collegio I - EINAUDI Luigi.

Collegio II - EINAUDI Luigi.

Collegio XX - ORLANDO Vittorio Emanuele - NITTI Francesco Saverio.

Collegio XXI - BASSANO Carlo.

Collegio XXII - DE CARO Raffaele - CIFALDI Antonio.

Collegio XXIII - PORZIO Giovanni - CORBINO Epicarmo - NITTI Francesco Saverio - LABRIOLA Arturo - CROCE Benedetto - CRISPO Americo.

Collegio XXIV - DE MARTINO Carmine - RUBILLI Alfonso - CUOMO Giovanni.

Collegio XXV - PERRONE CAPANO Giuseppe.

Collegio XXVI - GRASSI Giuseppe - VALLONE Luigi.

Collegio XXVII - NITTI Francesco Saverio.

Collegio XXVIII - MOLE' Enrico - TRIPEPI Domenico - QUINTIERI Quinto.

Collegio XXIX - MARTINO Gaetano - BASILE Guido - CANDELA Giuseppe - BONINO Umberto.

Collegio XXX - ORLANDO Vittorio Emanuele - NASI Virgilio - BEL-LAVISTA Girolamo.

Collegio Nazionale - ORLANDO Vittorio Emanuele - CROCE Benedetto - NITTI Francesco Saverio - BONOMI Ivanoe - CARANDINI Nicolò - RUINI Meuccio - PARATORE Giuseppe - EINAUDI Luigi - GASPARROTTO Luigi - PORZIO Giovanni - CEVOLOTTO Mario.

FRONTE DELL'UOMO QUALUNQUE

Collegio IV - MARINA Mario.

Collegio XX - GIANNINI Guglielmo - PATRISSI Emilio.

Collegio XXII - COLITTO Francesco.

Collegio XXIII - GIANNINI Guglielmo - VENDITTI Milziade - RODINO Mario - COPPA Ezio.

Collegio XXIV - DE FALCO Giuseppe.

Il Decreto n. 1 della Repubblica italiana

Collegio XXV - GIANNINI Guglielmo - TRULLI Martino - LAGRAVINESE Nicola - PATRISSI Emilio.

Collegio XXVIII - CAPUA Antonio - VILLARDI Giuseppe.

Collegio XXIX - CANIZZO Bartolomeo - PENNA Ottavia.

Collegio XXX - PATRICOLO DI MAJO Gennaro - TUSSO PEREZ Guido.

Collegio XXXI - ABOZZI Giuseppe.

Collegio Nazionale - GIANNINI Guglielmo - PATRISSI Emilio - FRESA Armando - MARINA Mario - TIERI Vincenzo - VENDITTI Milziade - ROGNONI Arturo - CORSINI Tommaso - PATRICOLO Gennaro - MAFFIOLI Catullo.

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

Collegio XIII - PACCIARDI Randofo - MACRELLI Cino.

Collegio XVI - PACCIARDI Randofo.

Collegio VIII - ZUCCARINI Oliviero - CHIOSTERGI Giuseppe.

Collegio XIX - GATTI Umberto.

Collegio XX - CONTI Giovanni - DELLA SETA Ugo - AZZI Arnaldo - GRISOLIA Girolamo - PERASSI Tommaso.

Collegio XXI - PAOLUCCI Silvio.

Collegio XXX - NATOLI LA MANTEA Aurelio.

Collegio Nazionale - SFORZA Carlo - FACCHINETTI Cipriano - AZZI Arnaldo - MAGRINI Luciano - PERASSI Tommaso - MARTINO Enrico - NATOLI LA MANTEA Aurelio - DE MERCURIO Ugo - SARDIELLO Gaetano.

BLOCCO DELLA LIBERTÀ

Collegio XX - SELVAGGI Vincenzo - BENCIVENGA Roberto.

Collegio XXIII - SELVAGGI Vincenzo - BENCIVENGA Roberto.

Collegio XXIV - COVELLI Alfonso.

Collegio XXVI - AIROLDI CARISIMO Giuseppe - CICERONE Vincenzo - LAGRAVINESE Pasquale.

Collegio XXVIII - LUCIFERO Roberto - CAROLEO Francesco.

Collegio XXIX - CONDORELLI Orazio.

Collegio Nazionale - BENEDETTI Tullio - BENCIVENGA Roberto - BERGAMINI Alberto - SELVAGGI Vincenzo - FABBRI Gustavo.

PARTITO D'AZIONE

Collegio Nazionale - CIANCA Alberto - LOMBARDI Riccardo - CALAMANDREI Piero - SCHIAVETTI Fernando - VALIANI Leo - FOA Vittorio - GODIGNOLA Tristano.

CONCENTRAZIONE DEMOCRATICA REPUBBLICANA

Collegio Nazionale - PARRI Ferruccio - LA MALFA Ugo.

MOVIMENTO UNIONISTA ITALIANO

Collegio Nazionale - DAMIANI Ugo.

PARTITO CRISTIANO SOCIALE

Collegio Nazionale - BRUNI Giraldo.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 GIUGNO 1946, N. 1.

Nuove formule per l'emaneazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, 4° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

vista la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale; visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

previo concerto col Ministro per la Grazia e la Giustizia; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1. - Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto

PARTITO DEI CONTADINI D'ITALIA

Collegio II - SCOTTI Alessandro.

PARTITO DEMOCRATICO DEL LAVORO

Collegio XXIV - PREZIOSI Costantino.

MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA DELLA SICILIA

Collegio XXIX - GALLO Concetto - FINOCCHIARO APRILE Andrea. Collegio XXX - FINOCCHIARO APRILE Andrea - VARVARO Antonino.

PARTITO SARDO D'AZIONE

Collegio XXXI - LUSSU Emilio - MASTINO Pietro.

FRONTE DEMOCRATICO PROGRESSISTA REPUBBLICANO

Collegio XXXII - BORDON Giulio Giuseppe.

legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta ;
Ha sanzionato e promulga »:

Art. 2. - Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati con la seguente formula:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta ;
Decreta »:

Art. 3. - Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con altri Ministri, la formula « Sulla proposta » è sostituita dalla formula « Previo concerto con », che deve precedere la menzione dell'intervento del Consiglio dei Ministri.

Art. 4. - Per i decreti indicati nell'art. 1, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato ».

Per i decreti indicati nell'art. 2, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Art. 5. - I decreti del Capo dello Stato, diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, saranno emanati con le formule stabilite negli articoli 2 e 3, escluse le indicazioni riferentisi ad adempimenti per essi non prescritti.

Art. 6. - Fino a quando non venga diversamente disposto dall'Assemblea Costituente, le decisioni (continuazione)

La Costituzione della Repubblica Romana del 1849

La Repubblica Romana del 1849 può essere considerata come il momento centrale del nostro Risorgimento. Rotto l'equilibrio politico della penisola, abbattuto il potere temporale dei Papi, esauritasi la guerra regia nelle meschine rivalità dei principi, la rivoluzione italiana assunse, col movimento romano, le sue forme più proprie, quelle cioè di rivoluzione di popolo, per l'emancipazione del popolo.

250.000 elettori degli ex Stati pontifici dettero vita col loro voto alla nuova Repubblica. Migliaia di cittadini la difesero con valore e con tenacia, contro i molti nemici esterni, primo fra tutti il Papa.

L'Assemblea Costituente, ed il Triumvirato, anima del quale era Mazzini, dettero al popolo leggi giuste ispirate alla più pura democrazia, al principio della giustizia sociale, al culto della libertà di ciascuno e di tutti. Questa religione della libertà costituiti nei decenni successivi alla caduta, la bandiera spirituale della Repubblica. Essa deve essere raccolta oggi, come il retaggio più sacro, dalla nuova Italia repubblicana.

La Costituzione della Repubblica Romana fu promulgata dalla loggia del Campidoglio a mezzogiorno del 3 luglio 1849.

DECRETO FONDAMENTALE DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

approvato alle ore 2 del mattino dell'8 febbraio 1849 dall'Assemblea Costituente romana ed italiana con 120 voti favorevoli, 9 contrari in modo assoluto, 1 contrario motivato e 12 astenuti.

Art. 1. — Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano.

Art. 2. — Il Pontefice romano avrà tutte le garantigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

Art. 3. — La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

Art. 4. — La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

I. - La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica.

II. - Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà né privilegi di nascita o casta.

III. - La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV. - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V. - I Municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. - La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. - Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII. - Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le garantigie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I

Dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini

1. Sono cittadini della Repubblica:
 - gli originari della Repubblica;
 - coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
 - gli altri italiani col domicilio di sei mesi;
 - gli stranieri col domicilio di dieci anni;
 - i naturalizzati con decreto del potere legislativo.
2. Si perde la cittadinanza:
 - per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
 - per abbandono della patria in caso di guerra o quando è dichiarata in pericolo;
 - per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
 - per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo della Repubblica. La autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà di un popolo;
 - per condanna giudiziale.
3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.
4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, nè essere distolto dai suoi giudici naturali.

Nessuna Corte o istituzione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

6. — Il domicilio è sacro. Non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

7. La manifestazione del pensiero è libera. La legge punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

8. L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità per chi intende professarlo sono determinate dalla legge.

9. Il segreto è inviolabile.

10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

11. L'associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.

12. Tutti i cittadini appartengono alla Guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

13. Nessuno può essere costretto a perdere la proprietà delle cose se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

14. La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II

Dell'Ordinamento Politico

15. Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dal potere giudiziario.

TITOLO III

Dell'Assemblea

16. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti del Popolo.

17. Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

18. Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai Consoli o dai ministri.

19. Il numero dei rappresentanti è nominato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

20. I comizi generali si radunano ogni tre anni, nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L'Assemblea è indissolubile e permanente salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

24. Nell'intervallo può essere convocata d'urgenza su invito del Presidente coi segretari, di trenta membri e del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà più uno dei rappresentanti.

Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

25. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche:

Può costituirsi in Comitato segreto.

26. I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto e inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.

28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.

29. L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forma di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea abbreviarlo in caso di urgenza.

32. Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia il Presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV.

Del Consolato e del Ministero

33. Tre sono i Consoli; vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei suffragi.

Debbono essere cittadini della Repubblica e dell'età di 30 anni compiti.

34. L'ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei Consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Nessun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacchè uscì di carica.

34. Vi sono sette ministri di nomina del Consolato.

1° degli affari interni; 2° degli affari esteri; 3° di guerra e marina; 4° di finanza; 5° di grazia e giustizia; 6° di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 7° del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

36. Ai Consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

37. Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in Consiglio dei ministri.

38. Gli atti dei Consoli finchè non sieno contrassegnati dal Ministro incaricato dell'esecuzione restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

39. Ogni anno ed a qualunque richiesta dell'Assemblea

i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

40. I ministri hanno il diritto di parlare nell'Assemblea negli affari che li riguardano.

41. I Consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, nè possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea, sotto pena di decadenza.

42. Sono alloggiati a spese della Repubblica; e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3,600 all'anno.

43. I Consoli e i ministri sono responsabili.

44. I Consoli e i ministri possono essere messi in stato d'accusa dall'Assemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere discussa come una legge.

45. Ammessa l'accusa il Console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto ritorna all'esercizio della sua carica; se condannato l'Assemblea passa a nuova elezione.

TITOLO V

Del Consiglio di Stato

46. Vi è un Consiglio di Stato composto di 15 consiglieri nominati dall'Assemblea.

47. Esso deve essere consultato dai consoli e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.

48. Esso emana quei regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI

Del Potere Giudiziario

49. I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

50. Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei ministri sono inamovibili; non possono esser promossi; nè traslocati che con proprio consenso; nè sospesi, degradati e destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

51. Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

52. La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

53. Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

54. Vi è un pubblico Ministero presso i tribunali della Repubblica.

55. Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i ministri messi in stato d'accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della Cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso il tribunale supremo.

E' d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII

Della Forza Pubblica

56. L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

57. L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, nè introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

59. I generali sono nominati dall'Assemblea sulla proposta del Consolato.

60. La distribuzione dei Corpi di linea e la forza dell'interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, nè possono subire variazioni o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

61. Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.

62. Alla Guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della Costituzione.

Il movimento costituente in Francia nel sec. XIX - 6

L'Assemblea Nazionale Costituente, che uscì dalle urne l'8 febbraio 1871 col compito di risolvere il nuovo problema costituente aperto dalla sconfitta di Sédan e dal crollo del III Impero, se da un lato si trovò a dover lottare quasi subito con l'insurrezione della *Commune* parigina. la quale, fedele alla rossa bandiera innalzata il 4 settembre per un istante su Palazzo Borbone, spingeva verso una repubblica sociale, dall'altro racchiudeva in se stessa correnti così discordanti da venirsi a trovare in una condizione di quasi assoluta inattività verso il suo fondamentale problema.

Il Governo provvisorio, nominato dal popolo di Parigi alla notizia del disastro militare, aveva nel suo primo proclama al popolo istituito la Repubblica; ma non tutti i dipartimenti rurali della Francia avevano ratificato questa decisione: appena 180 repubblicani erano stati inviati all'Assemblea e per di più scissi fra la tendenza moderata e quella radicale. Di socialisti ne venne inviata appena una ventina. Di fronte a questo scarso numero, stavano 200 legittimisti puri, altrettanti fautori della monarchia orleanista, un manipolo di deputati incerti fra quest'ultima e la Repubblica e 30 bonapartisti. Simili scissioni facevano naturalmente sentire il loro contraccolpo anche sul piano costituente: mentre l'estrema destra negava valore definitivo ad ogni provvedimento costituzionale, restando essa ferma al piano del diritto ereditario, e in questa posizione negativa la tesi dei legittimisti puri veniva a coincidere con quella dei bonapartisti che, fedeli al carattere plebiscitario dell'Impero, volevano l'appello al popolo, i due principali gruppi dell'Assemblea, pur essendo d'accordo sull'origine parlamen-

tare quasi subito con l'insurrezione della *Commune* parigina. fondamentale nella soluzione, volendo i primi una monarchia costituzionale e i secondi una repubblica parlamentare, anche se i più la intendessero in senso conservatore e solo la minoranza in senso democratico.

Di fronte al neutralizzarsi vicendevole di tutte queste correnti, si impose il seguente atteggiamento dell'Assemblea: limitarsi ad un'organizzazione semplicemente provvisoria dei poteri statali, nonostante il carattere *ad personam* che ciò avrebbe dato ai provvedimenti costituzionali, e, una volta fatto ciò, cercare, quanto ai monarchici, di restare il più a lungo possibile nel provvisorio in attesa del possibile realizzarsi di condizioni tali da permettere un colpo di stato, e quanto repubblicani, cercare di far restare i monarchici quanto più fosse possibile fedeli a quel provvisorio e lavorare ad una concentrazione dei vari gruppi in modo da trasformare, attraverso una maggioranza parlamentare, il provvisorio in definitivo.

Dal 1871 al 1875, infatti, è il periodo dei regimi provvisori: quello organizzato dalla legge Rivet del 31 agosto 1871 che attribuisce al Thiers, fino allora « capo del potere esecutivo della Repubblica francese » il titolo di *Presidente della Repubblica francese* e che dà un abbozzo di sistema parlamentare in quanto, se dà al Presidente la possibilità d'intervenire nei dibattiti dell'Assemblea, ne sancisce anche la responsabilità; quello della legge del 20 novembre 1873 che istituì il *settennato* nella persona del maresciallo Mac-Mahon. Ancora un sistema provvisorio voleva istituire nel 1874 la *Commissione dei Trenta* con i progetti di legge del *de Ventavon* e del *Lefèvre-Portalès*; ma il famoso *emendamento Wallon*, accettato con la maggioranza di un solo voto (353 voti contro 352), capovolgeva il 30 gennaio 1875 la situazione e si usciva finalmente dal provvisorio, dando l'avvio all'elaborazione di quegli schemi entro cui doveva rinsaldarsi la III Repubblica.

I due progetti presentati dalla Commissione non solo avrebbero voluto restare nel provvisorio (l'art. 1 del progetto de Ventavon recava infatti: « il maresciallo de Mac-Mahon, *Presidente della Repubblica, continua ad esercitare con questo titolo il potere esecutivo del quale è investito con la legge del 20 novembre 1873* »), ma erano anche di stampo nettamente conservatore e tali da permettere una restaurazione monarchica. Al contrario della legge Rivet, si sanciva l'irresponsabilità del Mac Mahon: a questi veniva affidato tanto il diritto d'iniziativa per le revisioni costituzionali come quello di sciogliere direttamente la Camera dei deputati; se questa era eletta a suffragio universale, il Senato — che era il più forte appoggio del potere personale del maresciallo — sfuggiva del tutto al vaglio delle libere elezioni: costituito al massimo da 300 membri, alcuni di essi senatori di diritto (scelti naturalmente fra i gradi più alti e più conservatori dell'amministrazione statale), 150 erano nominati a vita dallo stesso Mac-Mahon e solo i restanti provenivano dal suffragio non popolare, bensì di un ristretto collegio elettorale a carattere censitario e burocratico.

La sostituzione all'art. 1 del progetto de Ventavon dell'*emendamento Wallon* (il futuro art. 2 della legge costituzionale del 25 febbraio 1875) e il successivo rafforzarsi della maggioranza repubblicana (tre giorni dopo, essa già saliva a 425 contro 243) fecero cadere nel nulla questi progetti monarchici, o meglio fecero subire loro tali modifiche da renderli completamente diversi.

Siamo sempre però ben lungi dal carattere democratico della Costituzione del 1848: la frase del Thiers « *La Repubblica sarà conservatrice o non sarà* » era divenuta l'anima dell'Assemblea di Versailles.

La Costituzione del 1875, a un esame puramente formale, ha un carattere ben diverso dalle precedenti: non è un unico atto, bensì il complesso di tre distinte leggi, ben lontane da ogni pregio di completezza, di organicità e di connessione. Sono esse la *legge relativa all'organizzazione dei poteri pubblici del 25 febbraio 1875*, la *legge relativa*

La Costituzione della Repubblica Romana del 1849

TITOLO VIII

Della Revisione della Costituzione

63. Qualunque riforma di Costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

64. L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda, all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.

65. L'Assemblea di revisione è ancora Assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

Disposizioni Transitorie

66. Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della Costituzione.

67. Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della Costituente.

68. Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore, in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finché non sieno abrogati.

69. Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Votata ad unanimità.

Dal Campidoglio il 1° luglio 1849.

Il Presidente: G. GALLETTI - *I Vice Presidenti:* A. SALICETI, E. ALLOCATELLI - *I Segretari:* G. PENNACCHI, A. FABRETTI, C. COCCHI, A. ZAMBIANCHI.

all'organizzazione del Senato del 24 febbraio 1875 e la legge costituzionale sui rapporti dei poteri pubblici del 16 luglio 1875; a queste poi son da aggiungere le due leggi organiche del 30 novembre 1875 sull'elezione dei deputati e quella del 2 agosto 1875 sul Senato.

È un sistema bicamerale e parlamentare quello che la legge del 25 febbraio 1875 istituì:

Art. 1. — Il potere legislativo è esercitato da due assemblee: la Camera dei Deputati ed il Senato. La Camera dei Deputati è nominata dal suffragio universale, nelle condizioni determinate dalla legge...

Art. 2. — Il Presidente della Repubblica è eletto alla maggioranza assoluta dei suffragi dal Senato e dalla Camera dei Deputati riuniti in Assemblea nazionale. È nominato per sette anni. È rieleggibile.

I poteri del Presidente della Repubblica erano determinati dall'Art. 3: « Il Presidente della Repubblica ha l'iniziativa delle leggi, col concorso dei membri delle due Camere. Promulga le leggi quando sono state votate dalle due Camere; ne sorveglia ed assicura l'esecuzione. Ha il diritto di fare grazia; le amnistie non possono essere accordate che da una legge. Dispone della forza armata. Nomina a tutti gli impieghi civili e militari. Presiede alle solennità nazionali. Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso di lui. Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato da un ministro ».

Inoltre un grande potere gli veniva affidato dall'articolo successivo, che col riconoscerli il diritto di nomina dei Consiglieri di Stato in servizio ordinario dava al Presidente della Repubblica molte leve di comando in mano e gli dava anche un attributo, che la Costituzione del 1848 si era ben guardata dal dargli. Tuttavia una grave limitazione aveva egli ricevuto con la distinzione fra sanzione e promulgazione: atti distinti, che tutte le Costituzioni francesi precedenti — ad eccezione di quella dell'anno VIII — avevano confuso insieme e che le leggi costituzionali del 1875 distinguono, attribuendo al Presidente della Repubblica solo la seconda. Nel campo legislativo, egli ha solo il diritto di iniziativa in concorso con le Camere; ma non ha alcun diritto nè di veto sospensivo come nel 1791, nè di veto limitativo come nel 1848. A sua volta l'art. 6: « I ministri sono solidariamente responsabili davanti alla Camera della politica generale del Governo e individualmente dei loro atti personali. Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nel caso di alto tradimento » - accentua ancor di più il carattere parlamentare della nuova Repubblica, giacchè fa dei ministri non dei collaboratori e degli uomini di fiducia del Presidente bensì gli uomini di fiducia del Parlamento.

Se nominalmente la pienezza del potere risiede nella Camera dei deputati, espressione del suffragio universale, tuttavia il sistema bicamerale istituito dal costituente del 1875 non ha il comune carattere di un semplice contrappeso, ma dà alla seconda Camera un potere ben reale che confina col vero e proprio controllo tanto verso il potere esecutivo quanto verso l'altro ramo del Parlamento. Il Senato infatti non solo ha il comune potere di giudicare il Presidente in caso di alto tradimento e i ministri posti sotto la accusa dalla Camera, ma trova nell'art. 5 della legge del 25 febbraio 1875: « Il Presidente della Repubblica può, sull'avviso conforme del Senato, sciogliere la Camera dei Deputati prima della scadenza legale del suo mandato. In questo caso, i collegi elettorali sono convocati per nuove elezioni nel termine di tre mesi » - un'arma potente sia verso il Presidente della Repubblica sia verso la Camera dei deputati: è il vero arbitro negli eventuali conflitti fra l'esecutivo e il legislativo. L'unico uso di questo diritto si ebbe nel 1877, perchè la volontà conservatrice del Senato affiancò l'atto di forza del *Mac-Mahon*: il presidente *Millerand*, invece, nel 1924, dovette dimissionare di fronte ai mutati umori del Senato, già da un

pezzo trasformatosi da « baluardo dell'ordine morale » in baluardo dell'ordine repubblicano.

La Costituzione del 1875 cercò di garantire la particolare funzione e il potere del Senato mercè un singolare modo di reclutamento dei suoi membri: se da un lato scomparivano i senatori per diritto e scompariva pure la precisazione delle classi entro cui dovevano essere scelti i senatori, come — sull'esempio della legge costituzionale del 1831 e della Costituzione del 1852 — era previsto nel progetto della Commissione dei Trenta, dall'altro gli articoli 1, 4 e 7 della legge del 24 febbraio 1875 col fare eleggere 75 senatori inamovibili dall'Assemblea Nazionale e 225 da un ristretto collegio elettorale costituito dai deputati, dai consiglieri generali di circondario e dai delegati dei consigli comunali (uno per comune), davano un carattere abbastanza ristretto al reclutamento del Senato, facendone di esso la roccaforte del conservatorismo.

Ciò spiega la violenta campagna dei repubblicani contro il Senato, campagna che durò fino al tempo della crisi boulangista e che ebbe fine solo con la conquista della maggioranza repubblicana nel Senato. Questa campagna in parte trionfò nel 1884 con la revisione proposta dal *Ferry* e per la quale l'art. 1 della legge del 24 febbraio 1875 veniva sostituito dal seguente art. 1 della legge del 9 dicembre 1884: « Il Senato si compone di trecento membri eletti dai dipartimenti e dalle colonie... » e veniva aumentato in proporzione della popolazione del comune il numero dei delegati elettori, realizzando così la profezia di *Gambetta* al discorso di *Belleville* del 23 aprile 1875 che vedeva nel Senato il « Gran Consiglio dei Comuni della Francia ». Con questa revisione, infatti, si aveva la seguente proporzione dei delegati comunali:

Consigli comunali di 10 membri, 1 delegato; consigli di 12 membri, 2 delegati; di 16 membri, 3; di 21, 6; di 23, 9; di 27, 12; di 30, 15; di 32, 18; di 34, 21; di 36, 24; consiglio comunale di Parigi, 30 delegati.

Un'ultima osservazione da fare riguardo alle leggi costituzionali del 1875 è che esse hanno da una parte allargato enormemente l'ambito del comune potere legislativo a danno di quello costituente (da ciò la grande importanza — anche sul piano costituente — della legislazione della III Repubblica), dall'altra hanno dato al problema della revisione un ambito puramente parlamentare. Tutte le Costituzioni precedenti — ad eccezione di quelle del 1814 e del 1830 — avevano riconosciuto o direttamente o indirettamente al popolo il diritto di rivedere in tutto o in parte la propria Costituzione. Il costituente del 1875 diede invece l'iniziativa revisionista solo al Presidente della Repubblica o alle Camere:

Art. 8 — Le Camere avranno diritto, con deliberazioni separate, prese in ciascuna alla maggioranza assoluta dei voti, sia spontaneamente, sia su richiesta del Presidente della Repubblica, di dichiarare che vi è luogo a revisione delle leggi costituzionali. Dopo che ciascuna delle due Camere avrà preso questa risoluzione, esse si riuniranno in Assemblea Nazionale per procedere alla revisione. Le deliberazioni recanti revisione delle leggi costituzionali, in tutto o in parte, dovranno essere prese alla maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea Nazionale ».

Di quest'articolo fu fatto un uso assai parco: nel 1879, per trasportare la capitale da Versailles a Parigi, nel 1884, per la modifica già descritta al Senato e nel 1926 per dare alcune garanzie costituzionali alla cassa di ammortamento per la difesa del franco.

Ma col 1920 l'esigenza revisionista era ormai divenuta esclusivo dominio della destra: attraverso *Millerand*, *Tardieu*, *Doumergue* essa ingrosserà sempre più e farà il suo infelice esperimento a Vichy, uccidendo nello stesso tempo la III Repubblica. La liberazione riaprirà così il nuovo ciclo costituente francese, apertosi con le elezioni e il referendum del 21 ottobre 1945 e non ancora chiusi.

LEGGI COSTITUZIONALI UNGHERESI

La guerra ha travolto la Corona d'Ungheria e con essa l'intero ordinamento statale. La caduta, anzi l'annullamento di questo istituto millenario, ad un tempo sacro ed umano, astratto e concreto, è uno degli avvenimenti storici di più pregnante significato e di più esteso insegnamento.

Il frutto era, verosimilmente, maturo. L'Ungheria era rimasta fino al 1945 una roccaforte feudale in una Europa da più di un secolo e mezzo liberata da forme statuali medioevalistiche, un anacronismo contro il quale l'istanza democratica del popolo si urtava senza risultato apprezzabile.

La guerra ha abbattuto violentemente il diaframma. L'instaurazione dell'ordinamento democratico non ha seguito tuttavia forme rivoluzionarie, e non ha condotto — almeno fin ora — alla abrogazione formale della Costituzione, nè ha, conseguentemente, dato origine ad una nuova.

Ciò è dovuto per gran parte, secondo ogni verosimiglianza, al rispetto quasi religioso con il quale gli ungheresi considerano la loro antichissima Costituzione, presidio della vita nazionale durante la lotta della dinastie straniere all'interno per l'accaparramento del potere, i due secoli di dominazione turca e la lunga opposizione alla politica centralizzatrice degli Asburgo.

Il nuovo ordinamento costituzionale dell'Ungheria ha segnato tre tappe: la prima, con la istituzione del Consiglio Supremo Nazionale (Legge 1945/III del 14 settembre 1945) per l'esercizio dei poteri del Capo dello Stato; la seconda, con la Legge 1945/XI (del 14 dicembre 1945) sull'Ordinamento provvisorio dell'esercizio dei poteri dello Stato; la terza, con la Legge 1946/XI (del 31 gennaio 1946) sulla Forma dello Stato d'Ungheria. Sussidiaria, la Legge 1946/VI sulla Difesa penale dell'ordinamento democratico dello Stato e della Repubblica.

Rileva, anche alla prima lettura, la mancanza, nelle leggi, di qualunque accenno alla Corona. Non è questo il luogo per delineare una definizione del concetto della « Corona di Ungheria » nè per rappresentare ciò che essa è stata, ed ancora è, nella coscienza pubblica degli ungheresi: trattasi di istituto giuridico e di situazione psicologica delicati e complessi. Basti accennare, che, lungi dall'impersonare il potere regio, assai più che mero simbolo, la Corona, donata a Santo Stefano, primo re di Ungheria, da papa Silvestro II, agli albori del millennio, era lo Stato. Circondata da una venerazione mistica, custodita come un palladio (e, infatti, è questa la similitudine che rende meglio intelligibile la funzione della Corona), salvatasi dalle secolari bufere che sconvolsero a tante riprese il paese danubiano, essa legittimava il re, che diventava capo riconosciuto dello Stato solo col suo possesso: così nei secoli, sempre. Infatti, ad esempio, l'imperatore Giuseppe II, il quale in omaggio alla sua concezione centralizzatrice, non volle cingersene, fu sempre chiamato dagli ungheresi per dispregio « Re col cappello ». Gli stati federati all'Ungheria erano « Stati della Corona »; i beni demaniali, « beni della Corona »; il re completava la sua autorità con la corona; nè il re nè la corona potevano esercitare da soli il potere supremo.

L'abolizione della monarchia è conseguenziale al nuovo indirizzo democratico; segue ad esso anche l'abolizione della carica di governatore. Vale la pena di spendere qualche parola su tale istituto. Ogni qualvolta la Corona rimaneva senza titolare, l'Ungheria si trovava nella necessità di istituire un Capo dello Stato con carattere di provvisorietà; ed affidava appunto la carica suprema, in tali casi, ad un governatore; ciò si è verificato tre volte nella storia: l'ufficio fu ricoperto, sempre con lo stesso nome e sempre in momenti di esaltazione nazionale, da Giovanni Hunyadi, padre di Mattia Corvino e vincitore dei Turchi, da Luigi Kossuth, dopo la dichiarazione d'indipendenza del '48, e dall'ammiraglio Horthy nell'altro dopoguerra, quando, sia per l'ostilità delle potenze vittoriose verso la casa d'Asburgo, sia perchè i vari arciduchi che aspiravano al potere si eliminavano a vicenda, si dovette provvedere a questa specie di luogotenenza onde conservare la struttura fondamentale dello Stato: com'è noto, dal 1920 al 1945 l'Ungheria era un regno senza re.

Legge 1945/III del 14 settembre 1945 sul Consiglio Supremo Nazionale.

Art. 1. - Le disposizioni emanate dalla Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale provvisoria e dal Governo Nazionale provvisorio a Debrecen in data 26 gennaio 1945, col n. 59/1945 Eln. per la costituzione del Consiglio Supremo Nazionale, nonchè a Budapest, in data 21 luglio 1945, col n. 1814/1945 E per l'integrazione della competenza del Consiglio Supremo Nazionale, acquistano forza di legge ed in pari tempo vengono opportunamente completate e riunite in un testo unico. Per conseguenza l'organizzazione e la competenza del Consiglio Supremo Nazionale sono determinate dalle disposizioni seguenti:

Art. 2. (1) - Finchè il popolo ungherese non avrà deciso sull'esercizio dei poteri del Capo dello Stato, i diritti e i doveri spettanti al Capo dello Stato, ai sensi della Costituzione, vengono esercitati da un Consiglio Supremo Nazionale composto di tre membri.

(2) - Sono membri del Consiglio Supremo Nazionale: il Presidente dell'Assemblea Nazionale provvisoria o il suo sostituto,

il Presidente del Governo Nazionale provvisorio o il suo sostituto,

un membro o membro supplente della Commissione Politica della Assemblea Nazionale provvisoria, designato mediante elezione ed estraneo al Governo.

Art. 3. (1) - Spetta al Consiglio Supremo Nazionale:

1. Nominare i Ministri in base a designazione della Commissione Politica, deliberata su proposta del Presidente del Consiglio ed a maggioranza dei voti;

2. Revocare i membri del Governo;

3. Provvedere a quelle nomine d'ufficio che superano, in base alle leggi vigenti, il potere di nomina del Governo o del Presidente del Consiglio e che non spettano alla presidenza dell'Assemblea Nazionale;

4. Concedere titoli onorifici, istituire e conferire ordini cavallereschi e decorazioni;

5. Concedere l'abbandono della cittadinanza, ai sensi del n. 4 dell'art. 6 della Legge 1939: II, alle persone che fanno parte delle forze armate;

6. Concedere l'esenzione dagli impedimenti contenuti negli artt. 11 e 23 della Legge 1895: XXXI sul diritto matrimoniale;

7. Concedere la legittimazione per grazia sovrana dei figli illegittimi;

8. Concedere, in base all'art. 121 della Legge 1912: LXV gli assegni di pensione per grazia.

(2) - Le amnistie generali potranno essere concesse solo dall'Assemblea Nazionale provvisoria.

Art. 4. - Nel campo della politica estera spetta al Consiglio Supremo Nazionale:

1. L'invio dei rappresentanti diplomatici e il ricevimento degli inviati esteri;

2. La nomina dei consoli e la concessione dell'« exequatur » ai consoli stranieri;

3. La concessione del mandato a firmare in nome dell'Ungheria trattati internazionali da stipulare con Stati esteri e la ratifica di trattati internazionali, con la riserva che per la ratifica dei trattati internazionali che toccano la sfera di competenza del potere legislativo è richiesto l'assenso preventivo della Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale provvisoria.

Art. 5. - Nell'esercizio dei diritti elencati negli articoli 2 e 3, relatore è, secondo la materia, il Ministro competente autorizzato a formulare le proposte.

Art. 6. - La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Legge 1945/IX del 14 dicembre 1945 sull'Ordinamento provvisorio dell'esercizio dei poteri dello Stato.

CAPO I.

L'Assemblea Nazionale.

Art. 1. (1) - L'Assemblea Nazionale formata in base alle elezioni svoltesi in base alla legge 1945-VIII è l'unica rappresentante della sovranità dello Stato ungherese; con la sua formazione l'Assemblea Nazionale provvisoria è decaduta dal mandato.

(2) - La Costituzione e la forma dello Stato ungherese sono stabilite dall'Assemblea Nazionale.

Art. 2. (1) - L'Assemblea Nazionale garantisce ai suoi membri l'immunità di cui godevano prima i membri del Parlamento.

(2) - L'Assemblea Nazionale, le sue commissioni, i suoi membri e la loro attività godono della difesa penale garantita dalle leggi penali al Parlamento, alle sue commissioni, ai suoi membri e alla sua attività.

Art. 3. - La pubblicazione delle leggi emanate dall'Assemblea Nazionale si applicheranno per analogia le disposizioni di cui al 2° capoverso dell'art. 2 della L. 1945: I.

Art. 4. - L'Assemblea Nazionale elegge fra i suoi membri una Commissione politica di 36 membri. Spettano alla competenza della Commissione politica la preparazione delle più importanti decisioni politiche ed il compimento delle funzioni affidatele dalla presente legge e da altre norme di diritto.

CAPO II.

Il Consiglio Supremo Nazionale.

Art. 5. (1) - Il Consiglio Supremo Nazionale è composto del Presidente dell'Assemblea Nazionale e di due membri eletti dall'Assemblea Nazionale. Dovranno inoltre essere eletti due membri supplenti. I membri ordinari e supplenti del Consiglio Supremo Nazionale non possono fare parte del Governo.

(2) - Le disposizioni del 2. art. della Legge 1945: III, contrastanti con tale norma, sono abrogate.

(3) - Con la riforma del Consiglio Supremo Nazionale, in base al 1° capoverso di questo articolo, gli attuali suoi membri decadono dalla carica.

Art. 6. (1) - I membri ordinari e supplenti del Consiglio Supremo Nazionale prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea Nazionale.

(2) - La formula del giuramento è la seguente:

«Io quale membro (o membro supplente) del Consiglio Supremo Nazionale giuro su Iddio vivente di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione, di osservare le sue leggi e le sue consuetudini antiche, buone e riconosciute e di esercitare il mio ufficio, d'accordo con l'Assemblea Nazionale, per il bene del popolo ungherese. Iddio così m'assisti».

(3) - La formula della promessa solenne è la seguente:

«Io quale membro (o membro supplente) del Consiglio Supremo Nazionale prometto sul mio onore e sulla mia coscienza di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione, di osservare le sue leggi e le sue consuetudini antiche, buone e riconosciute e di esercitare il mio ufficio, d'accordo con l'Assemblea Nazionale, per il bene del popolo ungherese».

Art. 7. - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca le sedute del Consiglio Supremo Nazionale e ne presiede le discussioni. Il Consiglio Supremo Nazionale decide alla maggioranza dei voti.

Art. 8. - I decreti e le disposizioni del Consiglio Supremo Nazionale entrano in vigore solo con la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9. (1) - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato o dimesso con decisione della maggioranza dei due terzi della Commissione politica, o in mancanza di tale maggioranza, con decisione dell'Assemblea Nazionale. Il 4. cpv. dell'art. 1 della Legge 1945: II è abrogato.

(2) - Sono di competenza del Consiglio Supremo Nazionale le nomine a tutte quelle cariche e altre funzioni che,

in base alle leggi vigenti sono sottratte alla facoltà di nominare del Governo o del Presidente del Consiglio. Le proposte per le promozioni dei generali dell'esercito sono fatte di concerto dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per la difesa nazionale. Le disposizioni contenute nei cpv. 2 e 3 dell'art. 1. della Legge 1945: II e nel n. 3 del 1° cpv. del Part. 3 della Legge 1945: III, a ciò contrarie, sono abrogate.

Art. 10. (1) - I membri del Consiglio Supremo Nazionale non possono essere comunque sottoposti a procedimento penale o disciplinare, nè si può continuare contro di loro, ne tempo in cui si trovano in carica, un procedimento penale o disciplinare già iniziato, nè, cessati dalla carica, si può promuovere contro di loro procedimento penale o disciplinare per causa inerente all'esercizio della loro carica o per omissioni commesse nell'adempimento delle funzioni relative.

(2) - I reati commessi contro di essi in relazione all'esercizio della loro carica verranno puniti come se fossero stati commessi contro il Capo dello Stato.

Art. 11. - I membri del Consiglio Supremo Nazionale possono essere sottoposti a giudizio di responsabilità dall'Assemblea Nazionale in caso di violazione della Costituzione e delle leggi. L'Assemblea Nazionale deve pronunciare all'maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri la sottoposizione a giudizio di responsabilità. Il giudizio è devoluto alla competenza di un tribunale formato di quattro membri dell'Assemblea Nazionale per applicazione analogica dell'art. 34 della Legge 1848: III.

CAPO III.

Il Ministero responsabile ungherese.

Art. 12. - A partire dalla formazione dell'Assemblea Nazionale il Governo continuerà le sue funzioni quale Ministero responsabile ungherese.

Art. 13. (1) - Il Ministero responsabile ungherese è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di tre ministri di Stato, di cui due vice-presidenti, e dei ministri degli affari interni, delle finanze, degli affari esteri, del culto dell'istruzione pubblica, della difesa nazionale, dell'agricoltura, del commercio e delle cooperative, delle comunicazioni della giustizia, dell'industria, dell'alimentazione pubblica, della previdenza popolare, della ricostruzione e delle informazioni.

(2) - Il decreto n. 11.000/1945 M. E. emanato dal Governo Nazionale Provvisorio per l'integrazione del Ministero responsabile ungherese è confermato.

Art. 14. (1) - Il Ministero ed i suoi membri sono responsabili di fronte all'Assemblea Nazionale.

(2) Sulla sottoposizione dei ministri a giudizio di responsabilità nei casi determinati dalla legge 1848: III decide l'Assemblea Nazionale. Il giudizio è devoluto alla competenza di un tribunale formato di quattro membri dell'Assemblea Nazionale per applicazione analogica dell'art. 34 della Legge 1848: III.

Art. 15. - Qualora circostanze straordinarie lo impongano, il Ministero ha facoltà di emanare, per garantire l'ordine economico, finanziario o amministrativo dello Stato, provvedimenti di diritto civile o penale o amministrativo o altre disposizioni attinenti al campo legislativo, anche in difformità alle leggi vigenti, ad eccezione delle leggi approvate dall'Assemblea Nazionale. In base a tale delega di poteri non potranno essere emanate disposizioni attinenti all'organizzazione sovrana dello Stato o all'esercizio della sovranità. I provvedimenti emanati dovranno essere presentati per l'approvazione all'Assemblea Nazionale nella sua prima adunanza successiva. La delega contenuta nel presente articolo cessa col 1. marzo 1946 ed anche in caso di eventuale cambiamento del Governo.

Art. 16. - La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Legge 1946/I del 31 gennaio 1946 sulla Forma dello Stato d'Ungheria.

Il 13 novembre 1918 è cessato in Ungheria l'esercizio del potere regio. La nazione ha riavuto il suo diritto di auto disposizione. Dopo una lotta di quattrocento anni, dopo il Congresso di Onòd, dopo la Dichiarazione di Debrecen del 1849, dopo il tentativo di due rivoluzioni e l'oppressione ch

le ha seguite, la nazione ungherese è finalmente libera di scegliere la propria forma di Stato.

L'Assemblea Nazionale eletta in base al suffragio universale, uguale, diretto e segreto procede ora a costituire, nel nome e per mandato del popolo ungherese, quella forma di Stato che meglio corrisponde alla volontà e agli interessi della Nazione: la repubblica ungherese.

La repubblica garantisce ai suoi cittadini i diritti naturali e inalienabili dell'uomo, e al popolo ungherese la convivenza ordinata e la pacifica collaborazione con gli altri popoli.

I diritti naturali e inalienabili dei cittadini sono in particolare: la libertà personale; il diritto ad una vita umana libera dall'oppressione, dal timore e dalla necessità; la libera espressione del pensiero e delle opinioni; il libero esercizio del culto; il diritto di associazione e di assemblea; il diritto di proprietà; il diritto alla sicurezza personale, al lavoro, ad una vita degna dell'uomo, alla cultura e il diritto di partecipare all'organizzazione della vita dello Stato e degli enti autonomi locali.

Nessun cittadino può essere privato di tali diritti senza legittimo provvedimento e lo Stato ungherese ne garantisce l'esercizio a tutti i cittadini, senza distinzione di nessuna specie, entro l'ambito dell'ordine statale democratico, in modo e misura eguali.

Per realizzare tale scopo, l'Assemblea Nazionale Ungherese emana anzitutto la seguente legge:

Art. 1. - Il popolo ungherese è la fonte e il possessore esclusivo del potere dello Stato. Il popolo ungherese esercita il potere legislativo per mezzo dell'Assemblea Nazionale eletta in base al suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Art. 2. (1) - L'Ungheria è una Repubblica.

(2) - La Repubblica è presieduta da un Presidente. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale per un periodo di quattro anni.

Art. 3. - Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino ungherese che abbia compiuto trentacinque anni e che possieda il diritto ad essere eletto deputato all'Assemblea Nazionale.

Art. 4. (1) - L'elezione del Presidente della Repubblica è preceduta da una designazione. Per la validità della designazione è richiesta una proposta scritta, sottoscritta da almeno cinquanta membri dell'Assemblea Nazionale. La designazione deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea Nazionale prima che venga ordinata la votazione. Ogni membro dell'Assemblea Nazionale può proporre un solo candidato. Le proposte dei membri che propongono più candidati sono nulle.

(2) - Se vi è proposta per un solo candidato, questi può essere eletto Presidente della Repubblica per acclamazione, purché siano presenti almeno i due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale. Negli altri casi, si provvede alla elezione per votazione segreta. In caso di necessità si fa luogo a più votazioni. Viene dichiarato Presidente della Repubblica in seguito alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto almeno i due terzi dei voti di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale.

(3) - Se alla prima votazione nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede ad altra votazione in base a nuova proposta formulata in base al 1° capoverso. Per la validità dell'elezione compiuta in base alla seconda votazione, è richiesta ugualmente la maggioranza di almeno due terzi di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale.

(4) - Se alla seconda votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione. In tal caso si potrà votare soltanto per i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti in occasione della seconda votazione. Viene dichiarato Presidente della Repubblica, in seguito alla terza votazione, il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei voti, senza tenere conto del numero dei deputati partecipanti alla votazione.

(5) - La procedura dell'elezione dovrà essere portata a termine entro tre giorni successivi.

Art. 5. - Nessuno potrà essere eletto due volte a Presidente della Repubblica.

Ar. 6. (1) - Il Presidente della Repubblica presta giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea Nazionale.

(2) - La formula del giuramento è la seguente:

« Io giuro su Iddio vivente di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione. Osserverò e farò osservare le sue leggi e le sue consuetudini aventi forza di legge ed eserciterò il mio ufficio di Presidente della Repubblica d'accordo con l'Assemblea Nazionale e per il bene del popolo ungherese. Iddio così m'assisti ».

(3) - La formula della promessa solenne è la seguente:

« Io prometto sul mio onore e sulla mia coscienza di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione. Osserverò e farò osservare le sue leggi e le sue consuetudini aventi forza di legge ed eserciterò il mio ufficio di Presidente della Repubblica d'accordo con l'Assemblea Nazionale e per il bene del popolo ungherese ».

Art. 7. - L'elezione del Presidente della Repubblica e il suo giuramento o promessa solenne saranno messi a verbale. Il verbale sarà sottoscritto anche dal Presidente della Repubblica e la sua sottoscrizione sarà controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il verbale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8. - Con la prestazione del giuramento o della promessa solenne da parte del Presidente della Repubblica eletto per la prima volta, cessa l'istituto del Consiglio Supremo Nazionale.

Art. 9. - Il Presidente della Repubblica firma e munisce della clausola di promulgazione, entro quindici giorni, le leggi approvate dall'Assemblea Nazionale. Prima di ordinare la pubblicazione ed entro il termine ora menzionato, egli può rimandare una volta la legge all'Assemblea Nazionale, insieme con la comunicazione delle sue osservazioni; è viceversa obbligato a fare pubblicare entro 15 giorni le leggi trasmesse dall'Assemblea Nazionale per la seconda volta.

Art. 10. (1) - Il Presidente della Repubblica può aggiornare l'Assemblea Nazionale una volta soltanto, entro una stessa sessione, e per un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni. Durante il tempo dell'aggiornamento, se almeno 100 deputati propongono di riconvocare l'Assemblea Nazionale, egli è obbligato a convocarla entro 8 giorni dal ricevimento della proposta.

(2) - Il Presidente della Repubblica può sciogliere l'Assemblea Nazionale su proposta del Governo o su richiesta di almeno due quinti dei deputati all'Assemblea Nazionale.

Art. 11. (1) - Il Presidente della Repubblica rappresenta l'Ungheria nei rapporti internazionali. Invia e riceve gli inviati diplomatici, nomina i consoli e concede l'*« exequatur »* ai consoli stranieri. Può stipulare trattati con le potenze estere per il tramite del Consiglio dei Ministri; ma quando la materia del trattato incide sulla competenza del potere legislativo, è necessario il concorso dell'Assemblea Nazionale per la stipulazione del trattato.

(2) - Il Presidente della Repubblica ha il potere di dichiarare la guerra, di fissare la data d'inizio dello stato di guerra, di concludere la pace, di impiegare l'esercito entro i confini dello Stato soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea Nazionale.

Art. 12. (1) - Spetta al Presidente della Repubblica il diritto di grazia sovrana e il diritto di esenzione dagli impedimenti di legge, riservato al Capo dello Stato. Le amnistie generali e gli indulti in favore di un ministro o del Presidente della Corte dei Conti messo in stato di accusa o condannato in applicazione delle norme sulle responsabilità ministeriali possono essere concesse solo dall'Assemblea Nazionale.

(2) - In caso di guerra o di mobilitazione, il Presidente della Repubblica decide, su proposta del Consiglio dei Ministri, sulla accettazione delle rinunce alla cittadinanza.

Art. 13. (1) - Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica attraverso un Consiglio dei Ministri responsabile di fronte all'Assemblea Nazionale.

(2) - Spettano al Presidente della Repubblica, udita la Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale e rispettando il privilegio della maggioranza parlamentare, la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, la nomina e la revoca dei Ministri.

(3) - Il Consiglio dei Ministri di nuova nomina deve presentarsi alla seduta dell'Assemblea Nazionale entro otto giorni dalla nomina. Prima di ciò il Presidente della Repubblica non può sciogliere l'Assemblea Nazionale.

(4) - Per la validità di tutti i provvedimenti e atti del

Presidente della Repubblica è necessaria la controfirma del Presidente del Consiglio o del competente Ministro responsabile.

Art. 14. (1) - Il Presidente della Repubblica nomina, su proposta del ministro responsabile competente per materia, trasmessa per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i funzionari dello Stato appartenenti al V grado e superiori, e tutti i giudici a prescindere dal grado cui appartengono. Nomina inoltre, su proposta del ministro responsabile competente per materia, trasmessa per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, i titolari degli uffici per i quali il diritto di nomina è riservato per legge al Capo dello Stato.

(2) - Il Presidente della Repubblica è autorizzato a concedere le onorificenze approvate dall'Assemblea Nazionale, nonché i titoli onorifici spettanti a determinati uffici.

Art. 15. (1) - Il Presidente della Repubblica può dimettersi dalla carica solo mediante una dichiarazione indirizzata all'Assemblea Nazionale ed approvata da questa. L'Assemblea Nazionale può invitare il Presidente della Repubblica, entro quindici giorni, a riesaminare la propria decisione. Se il Presidente della Repubblica mantiene la decisione, l'Assemblea Nazionale non può rifiutare di prendere atto delle sue dimissioni.

(2) - Se la carica di Presidente della Repubblica rimane vacante per morte del titolare o per altra ragione o quando il Presidente della Repubblica non può adempiere agli obblighi del suo ufficio, le corrispondenti funzioni verranno esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale fino all'elezione del nuovo Presidente, con la limitazione che egli non potrà rimandare all'Assemblea Nazionale per il riesame una legge approvata da questa, non potrà sciogliere l'Assemblea Nazionale e potrà esercitare il diritto di grazia solo in favore dei condannati con sentenza passata in giudicato.

(3) - Se la carica di Presidente della Repubblica si rende vacante o se il Presidente della Repubblica diventa permanentemente inabile all'adempimento degli obblighi del suo ufficio, il Presidente dell'Assemblea Nazionale deve curare la convocazione dell'Assemblea Nazionale entro i trenta gior-

ni successivi per l'elezione del Presidente della Repubblica. Se il mandato dell'Assemblea Nazionale è venuto a cessare prima che sia sorta la circostanza che rende necessaria l'elezione di un nuovo Presidente o se il Presidente della Repubblica ha sciolto l'Assemblea Nazionale, il Consiglio dei Ministri ha l'obbligo di curare l'elezione del Presidente in modo che il nuovo Presidente della Repubblica possa essere eletto entro sessanta giorni dal verificarsi della circostanza che ha reso necessaria l'elezione. In tal caso, i diritti del Presidente della Repubblica sono esercitati, salvo le limitazioni di cui al 2° capoverso, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale disciolta, rispettivamente dal Presidente di quell'Assemblea Nazionale, il cui mandato è venuto a cessare prima che l'ufficio del Presidente della Repubblica si sia reso vacante.

Art. 16. (1) - La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile; la difesa penale della sua persona è garantita da una legge speciale.

(2) - Se il Presidente della Repubblica viola la Costituzione o la legge, l'Assemblea Nazionale può sottoporlo a giudizio di responsabilità, su richiesta scritta di almeno centocinquanta membri, alla presenza di almeno due terzi dei membri e con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Il giudizio è affidato alla competenza di un tribunale formato per applicazione analogica dell'art. 34 della legge 1848: III.

Art. 17. (1) - L'Assemblea Nazionale fissa un assegno in favore del Presidente della Repubblica.

(2) L'ufficio necessario per il disbrigo delle funzioni presidenziali è organizzato dal Consiglio dei Ministri e le spese necessarie saranno comprese nel bilancio preventivo dello Stato.

Art. 18. - I giudici esercitano il potere giudiziario in nome della Repubblica e pronunciano le sentenze e le altre pronuncie decisorie « in nome della Repubblica Ungherese ».

Art. 19. - La presente legge entrerà in vigore con la sua pubblicazione dinanzi all'Assemblea Nazionale. Con la sua pubblicazione restano abrogate tutte le norme giuridiche relative alla cessata monarchia e all'istituto del governatore.

Legge 1946/VII sulla Difesa penale dell'ordinamento democratico dello Stato e della Repubblica.

L'articolo 1 punisce chi commette atti o inizia, od organizza o finanzia movimenti od organizzazioni intesi a rovesciare l'ordine statale democratico o la repubblica democratica istituiti con la legge 1946: I, e chi prende parte attiva nell'organizzare o nel promuovere movimenti sovversivi. L'art. 2 punisce: a) chi incita altri a rovesciare l'ordinamento dello Stato o la Repubblica; b) chi incita all'odio contro l'ordinamento democratico dello Stato e contro le sue istituzioni fondamentali; c) chi incita all'odio contro determinate persone o contro determinati gruppi, per causa dei loro sentimenti repubblicani o democratici; d) chi incita altri ad atti contro la libertà dei cittadini, contro l'esercizio in eguaglianza dei diritti, o all'odio di nazionalità, di razza, di religione e chi commette azioni atte a risvegliare tali sentimenti.

L'art. 3 è inteso a reprimere l'apologia dei reati contro il popolo e dei delitti di guerra; l'articolo successivo ha lo scopo di stroncare sul nascere la diffusione di notizie tendenziose.

Indi la legge passa ad elencare norme speciali intese a tutelare l'integrità fisica e morale del Presidente della Repubblica: art. 5: « E' punibile per delitto chi commette atti direttamente rivolti: a) a privare il Presidente della Repubblica della vita, della integrità fisica, del-

la libertà personale o dei poteri costituzionali; b) a costringerlo illegalmente ad esercitare o a non esercitare in un dato modo i suoi poteri costituzionali »; art. 6: « E' punibile chi si associa con altri per commettere i reati definiti agli articoli 1 e 5, o commette degli atti intesi a prepararne l'esecuzione, o incita o invita altri a commetterne o si offre per commetterli o accetta di commetterli »; art. 7: « Commette reato chi, all'infuori dei casi di cui all'art. 5, offende con atti il Presidente della Repubblica; nei casi di calunnia od oltraggio commessi contro il Presidente della Repubblica nel periodo in cui egli è in carica o, cessato il periodo della carica, per ragioni inerenti alla carica, non si dà luogo alla prova della verità e il procedimento penale viene promosso d'autorità »; l'art. 8 sancisce l'obbligo della denuncia dei reati di cui sopra, eccettuati i rei ed i loro congiunti; l'art. 9 concede la non punibilità in favore di coloro che si sono ritirati in tempo dalla esecuzione degli atti delittuosi o che si sono adoperati con successo per evitarli o li hanno denunciati alle autorità.

L'articolo 10 elenca le gravissime pene stabilite per la repressione dei reati rubricati nel testo: nel caso dei reati di cui al 1. cpv. dell'art. 1 e all'art. 5, viene comminata la pena di morte o i lavori for-

zati a vita (o, in caso di impedimento fisico ai lavori, l'ergastolo) o i lavori forzati (e, in caso di impedimento, la reclusione) per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni: pena consimile a quest'ultima viene erogata per i reati di cui al 2. cpv. dell'art. 1 ed agli artt. 6 e 7. Il reato previsto dall'art. 2 è punito con l'arresto da due a dieci anni; quell'elencati all'art. 3, al 1. cpv. dell'articolo 4, al 2. cpv. dell'art. 7 e a 1. cpv. dell'art. 8, con la reclusione fino ai 5 anni; quelli di cui all'art. 4 2. cpv., con l'arresto fino ai 5 anni. Seguono sempre quali pene accessorie, la perdita dell'impiego e la sospensione dai diritti politici, l'espulsione, quando si tratti di stranieri, e eventualmente, il divieto di soggiorno in date località, nel caso di cittadini; inoltre, la confisca dei beni intera nel caso dei reati di cui al 1. cpv. dell'art. 1, intera o parziale negli altri casi.

L'art. 11 affida ad un collegio speciale, formato di 5 membri dei singoli tribunali del popolo stabiliti nelle sedi delle Corti d'Appello, la competenza sui reati specificati dalla legge. Il presidente e il vicepresidente del collegio sono nominati dal Ministro di Giustizia, che li sceglie fra i giudici del tribunale del popolo; i membri e i sostituti del collegio sono designati dai quattro partiti maggiori.

RISULTATI DELLE ELEZIONI P

CIRCOSCRIZIONI	SEGGI	TOTALE DEI VOTI VALIDI DI TUTTE LE LISTE	VOTI E SEGGI														
			D. C.			P. S. I.			P. C. I.			U. D. N.			U. Q.		
			VOTI	% sul totale	Seggi	VOTI	% sul totale	Seggi	VOTI	% sul totale	Seggi	VOTI	% sul totale	Seggi	VOTI	% sul totale	Seggi
I	28	1.352.367	448.220	33,7	9	411.073	30,5	9	313.539	23,2	6	72.254	5,3	1	33.221	2,5	
II	18	807.186	312.682	38,8	7	192.288	23,8	4	135.162	16,7	3	46.077	5,7	1	13.533	1,7	
III	20	920.876	298.275	32,4	6	238.314	25,9	5	262.707	28,6	5	38.970	4,2	—	25.232	2,8	
IV	36	1.698.530	564.641	33,2	12	540.151	31,8	12	404.147	23,7	9	44.102	2,5	—	64.005	3,6	
V	14	671.313	305.869	45,5	6	228.385	34,1	5	84.783	12,6	1	17.833	2,7	—	—	—	
VI	18	745.228	365.966	49,1	9	175.994	23,5	4	104.531	14	2	26.800	3,6	—	23.960	3,3	
VII	10	452.717	138.849	30,8	3	142.273	31,4	3	123.003	27	2	20.483	4,5	—	—	—	
VIII	5	223.096	128.335	57,5	3	61.601	27,7	1	18.088	8,1	—	4.201	1,9	—	—	—	
IX	29	1.174.757	601.317	51,4	15	330.686	28,2	8	155.256	13,2	4	33.702	2,8	—	29.536	2,5	
X	16	654.669	304.621	46,4	7	155.739	23,7	4	99.348	15,1	2	14.722	2,2	—	—	—	
XI	12	552.058	263.371	47,7	6	171.111	31	4	69.117	12,6	1	10.152	1,8	—	14.926	2,7	
XII	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIII	24	1.101.297	202.022	18	4	300.750	27,4	7	420.573	38,2	9	20.936	2	—	34.911	3,2	
XIV	20	907.835	266.587	29,4	6	262.766	28,9	6	334.170	36,7	7	13.253	1,4	—	15.485	1,7	
XV	14	693.692	194.018	28,1	4	159.753	23,2	3	247.798	35,6	5	18.558	2,6	—	36.484	5,2	
XVI	15	641.771	208.373	32,5	5	130.066	20,3	3	182.808	28,4	4	12.948	2	—	19.882	3,1	
XVII	10	460.346	103.792	22,4	2	103.671	22,4	2	175.056	38,2	4	9.357	2	—	19.431	4,2	
XVIII	17	699.638	213.698	30,4	5	131.651	18,9	3	152.674	21,9	3	21.186	3	—	36.898	5,3	
XIX	12	462.204	133.311	28,8	3	96.881	20,9	2	116.132	25,2	3	12.153	2,6	—	22.669	4,9	
XX	33	1.394.052	451.841	32,5	11	148.868	10,6	3	197.359	14,2	4	98.870	7,1	2	97.685	7	
XXI	16	583.820	252.672	43,3	7	77.637	13,3	2	67.003	11,5	1	34.436	5,9	1	26.869	4,6	
XXII	9	329.001	135.408	41,2	4	24.563	7,5	—	14.619	4,5	—	86.902	26,5	2	37.395	11,3	
XXIII	30	1.028.523	363.053	35,4	11	67.126	6,6	2	86.194	8,4	2	210.468	20	6	129.796	12,7	
XXIV	15	522.802	151.898	29	4	40.573	7,6	1	35.134	6,7	1	98.539	18,9	3	52.073	10	
XXV	21	797.267	253.427	32	7	97.191	12,1	2	146.487	18,3	4	59.969	7,5	1	139.410	17,4	
XXVI	15	540.247	187.304	34,7	5	46.282	8,6	1	49.614	9,2	1	79.132	14,6	2	—	—	
XXVII	7	256.156	80.094	31,2	2	41.626	16,3	1	33.360	13	1	58.509	22,8	1	22.026	8,6	
XXVIII	24	799.993	274.094	34,3	8	88.441	11	2	97.092	12,1	3	102.341	12,8	3	63.030	8	
XXIX	27	986.651	360.587	36,5	10	106.075	10,7	3	63.966	6,5	1	146.169	14,8	4	89.645	9,1	
XXX	26	925.876	282.150	30,5	8	126.623	13,6	3	86.925	9,4	2	113.259	12,2	3	96.688	10,4	
XXXI	14	526.696	216.385	41	6	46.591	8,8	1	66.077	2,5	1	33.336	6,4	—	65.128	12,4	
XXXII	1	42.216	20.348	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALI **	556	22.952.880	8.083.208	35,2	195	4.744.749	20,7	106	4.342.722	18,9	91	1.559.417	6,8	30	1.209.918	5,3	
SEGGI OTTENUTI NEL COLLEGIO NAZIONALE					12			9			13		11				
SEGGI OTTENUTI IN TOTALE					207			115			104		41				

1) Partito Contadini d'Italia: 15.392 — 2) P. Cont. d'Italia: 70.724 (1 seggio), Part. Comunista Internazionalista: 3.258 — 3) Union P. Contadini d'Italia: 7.103 — 6) P. Comunista Intern.: 2.452 — 7) P. Liberale italiano: 4.052 — 8) Unione Dem. Indip. Lavoro e Dem. Ind. Lavoro e Libertà: 2.242, Lega Pacifista Italiana: 2069, P. Repubblicano Socialista: 3.611; Mov. Naz. Ricostruzione: 4.605; Italiano: 3.009, Alleanza Monarchica Italiana 30.505, Unione Naz. Sinistrati Guerra: 612, P. di Unione Nazionale: 573, Confederazione P. del Reduce Italiano: 5.203; P. Contadini d'Italia: 3.265; Unione Democratica Indipendente Lavoro e Libertà: 24.266 — 12) Union i.374, Mov. Naz. Ricostruzione: 3.635, Mov. Indipendenza Sicilia: 2.943, Mov. Lavoratori indip.: 4.434, Concentr. Naz. Combattenti certà e Indipendenti per la difesa degli interessi del Mezzogiorno: 4.212, P. Repubblicano Autonomista: 684, Mov. Garibaldino A Nazionale: 10.454 — 15) Unione Naz. Sinistrati Guerra: 1.220, P. Reduce Italiano: 13.274, Alleanza Repubblicana Italiana: 29.023, nisti Italiani Indipendenti: 1.776, Alleanza Repubblicana: 5.340, Indipendenti: 5.781 — 18) Combattenti Reduci e Partigiani: 8.690, 14.084, Mov. Indipendenza Sicilia: 92.155 (2 seggi), Indipendentisti siciliani di sinistra: 5.699 — 20) Conc. Naz. Combattenti Redu ne: 78.543 (2 seggi), Lega Sarda: 10.486 — 22) Fronte Democratico Progressista Repubblicano: 21.868 (1 seggio).

** I seggi assegnati sono 556 anziché 573 in quanto le elezioni non si sono svolte nella Venezia Giulia e nell'Alto Adige.

RISULTATI DEFINITIVI DEL REFERENDUM

CIRCOSCRIZIONI	REPUBBLICA		MONARCHIA	
	VOTI	%	VOTI	%
I Torino, Novara, Vercelli	803.029	60	538.466	40
II Cuneo, Alessandria, Asti	412.512	52	381.007	48
III Genova, Imperia, La Spezia, Savona	633.601	69	283.819	31
IV Milano, Pavia	1.153.027	68,1	541.872	31,9
V Como, Sondrio, Varese	422.722	63,5	241.923	36,5
VI Brescia, Bergamo	401.228	53,7	345.437	46,3
VII Mantova, Cremona	304.275	67,2	148.853	32,8
VIII Trento, Bolzano	192.204	85	33.946	15
IX Verona, Padova, Vicenza, Rovigo	647.464	56,2	504.273	43,8
X Venezia, Treviso	403.329	61,6	252.478	38,4
XI Udine, Belluno	339.183	63	198.388	37
XII Trieste e Venezia Giulia, Zara	—	—	—	—
XIII Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì	880.426	80,5	212.723	19,5
XIV Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	646.978	72,9	241.745	27,1
XV Firenze, Pistoia	487.133	71,6	193.566	28,4
XVI Pisa, Livorno, Lucca, Apuania	456.164	70	194.821	30
XVII Siena, Arezzo, Grosseto	338.165	73,8	119.984	26,2
XVIII Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno	499.087	70	213.396	30
XIX Perugia, Terni, Rieti	335.835	66,5	168.610	33,5
XX Roma, Viterbo, Latina, Frosinone	713.875	49,1	745.845	50,9
XXI L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo	287.322	46,8	325.267	53,2
XXII Benevento, Campobasso	103.969	29,9	241.361	70,1
XXIII Napoli, Caserta	241.844	21,1	903.191	78,9
XXIV Salerno, Avellino	152.570	26,8	415.641	73,2
XXV Bari, Foggia	320.867	38,6	509.476	61,4
XXVI Lecce, Brindisi, Taranto	148.872	24,8	449.299	75,2
XXVII Potenza, Matera	108.321	40,5	158.115	59,5
XXVIII Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria	339.161	39,8	512.627	60,2
XXIX Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna	329.226	32	708.861	68
XXX Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	379.951	38,9	595.488	61,1
XXXI Cagliari, Sassari, Nuoro	206.939	39	321.305	61
XXXII Val d'Aosta	28.630	64,3	16.506	35,7
<i>Totale</i>	12.717.909	54,2	10.719.289	48,8
Contestazioni				
voti da aggiungere		18		25
voti da sottrarre		4		30
TOTALE	12.717.923		10.719.284	

LE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 22 giugno corrente, pubblica il decreto legislativo n. 511 in data 31 maggio 1946, riguardante le *guarentigie della Magistratura*.

Il decreto non ha, come fine precipuo, quello di determinare la posizione istituzionale della Magistratura né di dar vita ad un nuovo ordinamento giudiziario, essendo queste materie di competenza, rispettivamente, dell'Assemblea Costituente e dei futuri organi legislativi ordinari.

Il decreto in parola si propone invece due obiettivi più limitati ma non per questo meno importanti: da una parte, eliminare dal sinora vigente ordinamento giudiziario (R. D. 30 gennaio 1941, n. 12) quelle disposizioni introdotte dal governo fascista che più menomano l'indipendenza della Magistratura; dall'altra, rafforzare ed assicurare questa indipendenza contro ogni possibile attentato di influenze esterne.

Il decreto consta di tre titoli riguardanti, rispettivamente, le guarentigie della Magistratura (inamovibilità dalla sede e dalla carica, Consigli giudiziari e Consiglio superiore della Magistratura), la disciplina della Magistratura (sorveglianza e disciplina dei magistrati, tribunali disciplinari e procedimenti disciplinari), e disposizioni varie e transitorie (funzioni del P. M., ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti, promozioni al grado 3°, ecc.).

L'argomento della *inamovibilità dalla sede*, è trattato dall'art. 2. In base ad esso l'inamovibilità è estesa, innovando rispetto all'attuale ordinamento, anche ai giudici e pretori con meno di tre anni di grado. Inoltre la garanzia dell'inamovibilità non consiste più nella necessità di un parere, non vincolante, da richiedersi dal Ministro al Consiglio superiore della Magistratura per il trasferimento di un magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, ma consiste invece nella necessità del parere, *vincolante*, dello stesso Consiglio. Con detto articolo la garanzia della inamovibilità è estesa anche ai magistrati di grado superiore al quarto, mentre ai magistrati del P. M. è estesa la guarentigia sinora attribuita ai magistrati inamovibili e cioè la necessità, per il loro trasferimento, di un parere, *non vincolante*, del Consiglio superiore.

Dalla inamovibilità dalla sede — che in teoria andrebbe riconosciuta a tutti gli incaricati di funzioni giudiziarie, poiché essa è una guarentigia concessa alla funzione obiettivamente considerata e non alla persona del giudice — restano esclusi gli udi-

tori e gli aggiunti giudiziari; i primi, dato il carattere revocabile dell'incarico da essi esercitato, i secondi in considerazione del fatto che se anche essi godessero di tale guarentigia sarebbe assai limitato il numero dei magistrati con cui ricoprire le sedi giudiziarie non ambite e per cui occorre una maggiore esperienza di quella dell'uditore. Resta così al Ministro la facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, oltre gli uditori, anche gli aggiunti giudiziari.

Per attuare concretamente il principio della inamovibilità, regolato dal citato art. 2, viene soppresso l'art. 22 dell'Ordinamento giudiziario, in base al quale magistrati inamovibili, in deroga al principio della inamovibilità, potevano essere applicati, per la durata di un anno, a sedi vacanti per cui non fosse possibile provvedere altrimenti. Tuttavia, in considerazione di esigenze contingenti, l'art. 12 del decreto prevede che, in via transitoria e limitatamente ai magistrati di grado inferiore al quarto, tali « applicazioni » possano essere ancora disposte sino al 31 dicembre 1947.

L'*inamovibilità dalla carica* è oggetto dell'art. 3, in base al quale un magistrato, previo parere conforme del Consiglio superiore, può essere dispensato da servizio solamente qualora per qualsiasi infermità non possa adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio. Per gli uditori la dispensa dal servizio avviene su parere del Consiglio giudiziario, parere che tuttavia è vincolante solo nel caso che si tratti di uditori con funzioni giudiziarie. Contro il parere del Consiglio giudiziario, Ministro e interessato possono proporre ricorso, che ha effetto sospensivo, al Consiglio superiore della Magistratura.

Tutti i magistrati sono poi collocati a riposo col raggiungimento del 70. anno di età (art. 5).

Una innovazione sostanziale è apportata, dal decreto in parola, per quanto riguarda i Consigli giudiziari presso le Corti di appello (art. 6) ed il Consiglio superiore della Magistratura (artt. 7 e 8); con l'introduzione dell'elettività dei membri dei due consessi.

All'elezione dei primi cinque membri (dei quali due supplenti) che compongono, oltre il Primo presidente della Corte, con funzioni di presidente, ed il procuratore generale, il Consiglio giudiziario, partecipano tutti i magistrati del distretto. Gli eletti durano in carica due anni.

All'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, composto del Primo Presidente della Corte Suprema, che lo presiede, del Pro-

curatore generale presso la stessa e di undici membri effettivi e sei supplenti, (dei quali 12 appartenenti al ramo giudicante e 5 al ramo inquirente), provvedono, attuando così un sistema elettivo di doppio grado, i Consigli giudiziari presso le varie Corti d'appello. Fanno altresì parte del Consiglio, cinque magistrati della Cassazione e cinque in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero. Gli eletti durano in carica due anni.

Il Consiglio superiore si divide in tre sezioni, ciascuna di sette componenti (artt. 11 e 12). La prima, presieduta dal Primo presidente della Cassazione, dà il parere per la promozione di magistrati al grado di Primo presidente di Corte di appello (ed equiparati) ed è competente altresì per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione. La seconda sezione, presieduta anch'essa dal Primo presidente della Suprema Corte, procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione (e parificati) e dà parere per i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Cassazione (e parificati). La terza sezione, presieduta dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, procede agli scrutini per le promozioni in appello e dà pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice (e parificati).

Le sezioni unite del Consiglio Superiore, provvedono sui ricorsi avverso le deliberazioni delle sezioni semplici nei casi ammessi dalla legge.

Nella materia riguardante la disciplina della Magistratura, il decreto ripristina principi già accolti negli ordinamenti prefascisti, quali la attribuzione ai Presidenti dei Tribunali, anziché al P. M., della sorveglianza sui pretori e conciliatori (art. 14), il carattere deliberativo delle pronunzie dei collegi disciplinari (art. 22), il ripristino della giurisdizione disciplinare dei consigli giudiziari e l'elettività dei componenti i tribunali disciplinari. Importanti sono le norme (artt. 22 e 26) riguardanti i tribunali disciplinari, che sono di due ordini: il Consiglio giudiziario, costituito quale tribunale disciplinare e di cui fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei Presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte e la Corte disciplinare, composta del Primo presidente della Cassazione e di otto componenti eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio superiore della Magistratura.

Al Consiglio giudiziario compete la giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado non superiore a giudice od equiparato; alla Corte di disciplina compete invece la giuri-

(continuazione a pag. 32)

La scuola negli U. S. A.

Non esiste negli Stati Uniti una organizzazione scolastica unica, in quanto le scuole dipendono dai singoli stati. Non è quindi possibile parlare di amministrazione centrale della pubblica istruzione. Dipendono infatti dal Governo federale soltanto i seguenti organismi: 1) l'*American Council of Education*, istituito nel 1918 nel quale sono rappresentate un gran numero di associazioni culturali e università; 2) il *Board of Education*, con a capo un commissario (*Commissioner of Education*), i cui compiti, sono semplicemente di statistica, osservazione e informazione; 3) il *Federal Board for Vocational Education*, alle dipendenze del *Commissioner of Education*, che ha per compito l'assistenza finanziaria alle scuole professionali.

Esistono in tutto il territorio degli Stati Uniti circa sei grandi organizzazioni indipendenti, formate da professori universitari e medi, libere da ogni controllo governativo, ognuna delle quali rappresenta un gruppo di Stati. Sono queste organizzazioni che stabiliscono una certa uniformità tra gli ordinamenti scolastici dei vari Stati, in quanto decidono su alcune questioni, come i corsi obbligatori che gli studenti devono seguire, il grado di cultura degli insegnanti, ecc.

Comunque, ognuno dei 48 Stati ha facoltà di stabilire gli ordinamenti scolastici secondo criteri propri. Così si hanno Stati, come la Louisiana e in genere quelli del Sud-Est, in cui l'organizzazione presenta un notevole accentramento (programmi, esami ed ispettori statali; libri di testo per le scuole elementari pubblicati dallo Stato, e libri per le scuole medie approvati dallo Stato), e Stati in cui il decentramento è massimo, al punto che ogni città o villaggio elegge la sua autorità scolastica. In quest'ultimo caso, che è di gran lunga il più frequente, è chiaro che le differenze tra scuola e scuola, soprattutto per la mancanza di esami di Stato, sono rilevanti.

Il finanziamento delle scuole è anch'esso in funzione del più o meno grande decentramento. Così possono contribuire ad esso sia le tasse percepite dallo Stato, sia le tasse locali, in varia misura.

È tuttavia possibile orientarsi nella grande varietà di istituzioni, per il fatto che gli ordinamenti scolastici dei vari Stati presentano due caratteristiche fondamentali in comune, l'una di natura organizzativa, l'altra di natura più strettamente didattica.

La caratteristica organizzativa è che i tre gradi attraverso le quali si svolge l'educazione e cioè educazione primaria, secondaria e supe-

riore, comprendono quasi dappertutto i seguenti tipi di scuole: scuole elementari, *junior high schools* e *senior high schools* (scuole secondarie), Università e *Colleges* (scuole superiori).

La caratteristica didattica consiste nel fatto che, generalmente, l'educazione di carattere generale, non specializzata, dura molto a lungo, di modo che la specializzazione risulta assai ritardata.

Sulla scorta di queste caratteristiche generali, passiamo ora ad esaminare i vari ordini di scuole.

Istruzione elementare

L'istruzione elementare, gratuita ed obbligatoria, comincia a 6 anni. Fino a non molti anni or sono, la scuola elementare durava 8 anni. Ora invece essa dura, quasi dappertutto, 6 anni. Di conseguenza, la scuola media, che era di 4 anni in corrispondenza della scuola elementare di 6, ha attualmente allungato il suo corso fino a 6 anni.

Dal punto di vista didattico, si cerca in genere di sviluppare la personalità dell'allunno, favorendo tutti i procedimenti di autoespressione.

Istruzione secondaria

L'istruzione secondaria, in conseguenza della riduzione dell'istruzione elementare da 8 a 6 anni, ha allungato la sua durata da 4 a 6 anni.

Le scuole secondarie sono generalmente divise in *junior high schools* e *senior high schools*.

a) — Junior high school.

La possiamo considerare una scuola media unica, dato che è l'unica scuola alla quale si possa accedere dopo le elementari. Dura 3 anni ed è, come la elementare, gratuita ed obbligatoria.

Le materie d'insegnamento si dividono in obbligatorie e facoltative.

Le materie obbligatorie sono l'inglese, la matematica e le cosiddette scienze sociali (queste ultime comprendono le seguenti materie riunite in unico insegnamento: storia, geografia, scienze politiche ed economiche).

Le materie facoltative sono generalmente: scienze (nozioni elementari di fisica, chimica, biologia), lavoro manuale (costruzione di giocattoli o di oggetti di utilità pratica, generalmente in legno), economia domestica, musica (si possono scegliere sia gli strumenti, sia i tipi di musica, cioè strumentale, orchestrale, vocale o corale; vi sono anche dei corsi di critica musicale), arte, dattilografia e, nell'ultimo anno, latino e lingue straniere.

In genere, si richiede che il corso di scienze sia frequentato per almeno un anno. Lo stesso dicasi per i

corsi d'arte (disegno, pittura, scenografia, ecc.). Si richiede anche, di solito, che i ragazzi frequentino i corsi di lavoro manuale e le ragazze i corsi di economia domestica.

b) — Senior high school.

Questa scuola è gratuita e dura 3 anni. L'insegnamento che vi viene impartito è ancora di cultura generale; non vi sono quindi delle *senior high schools* specializzate. Soltanto nelle grandi città industriali esistono le *technical high schools* che impartiscono un insegnamento a carattere spiccatamente professionale.

Anche le *senior high schools* hanno molti insegnamenti facoltativi i quali in genere si differenziano da quelli delle *junior high schools* per la maggiore quantità e specializzazione. A proposito degli insegnamenti facoltativi, bisogna notare che essi, appunto per la loro varietà, danno la possibilità all'allunno, in una scuola di istruzione generale, quale è l'*high school*, di manifestare e coltivare le proprie attitudini e inclinazioni, in vista dei futuri corsi universitari.

Le materie facoltative nelle *senior high schools* sono di solito le seguenti: materie letterarie (latino, qualche volta greco, francese, spagnolo, tedesco); materie scientifiche (corsi superiori di matematica, fisica, chimica, botanica, zoologia), storia, sociologia, musica, materie artistiche, economia domestica, lavoro manuale (che è più complesso di quello delle *junior high schools*), ecc.

Le *junior* e le *senior high schools* hanno i seguenti elementi in comune: l'attività scolastica è fiancheggiata dall'attività di circoli studenteschi di varia natura, diretti dagli studenti stessi con l'assistenza di un professore (ci sono circoli per le conversazioni nelle lingue straniere, circoli filodrammatici, circoli per la discussione degli avvenimenti del giorno, circoli fotografici, ecc.); l'educazione fisica è obbligatoria e ad essa sono dedicate in genere due lezioni settimanali; gli esami hanno generalmente assai poca importanza: per il passaggio da una scuola inferiore a una superiore, lo studente deve sostenere un'esame nella scuola da lui frequentata, davanti agli stessi professori con i quali ha studiato e quando questa scuola lo dichiara idoneo al passaggio, lo studente non deve subire altre prove.

Junior College

Alla *senior high school* segue il *Junior College*, della durata di due anni. Il *junior College* o è una istituzione a parte, o è aggregato ad una *senior high school*, venendo in tal caso considerato come parte in-

tegrante dell'istruzione secondaria, oppure infine fa parte del sistema universitario, di cui costituisce il primo biennio.

Nel *Junior College* l'istruzione è ancora a carattere generale, con materie obbligatorie e facoltative.

Istruzione superiore

L'istruzione superiore è impartita nei *colleges* (*junior* e *senior college*) e nelle Università. Le differenze tra gli uni e le altre non sono grandi e si riducono sostanzialmente al fatto che le Università, specialmente nel secondo biennio, hanno un maggior numero di corsi di specializzazione, ed hanno una grande sovrastruttura di Istituti che preparano al lavoro professionale di alta qualifica. Comunque, gli studenti hanno ampia possibilità di passare da un *College* ad una Università e viceversa.

Gli studi superiori comprendono due gradi: l'*undergraduate work* e il *graduate work*.

L'*undergraduate work* si svolge nei 4 anni di *College* o di Università e al termine di esso, dopo aver superato degli esami scritti, lo studente è dichiarato *Bachelor of Art*, o *Bachelor of Sciences* o *Bachelor of Education*. L'istruzione è ancora di carattere generale, tuttavia nell'ultimo biennio (specialmente nelle Università) gli studenti ricevono un certo grado di cultura specializzata per mezzo dei corsi facoltativi: così ci si può specializzare in lingue classiche, in lingue romanze, in inglese, in matematica, in fisica, in biologia, in scienze sociali, in pedagogia, in musica, arte ecc.

E' comunque da tener presente che la specializzazione durante l'*undergraduate work* non ha carattere professionale, ma rimane sul terreno che potremo dire di scienza pura.

Esistono viceversa alcuni *Teacher's Colleges* e *Agricultural Colleges*, che danno una preparazione a carattere nettamente professionale perchè rilasciano l'abilitazione all'insegnamento elementare e il diploma di specializzazione agricola.

Il *graduate work* si inizia dopo aver ottenuto il titolo di *Bachelor* negli istituti superiori aggregati alle Università, nei quali ha luogo la specializzazione professionale vera e propria. Ci sono così gli istituti di ingegneria, di medicina, di odontoiatria, di giurisprudenza ecc. La durata di questi corsi è variabile dai 3 ai 4 anni e può ridursi anche a meno, se lo studente abbia raggiunto una buona specializzazione durante l'*undergraduate work* (così il corso di ingegneria può ridursi a 2 anni, se lo studente ha una buona preparazione di matematica e fisica). Al termine dei corsi, si ottiene il dottorato, dopo il quale bisogna sostenere un esame di Stato che abilita alla professione.

Le Università rilasciano inoltre i

Il Decreto n. 1 della Repubblica Italiana

(continuazione da pag. 7)

giudiziarie recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Gli altri atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato, recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dopo il 10 giugno 1946 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato.

Fino a quando l'Assemblea Costituente non avrà approvato il nuovo emblema dello Stato e fino a quando gli uffici non siano provvisti dei sigilli formati in base all'emblema stesso, sono usati i sigilli attualmente esistenti.

tre titoli di *Doctor of Philosophy*, *Doctor of Jurisprudence* e *Doctor of Education*, che sono i più alti titoli accademici degli Stati Uniti e che sono generalmente presi da pochi studenti. Per il titolo di *Doctor of Philosophy* lo studente deve presentare una dotta tesi basata sulle proprie ricerche svolte durante un minimo di 3 anni di lavoro universitario. Questo titolo è generalmente preso dagli insegnanti delle scuole secondarie.

Infine, un altro titolo rilasciato dalle Università e anche da alcuni *Colleges* è quello di *Master of Art*, dopo uno o due anni di studi superiori. Tale titolo è generalmente richiesto per gli insegnanti delle scuole secondarie, i quali, per ottenerlo, devono, da una parte, avere la specializzazione in quella disciplina che insegneranno, dall'altra, aver seguito per almeno un anno dei corsi di psicologia e pedagogia.

I *Colleges* e le Università possono essere sia privati che statali. Quelli privati sono in gran maggioranza; comunque, ogni Stato ha almeno una Università pubblica. I *Colleges* e le Università private hanno fondi propri esenti da ogni controllo statale e sono amministrate da comitati chiamati *Board of Trustees*.

E' consentito, fino ad esaurire delle scorte, l'uso delle carte-v degli stampati e dei moduli già stenti.

Art. 8. - Fino a quando non ga diversamente deliberato dal sembla Costituente, la bandiera zione è formata da un drappo tangolare distinto verticalmente tre sezioni eguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso.

Il drappo deve essere alto terzi della sua lunghezza, e colori vanno distribuiti nell'anzidetto, in guisa che il verde aderente all'inferitura.

Art. 9. - Fino a quando non no state stabilite ed applicate nuove formule di giuramento di dipendenza della mutata f istituzionale dello Stato, gli c ghi derivanti dal giuramento stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dai dipendenti civili e tari dello Stato e dalle person caricate di pubbliche funzioni tendono assunti verso lo Stato.

Ove occorra prestare o rinn il giuramento, esso sarà pre omettendo nelle formule vi ogni accenno alla forma mona ca dello Stato.

Art. 10. - Nelle denominazio uffici, commissioni, corpi, ent istituti pubblici, è abolita ogni lificazione riferentesi alla f monarchica dello Stato.

La stessa norma si applica intitolazione degli atti e delle blicazioni di carattere ufficiale.

La collezione ufficiale delle e dei decreti assume la denon zione di *Raccolta ufficiale delle gi e dei decreti della Reput italiana*.

La *Gazzetta Ufficiale* assum denominazione di *Gazzetta Uff della Repubblica italiana*.

Art. 11. - Con successivi de saranno emanate le norme int tive e le altre disposizioni occo ti per l'attuazione del presente creto.

Art. 12. - Il presente decreto tra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ciale*.

Il presente decreto, munito sigillo dello Stato, sarà inserito la *Raccolta ufficiale delle leggi decreti della Repubblica italiana* fatto obbligo a chiunque spet osservarlo e di farlo osservare me legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 gi 1946.

Nazionalizzazione in Polonia

La legge promulgata dal Governo polacco in data 3 gennaio 1946, sulla nazionalizzazione delle principali branche dell'economia nazionale, decreta un largo passaggio di proprietà delle imprese industriali da privati allo Stato, al fine di favorire la ricostruzione economica su base pianificata, e migliorare le condizioni generali di vita.

Le imprese colpite dalla legge, si distinguono in industrie che divengono proprietà dello Stato o di persone giuridiche polacche di diritto pubblico, senza alcun indennizzo, e industrie ai cui proprietari spetta un risarcimento. Della prima categoria fanno parte le imprese industriali, minerarie, bancarie, di trasporto, di assicurazioni e commerciali appartenenti al Reich tedesco o alla ex città libera di Danzica, a loro cittadini, a collaborazionisti, a persone giuridiche tedesche, eccettuate quelle di diritto pubblico; queste ultime passano alle persone giuridiche polacche corrispondenti. Un'eccezione alle norme, viene fatta per quelle imprese che furono requisite od occupate dalle autorità occupanti.

Passano invece allo Stato dietro indennizzo tutte le imprese minerarie e industriali che presentano rilevante importanza nel campo economico nazionale. La legge le enumera e specifica nelle seguenti: le miniere e le imprese minerarie; l'industria del petrolio e affini; l'industria elettrica e del gas; le società per l'acqua, di portata maggiore dei servizi comunali; le fonderie, l'industria bellica, le officine del coke; gli zuccherifici e le raffinerie, le birrerie (con capacità produttiva annuale superiore a 15.000 hl.); le imprese per la produzione dell'alcool; i mulini, con capacità di macinazione superiore a 15 tonn. di grano al giorno; i frantoi; le installazioni frigorifere; la grande e media industria tessile; la industria poligrafica e tipografica.

Oltre alle industrie comprese nelle suddette categorie, passano allo Stato tutte le imprese di trasporto e di telecomunicazione e tutte le imprese che abbiano la capacità di occupare più di cinquanta operai per turno.

Restano escluse dal campo di applicazione delle norme le imprese di costruzione, e in generale tutta l'industria appartenente ad organizzazioni dipendenti da collettività autonome, da unioni intercomunal, da cooperative o leghe di cooperative.

Viceversa, anche imprese che non siano incluse nelle categorie elencate dalla legge, possono essere reclamate in proprietà dallo Stato, qualora esso consideri che ciò sia utile ai fini dell'economia nazionale.

La creazione di nuove imprese che rientrino nelle categorie oggetto delle disposizioni della legge, è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro competente.

Riguardo alla maniera di amministrare le imprese nazionalizzate lo Stato potrà farlo direttamente, ovvero trasferire la conduzione a enti o cooperative. Delibererà a questo proposito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato e del Comitato che viene costituito in base

all'art. 5 della legge sulla nazionalizzazione; questo comitato comprende rappresentanti dei Ministeri delle Finanze, dell'Industria, della Pubblica Amministrazione, dell'Approvvigionamento e del Commercio, dell'Agricoltura, del Lavoro, oltre ai delegati dell'Ufficio centrale di pianificazione, della Cooperazione e dell'Associazione di mutuo soccorso tra gli agricoltori, ed ha il compito di presentare al Consiglio dei Ministri progetti per il trasferimento delle imprese nazionalizzate ad enti autonomi locali o a cooperative.

La legge fissa come criterio cui il Consiglio dei Ministri dovrà uniformarsi per l'assegnazione di imprese a cooperative ed enti autonomi, la considerazione degli interessi essenziali della cooperazione e delle funzioni economiche che sono più strettamente legate alla cooperazione.

Le imprese che passano in proprietà dello Stato o di persone giuridiche po-

Comités d'entreprise in Francia

Uno degli ultimi atti della precedente Costituente francese, è stata la votazione di un progetto di legge che modifica l'ordinanza del 22 febbraio 1945 sulla istituzione dei «Comités d'entreprises».

La nuova legge risponde allo scopo di estendere le attribuzioni dei Comitati. Infatti, questi organi di collaborazione tra le maestranze e i datori di lavoro debbono essere costituiti in tutte le imprese industriali e commerciali, nelle società civili di natura diversa da quelle industriali e commerciali, nelle professioni liberali, nei sindacati professionali e in tutte le associazioni che abbiano almeno 50 dipendenti. Decreti ministeriali stabiliranno le categorie d'impresa, tra quelle occupanti meno di 50 persone, per le quali sarà creato il Comitato. Rispetto alla precedente ordinanza, vediamo che il numero dei lavoratori a partire dal quale la costituzione del Comitato è obbligatoria, viene ed essere ridotto da 100 a 50. Inoltre, l'obbligo viene esteso agli uffici pubblici e ministeriali, alle professioni liberali, alle società civili, ai sindacati professionali, alle associazioni di ogni genere, che prima ne rimanevano escluse.

In ordine economico, le attribuzioni del Comitato sono le seguenti:

1) Studiare i suggerimenti formulati dalla direzione e dal personale (mentre l'ordinanza del 1945 si riferiva solo ai suggerimenti del personale) allo scopo di accrescere la produzione e migliorare il rendimento dell'impresa.

2) Proporre le ricompense che ritiene meritate ai lavoratori che, per la loro iniziativa e per le loro proposte, abbiano apportato una collaborazione particolarmente utile alla azienda.

3) Essere obbligatoriamente consultato sulle questioni che interessano l'organizzazione, la gestione e l'andamento generale dell'impresa (la nuova legge stabilisce l'obbligo, mentre prima si parlava solamente di in-

lacche di diritto pubblico, sono trasferite unitamente ai loro patrimoni, mobiliari e immobiliari, e ai vari diritti connessi. Inoltre, le imprese sono rese libere da obbligazioni aventi origine da vincolo creato dall'ingaggio di mano d'opera e dalla responsabilità di atti illeciti.

Riguardo all'indennizzo, la legge stabilisce che esso verrà saldato entro un anno dalla notifica ufficiale fatta al proprietario, e sarà dato in titoli, salvo casi eccezionali in cui sarà versato in contanti. L'ammontare dell'indennizzo verrà fissato da commissioni apposite, la cui costituzione sarà stabilita nei suoi dettagli da un decreto del Consiglio dei Ministri. Nel determinare l'ammontare dell'indennizzo saranno presi in considerazione la diminuzione generale del valore del patrimonio nazionale, gli investimenti fatti dopo il 1939, le circostanze particolari che hanno influenza sul valore dell'impresa.

Particolari pene (fino a 5 anni di reclusione, e 10.000.000 di zlotys di multa) sono decretate per chi cerca in qualsiasi modo di sottrarre l'impresa di sua proprietà alla nazionalizzazione.

formazioni che il Comitato doveva ricevere).

4) Essere al corrente dei profitti realizzati, e avanzare proposte riguardo alla loro destinazione. Questo, in tutte le imprese, mentre precedentemente l'attribuzione era valida solamente per i comitati funzionanti nelle società anonime.

Inoltre, la nuova ordinanza fa rientrare nella competenza dei comitati la questione dei salari, che prima non era trattata.

Importanti modifiche sono state altresì apportate in materia di società.

Quando l'impresa è costituita nella forma di società anonima, la direzione è tenuta a comunicare al Comitato il conto dei profitti e delle perdite, il bilancio annuale, il rapporto dei sindaci, prima di presentare tali documenti all'assemblea generale degli azionisti.

Il Comitato può convocare i sindaci, chiedere spiegazioni sulle varie parti dei documenti e sulla situazione finanziaria, formulare osservazioni che saranno obbligatoriamente trasmesse all'assemblea generale unitamente al rapporto del consiglio di amministrazione.

Ai termini dell'art. 3 della vecchia legge, ora abrogata, uno dei sindaci doveva essere scelto dall'assemblea generale degli azionisti in base a una lista compilata dal Comitato, e comprendente i nominativi di tre sindaci graditi alle corti di appello e appartenenti all'ordine dei revisori.

Il nuovo testo prevede che il Comitato può farsi assistere, nel corso della riunione dedicata all'esame dei documenti, da un revisore scelto nell'ambito di ciascuna corte d'appello, per decreto del Ministro del Lavoro e del Guardasigilli, su proposta del procuratore generale. Questo esperto è retribuito dall'impresa; egli ha diritto di prendere visione di tutti i registri enumerati nel codice commerciale.

(continuazione a pag. 32)

LE COMMISSIONI DI STUDIO

... per la riorganizzazione dello Stato

La commissione di studio per la riorganizzazione dello Stato ha concluso in questi giorni i suoi lavori. Le relazioni relative ai vari argomenti sui quali vertevano le indagini e gli studi dei commissari sono in corso di pubblicazione e prossimamente, pertanto, uscirà un volume contenente il testo integrale di tutte le relazioni definitive corredate da una prefazione del presidente della Commissione prof. Forti e da una introduzione del segretario generale prof. Ambrosino. A complemento delle notizie pubblicate nei fascicoli 5/1945, 4 e 7/1946, diamo un sommario resoconto dell'attività svolta dalle singole sottocommissioni nella fase conclusiva dei loro lavori.

I. - PROBLEMI COSTITUZIONALI

La Sottocommissione ha presentato le seguenti relazioni definitive, precedute da una introduzione del prof. Azzariti.

- 1) *Potere costituente - Costituzione rigida o flessibile* (Giannini M. S.).
- 2) *Garanzie costituzionali - Controllo giurisdizionale della legittimità delle leggi* (Giordano-Selvaggi).
- 3) *Diritti individuali* (Mortati).
- 4) *Diritti sociali* (Luzzatto).
- 5) *Minoranze etniche* (Luzzatto).
- 6) *Organi e funzioni governative ed amministrative* (Vitta).
- 7) *Organi e funzioni legislative* (Rizzo-Boeri).
- 8) *Rapporti di diritto internazionale* (Ago-Morelli).

II. - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO.

Nel corso delle ultime sedute sono state discusse ed approvate le seguenti relazioni definitive:

- 1) *Disciplina normativa della organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni dello Stato* (Matteucci).
- 2) *Ammissione ai pubblici impieghi*.
- 3) *Doveri degli impiegati* (Frasca).
- 4) *Diritti degli impiegati*.
- 5) *Responsabilità dei funzionari* (Guelli).
- 6) *Limite alla responsabilità penale, costituito dall'istituto della garanzia amministrativa* (Angelucci).
- 7) *Partecipazione diretta dei cittadini alle funzioni amministrative* (Guelli-Jaccarino).

8) *Controlli esterni della pubblica amministrazione* (Medugno).

9) *Garanzie giurisdizionali dei diritti dei cittadini verso la autorità amministrativa* (Giannini A. D.).

10) *Corte dei Conti - Consiglio di Stato* (De Martino).

11) *Rappresentanza del governo nelle circoscrizioni territoriali* (Lugo).

III - AUTONOMIE LOCALI.

Come è stato pubblicato nei fascicoli precedenti, è stato inviato un questionario relativo agli argomenti di studio della sottocommissione.

In base alle risposte pervenute, ciascun commissario ha presentato una sua relazione su uno o più paragrafi del questionario.

Il Presidente della sottocommissione, prof. Jemolo, ha redatto una relazione generale, alla quale sono state allegate le relazioni particolari sui singoli paragrafi del questionario.

IV - ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI.

Il Presidente prof. Piccardi ha presentato una relazione generale, alla quale fanno seguito le seguenti particolari:

- 1) *Stabilimenti pubblici di pubblica utilità* (Vetrano).
- 2) *Consorzi di bonifica integrale* (Petrocchi).
- 3) *Consorzi tra enti pubblici e in particolare sui Consorzi fra Comuni* (Ducceschi).
- 4) *Gli enti pubblici, gli enti o società di interesse nazionale o sovvenzionate dallo Stato, e gli organi, enti, società e controlli con i quali lo Stato interviene nel campo economico* (Cataldi).

La Segreteria della Sottocommissione ha infine provveduto alla compilazione di un elenco, quanto più completo possibile, degli enti pubblici o d'interesse pubblico, o privati, suddivisi per Ministeri dai quali sono controllati o sovvenzionati.

V - ORGANIZZAZIONE SANITARIA.

La Sottocommissione ha formulato alcune proposizioni fondamentali che verranno sottoposte all'esame della Assemblea Costituente, per essere eventualmente introdotte nella Carta Costituzionale.

Allo scopo inoltre di sentire il parere dei tecnici sui vari problemi che hanno formato oggetto di di-

scussione e sulle risoluzioni state dalla Sottocommissione. stati inviati a Bologna, Bari, Napoli, Milano e Palermo alcuni Commissari, i quali hanno convocato più eminenti personalità (professori universitari, ufficiali sanitari, medici provinciali, presidenti degli ordini dei medici, sanitari particolarmente esperti nelle materie di loro competenza) dei capoluoghi e zone di loro pertinenza.

Tutta l'attività svolta dalla sottocommissione e i vari problemi agitati in seno ad essa sono ampiamente illustrati in una relazione generale, stesa dal prof. marossa.

... economica

Dopo circa otto mesi di attività contemporanea alla convocazione dell'Assemblea Costituente, i lavori della Commissione economica stanno ormai giungendo alla conclusione.

Questo Bollettino ha ripetutamente dato notizia delle varie attività della Commissione. Come è noto, questa ha svolto la sua indagine con metodi nuovi per l'Italia, cioè mediante invio di questionari, incaselle di monografie, e interrogatori di persone di particolare competenza. Sono stati redatti, e diramati in centinaia di migliaia di copie, complessivamente 62 questionari, è stato commissionato un centinaio di monografie, e si sono effettuati circa 300 colloqui, a Roma e nelle principali città del Nord, del Centro e del Sud.

Col materiale raccolto, la Commissione si è accinta nel mese di maggio alla redazione di un rapporto, volto ad illustrare le caratteristiche dell'attuale situazione e le principali correnti di opinione circa gli orientamenti da seguire per la ripresa dell'economia nazionale.

Già da alcune settimane è in corso la stampa del rapporto. Il rapporto comprende dieci volumi di cui quattro di relazioni. Queste si riferiscono ai diversi settori economici cui la Commissione ha rivolta la propria inchiesta: Agricoltura, Industria, Credito e Assicurazione, Energia e Commercio estero, Finanze. Ogni relazione è accompagnata da un volume di appendice nel quale vengono pubblicati i verbali sintetici degli interrogatori con le risposte più significative — quelle pervenute — ai quesiti e alcune monografie, fra le più interessanti redatte per la Commissione.

.. per i problemi del lavoro

La Commissione del Lavoro sta concludendo la sua attività con una intensa serie di sedute, per rimontare l'iniziale svantaggio, rispetto alle altre due Commissioni, dovuto alla sua tardiva costituzione (fine gennaio 1946). Come si ricorderà, il compito della Commissione, accennato nei precedenti numeri del Bollettino, era quello di acquisire, sistemare ed elaborare il più esteso materiale di informazione e di documentazione attinente ai problemi del lavoro intesi nel più vasto senso, comprendendo in detto materiale non soltanto gli ordinamenti economici, sociali e giuridici esistenti in Italia e nei principali Paesi, ma, con uguale considerazione, la opinione di tutti, organizzazioni, persone nel paese, per utilizzare nel modo più comprensivo la pubblica opinione; in un altro scopo di facilitazione alla formulazione dei principi che saranno contenuti nella Carta costituzionale italiana.

Duplicata e parallela è stata quindi l'attività della Commissione; da un lato, essa ha funzionato come organo di studio, dall'altro, come organo di inchiesta. A tal fine essa ha elaborato un ampio questionario su tutti i problemi del lavoro, da quelli istituzionali a quelli specificatamente economici, questionario che è stato diffuso in ogni ambiente culturale, sindacale, economico. Inoltre, la Commissione ha svolto inchieste particolari ed interrogatori di competenza e studiosi della materia (a Roma, Milano, Torino, Firenze e Genova). Frutto di tutta questa attività è una relazione conclusiva che rispetta largamente l'opinione pubblica, proposito della riforma dell'ordinamento del lavoro, e che contiene inoltre elaborati della Commissione dei suoi singoli componenti.

La relazione della Commissione è divisa in quattro parti: nella prima, dovuta alla presidenza, sono illustrati i problemi generali e fondamentali del lavoro, particolarmente quelli connessi alla riforma dello Stato. Nelle relazioni delle singole sottocommissioni sono considerati i problemi più noti ed essenziali dell'ordinamento del lavoro: la organizzazione della azienda con il problema dei consigli di gestione, il problema della disoccupazione, la riforma del sistema delle assicurazioni sociali, il salario, i contratti collettivi e ogni forma di assistenza alle assai lavoratrici.

La relazione si completa con due serie di monografie: le prime di carattere economico, dirette ad illustrare i principali temi presi in esame dalla Commissione; le seconde, di carattere giuridico, dirette a designare un quadro della legislazione imparata del lavoro.

Gli atti della Commissione saranno prossimamente pubblicate in volume.

Rassegna della stampa

STATO E CHIESA

Nella discussione sul problema dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia si possono notare due tendenze: una favorevole al mantenimento dello status quo rappresentato dagli accordi lateranensi del '29, l'altra favorevole alla denuncia del concordato e alla separazione completa tra la potestà civile e quella religiosa.

La nuova costituzione italiana, scrive I. Bonomi (*Giornale del Mattino*, 14-10-1946), non potrà attingere al riguardo dai modelli esteri se non quelle formule che, escludendo lo Stato confessionale, assicurano libertà per tutte le credenze e la eguaglianza perfetta di tutti i cittadini qualunque sia la loro fede religiosa. Ma confermata la libertà di tutte le credenze religiose cioè la libertà di coscienza e di culto, rimane sempre da risolvere il particolare problema italiano che si riassume in questi termini: completa separazione tra Stato e Chiesa o regime concordatario.

Storicamente il concordato del '29 fu il corrispettivo con cui lo Stato riuscì a comporre il dissidio con la Chiesa sulla cosiddetta questione romana. Si vuole oggi, si domanda l'A. riaprire il dibattito e adottare risoluzioni diverse, ossia, pur mantenendo il patto territoriale si vuole denunciare il patto collaterale attraverso il quale si era giunti a concludere il primo? E' certo che su questa questione il dibattito alla Costituente sarà molto aspro tra i democristiani e gli elementi di estrema sinistra, i primi per conservare l'attuale stato di cose, i secondi per proporre formule incompatibili con il concordato.

Secondo E. Bonaiuti (*La Tribuna del Popolo*, 13 gennaio 1946), se si può comprendere che la Chiesa abbia sentito il bisogno di assicurarsi una tutela concordataria quando si trovò di fronte poteri totalitari che minacciavano di accaparrare e di sequestrare l'inviolabile dominio della sua disciplina, oggi che l'Italia ha dei governi democratici il concordato dovrebbe cessare di esistere. Questa affermazione, prosegue l'autore, si giustifica ponendosi su quella stessa base su cui si collocano i difensori del concordato quando ne affermano la necessità dato che la maggioranza degli italiani è di professione cattolica. Ora se ciò è vero si può essere sicuri che le rappresentanze politiche che dovranno uscire da questa maggioranza non avranno bisogno di sentirsi i polsi legati da un concordato affinché la tutela del patrimonio cattolico sia rigida e inviolabile. Di modo che, conclude l'autore, si può cogliere un controsenso in quanto affermano questi difensori dell'attuale regime: volere ancora che viga, in una Italia democratica, quel concordato stipulato a difesa della Chiesa di fronte ai governi totalitari, significa infatti o non credere al cattolicesimo degli italiani o non credere negli istituti democratici della nuova Italia.

In coloro che mettono in dubbio la validità dei patti lateranensi e in particolare il concordato, scrive G. Tupini (*Il Quotidiano*, 12 febbraio 1946), c'è una reminiscenza di quel giurisdizionalismo che considerava la Chiesa

come una qualunque associazione privata; la stessa concezione del legislatore delle *guarentigie* che misconosceva alla Chiesa la natura di *società perfetta* fondata da Dio. Ma al fondo di questa critica c'è spesso anche una altra obiezione secondo la quale la validità del concordato sarebbe infirmata dal fatto che esso fu stipulato con il governo fascista. Ma, prosegue l'A. i Patti del Laterano non sono opera di un governo di partito ma sono atti bilaterali tra la S. Sede e l'Italia e come tali aventi efficacia uguale a quella dei trattati internazionali. Il problema del concordato pertanto non può essere posto e risolto unilateralmente: solo di mutuo accordo le parti potrebbero stabilire una modifica dei patti.

Il passaggio dalla dittatura alla democrazia non può non avere quindi altra conseguenza nella applicazione del concordato di quella di una piena libertà di azione della Chiesa e delle sue organizzazioni, in modo che la loro missione trovi più ampio e sicuro respiro.

Secondo G. Gonnet (*Civiltà Liberale*, 20 aprile 1946) non può esservi una religione di Stato, come invece è stabilito dall'articolo 1 dello Statuto e dall'art. 1 del trattato lateranense, in quanto religione dello Stato vuol dire privilegio e implica necessariamente limitazioni della libertà degli altri culti. La prova di ciò sta in due articoli del concordato che urtano apertamente contro il principio della libertà di coscienza e di religione, principio che nel regime concordatario solo apparentemente si è voluto salvaguardare attraverso la *legge sui culti ammessi*. Questi due articoli sono il 5. e il 36., il primo che impegna lo Stato a non assumere e a conservare in un impiego al diretto contatto con il pubblico un sacerdote apostata o colpito da censura, facendo in tal modo di questo uomo un vero paria della società, in pieno secolo ventesimo. Il secondo che fa dell'insegnamento della dottrina cattolica il fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica permeando in tal modo tutto l'insegnamento statale dei principi confessionali della religione cattolica, di modo che la libertà di coscienza degli studenti non cattolici ne resta violata. In regime di piena libertà di coscienza la scuola dello Stato non può essere che laica e molto insegna l'esempio degli stati la cui popolazione è in maggioranza protestante.

Regime concordatario e libertà di religione, conclude l'A. cozzano tra di loro. Uno Stato veramente civile tanto più rispetta la religione e i valori in essa insiti, quanto più elimina dalla sua legge tutto ciò che abbassando la libertà di coscienza e di culto a privilegio di una religione, concalca e annulla praticamente questa libertà e offende il senso morale dei cittadini.

A. Levi (*Critica sociale*, 16 maggio 1946) pur essendo contrario a che il regime concordatario venga meno, perché, egli afferma, in questo momento vi sono da risolvere problemi di ben altra importanza di quello dei rapporti tra Stato e Chiesa, afferma che, posta la questione su un terreno

esclusivamente giuridico, non si può parlare di conservare nella futura costituzione l'articolo 1 dello Statuto albertino secondo cui la religione cattolica è la religione dello Stato e gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi.

Sul terreno giuridico, egli afferma, il problema della religione dello Stato è molto semplice e non può non ammettere una soluzione negativa, in quanto lo Stato è una persona giuridica e le persone giuridiche come tali, non hanno una religione. Vi sono, è vero, corporazioni e fondazioni che hanno fini religiosi, ma lo Stato, non potendo essere se non Stato di diritto, usurperebbe la funzione di altri enti, come la famiglia e la Chiesa, se pretendesse di perseguire un fine così squisitamente etico come è il fine religioso. Una volta che lo Stato abbia assicurato la libertà di quei culti che non contrastano con l'ordine pubblico, la sua funzione giuridica in tal campo è esaurita. Una prova di ciò si può avere nel fatto che tra tutte le costituzioni del dopo guerra solamente la repubblica greca incominciava col dichiarare quale fosse la religione dominante nello Stato. Tutte le altre, invece, pur consacrando fra i diritti dei cittadini la libertà di coscienza e di culto, si sono guardate bene dall'invasare il geloso campo spirituale perché altri sono i compiti dello Stato.

Il principio che deve governare i rapporti tra lo Stato e la confessione religiosa impersonata dalla Chiesa cattolica romana, scrive F. Parri, (*Realtà politica*, 1 giugno 1946) è quello, fondamentale, della libertà. Libertà quindi per tutti i culti, ma privilegio per nessuno. Su questo punto l'A. si dichiara d'accordo con G. Gonnella che affermava nel Congresso della D. C.: «né privilegi, né persecuzioni per nessuno. Dove l'autore non è più d'accordo è nella necessità, affermata dal Gonnella, di uno Stato confessionale, di una politica quindi rigorosamente conseguenziale. Da questo nascerebbe infatti un regime di privilegio. In ogni modo, conclude l'A. sull'argomento, è bene che questioni di tanta gravità, che toccano direttamente tutti gli italiani, non siano risolte dalla futura costituzione attraverso compromessi di partiti: vi è invece un metodo sicuro e questo è il metodo democratico col quale si deve dimostrare se a favore di una data soluzione vi sia una maggioranza della metà degli italiani più uno.

LE ELEZIONI FRANCESI DEL 2 GIUGNO

Il *Journal de Genève* (5 giugno) scrive nel suo articolo di fondo che dopo le elezioni il centro si è trovato aumentato a scapito delle due ali e specialmente dell'ala sinistra. I socialisti segnano la perdita maggiore con una diminuzione di sedici seggi. I comunisti subiscono un indebolimento meno forte con la perdita di pochi seggi; perdono dei voti nei grandi centri, specialmente a Parigi, e ne acquistano qualcuno nei centri rurali. Il partito radicale ha una ripresa piuttosto modesta e comunque inferiore alle aspettative dei suoi dirigenti. Il Partito Repubblicano della Libertà, formato dalla fusione di tutti gli ex-partiti di destra, segna un leggero progresso. Vincitore delle elezioni è stato l'M.R.P., che ha ottenuto un aumento di 17 seggi. Ostile al comunismo, pro-

penso alle riforme sociali e attaccato alla dottrina cristiana, l'M.R.P. esprime senza dubbio le aspirazioni di molti ceti urbani e rurali. René Payot, autore dell'articolo, conclude che la Francia è sempre stata il paese della misura e dell'equilibrio e quindi ha di nuovo mostrato la sua preferenza per una politica di «*juste milieu*».

Il «*Manchester Guardian*» (5 giugno) osserva che non vi è stato un forte movimento verso la destra. Infatti la Francia, pur avendo rifiutato di aderire all'estrema sinistra, non ha voluto nemmeno precipitarsi verso la destra. Incontestabilmente l'M.R.P. è ormai una grande forza politica definitivamente affermatasi in Francia, prosegue l'autore, ma occorre tener presente che il partito comunista ha sempre basi solide poiché conserva quasi un terzo dei seggi. Nell'insieme, si può concludere che le forze delle sinistre e quelle delle destre tendono ad equilibrarsi. L'articolaista attribuisce le forti perdite del partito socialista alla tattica usata dai comunisti per provocare una scissione in seno al partito socialista. I comunisti cercano, infatti, di assorbire i socialisti o di provocare la loro completa distruzione.

La stampa inglese è in genere del parere che il buon senso consiglierebbe a tutti i partiti francesi di collaborare sinceramente alla formazione del nuovo governo. I cattolici dovrebbero astenersi da qualunque iniziativa che possa suscitare nuovi disaccordi nel campo religioso; i comunisti, dal canto loro, dovrebbero accettare le decisioni della nazione sulle questioni costituzionali. Gli inglesi deplorano il regresso socialista, perché temono che la Francia finisca con l'appoggiarsi esclusivamente su Roma o su Mosca, e ritengono che solo il partito socialista possa costituire un efficace elemento stabilizzatore. Il «*Times*» ritiene che, pur essendo la posizione del partito socialista piuttosto delicata, la sua funzione continuerà ad essere quella di prevenire un urto diretto tra i comunisti e gli anticomunisti, urto che potrebbe portare anche alla guerra civile.

La stampa americana osserva che i risultati delle elezioni francesi del 2 giugno rappresentano un allontanamento dell'opinione pubblica dal comunismo. Tale fenomeno non deve tuttavia essere interpretato come una sconfitta dei principi generali sui quali si appoggiava la coalizione delle sinistre. Infatti, l'M.R.P. stesso, scrive il «*New York Herald Tribune*», non è un partito di destra che si oppone alla socializzazione, ma un movimento socialista cristiano, e se i socialisti, staccatisi dai comunisti, intenderanno collaborare con l'M.R.P. per formare il nuovo Governo, si otterrà un vero Governo socialista che sarà in grado di esprimere le aspirazioni della massa preponderante del popolo francese.

Il «*New York Times*» dal canto suo rileva che la nuova Assemblea Costituente francese non si troverà più sotto l'influenza comunista e potrà finalmente tracciare una nuova Costituzione rispondente al momento attuale. Il giornale attira l'attenzione sul fatto più importante che è scaturito dai risultati delle elezioni, e cioè sul nuovo equilibrio politico delle forze rivali; tali forze non si dividono più, secondo la tradizione, in destra e sinistra, cioè in capitalismo e socialismo, ma da una parte si schierano i difensori delle tradizioni spirituali europee che cercano la pace e la tranquillità nei

valori fondamentali del passato, e dall'altra parte gli esponenti della trina dello Stato totalitario.

La stampa francese sembra sorridere per l'inaspettata vittoria dell'M.R.P. ed auspica la formazione di un governo che possa dare al paese la necessaria stabilità in modo che la nuova Costituzione possa essere elaborata il più rapidamente ed il più coerentemente possibile.

Il risultato del 2 giugno «non è stato una rivincita del 5 maggio» come molti si auguravano, scrive Rémy Lere in «*Le Monde*» (4 giugno), ma ferma sempre più il desiderio del paese di non separare le rivendicazioni sociali dall'alto valore della personalità umana, ed è per questa ragione che l'M.R.P. è diventato «il primo partito», a discapito, da un lato, della coalizione social-comunista e, dall'altro, dei conservatori, i quali nutrono molte speranze sul nuovo partito Repubblicano della Libertà.

Per la formazione del nuovo Governo si prevedono gravi difficoltà e lere non ritiene che si possa relegare all'opposizione il partito comunista più che i socialisti non intendano partecipare ad un governo dal quale i comunisti siano esclusi. L'ipotesi potrà realizzarsi solo se i partiti mostreranno propensi a votare il rapidamente possibile una Costituzione accettata alla maggioranza dei francesi.

Emile Buré fa notare, nell'«*Ora*» (4 giugno), che i social-comunisti detengono più la maggioranza assoluta nella nuova Assemblea ed affe che tale risultato avrà la sua influenza sulla Costituzione che dovrà essere elaborata. Il nuovo Governo dovrà raltro pronunciarsi per un regime due Camere, dato che solo i comunisti s'irrigidiscono nel chiedere una Camera. Il direttore politico del giornale fa a questo punto tutte le possibili ipotesi sulle future coalizioni. Secondo lui, i comunisti, non volendo sacrificare le loro posizioni, saranno tentati di «tendere un'altra volta mano al fratello nemico, ferito gravemente nell'ultima battaglia», costituito con lui «un Governo di Fronte popolare». Un tale Governo non avrebbe però che una debole maggioranza non potrebbe aspettarsi una lunga durata; dall'altra parte sarebbe imprudente lasciare all'opposizione l'M.R.P. «grande vincitore del 2 giugno». Infine, anche i socialisti hanno chiaramente mostrato la loro preferenza di collaborare con l'M.R.P. piuttosto che con i comunisti.

Il partito socialista potrebbe contare i due grandi partiti, ma sarà necessario tenere presente che, malgrado le migliori intenzioni dei suoi dirigenti, non potrà derogare dalla posizione di partito anticlericale dovrà quindi cercare una via di mezzo che possa armonizzare le relazioni fra i socialisti e il partito popolare.

Infine, l'M.R.P., rinvigorito dalle elezioni e cosciente della propria forza potrebbe mostrarsi esigente; ma la eventuale intransigenza finirebbe suscitare in Francia un'ondata anticlericale, essendo noto a tutti che è protetto dalla Chiesa e che la sua forza è costituita prevalentemente dal clero, dai voti delle donne, nuove politica, e di tutti quelli che lo tengono il partito dell'ordine. Se all'opposizione, esso perde fatalmente ed è destinato a deperire. I suoi cercheranno di conciliarsi gli altri partiti e di formare un governo «partito».

Rassegna dei libri

di BISCARETTI di RUFFIA - *Lo stato democratico moderno nella dottrina e nella legislazione costituzionale* - (Giuffrè - Milano, 1946). Un grosso volume di oltre 700 pagine con il quale l'autore ha voluto tornare, al lume della dottrina ereditata dallo Stato, del diritto costituzionale generale e del diritto costituzionale comparato, un pubblico più vasto di quello dei semplici giuristi, dei numerosi problemi costituzionali che si pongono sul tappeto nell'attuale momento italiano. L'intento si presentava piuttosto difficile a realizzarsi, poiché si trattava di condensare in poche pagine insieme di cognizioni, molte delle quali notoriamente astruse, e un insieme di notizie comparatistiche, le quali sono notevolmente eterogenee. Nel suo complesso però era certamente riuscita, e va salutata a tutti coloro che vogliono approfondire, al di là di una scienza meramente empirica e tecnica, i problemi di diritto costituzionale. Sotto questo profilo questo grosso libro colma certamente una lacuna della nostra letteratura.

Non vi è problema del quale esso non si occupi: da una esposizione della letteratura giuspubblicistica di vari paesi, passa ad esaminare l'evoluzione generale di Stato moderno come persona e come ordinamento giuridico, il funzionamento della struttura democratica, e in varie forme che può rivestire. Seguono sei partizioni nelle quali viene esaminata rispettivamente la funzione del principio democratico rispetto al potere giudiziario, rispetto alle autonomie locali, rispetto ai diritti dei cittadini, e infine rispetto al modo come esso si realizza nella pratica della vita politica.

La vastità panoramica non va a detrimento dell'esattezza della informazione (si segnalano, ad es., le brevi sagge dediche ai sistemi elettorali, quelle dedicate ai modi di organizzazione della seconda camera, e via), e soprattutto, a differenza delle altre opere apparse anche di recente, in questa si tiene conto dell'assegnamento e delle conquiste più importanti della cosiddetta scuola americana di diritto pubblico; in altre parole il lettore ha la possibilità di prendere tutte quelle terminologie e quegli ordini concettuali che di corrente uso tra i costituzionalisti italiani moderni, ma che a non erano raccolti in alcun atto di carattere generale.

Non si deve cercare in quest'opera un pensiero costruttivo, o un tentativo di ricostruzione generale dello Stato moderno, in base al principio democratico. Essa è semplicemente un'opera di esposizione e di informazione. Ma proprio per questo viene apprezzarsi la fatica del-

l'autore, perchè in Italia, a differenza che in altri Paesi, nessuno dei giuspubblicisti si era finora dedicato a questo genere di lavori, che sono invece tanto utili e si direbbe perfino indispensabili per la formazione di quella consapevolezza dei problemi giuridici e costituzionali, che è tanto necessaria a qualsiasi classe dirigente.

Arturo COLONNA - *Cosa farà la Costituente* - (S.E.I. - Torino, s. d., ma 1946).

Più che una spiegazione di quello che farà la Costituente, secondo quanto suona il suo titolo, questo libro è un progetto di costituzione, preceduto da un commento esplicativo.

Il progetto costituzionale è di notevole interesse, almeno dal punto di vista teorico, e documenta le due tendenze delle democrazie moderne, da un lato verso una semplificazione delle strutture, dall'altro verso una prevalenza di organi collegiali su organi individuali.

Poche sono le norme che nel progetto sono dedicate ai rapporti fra Stato e cittadini, ma tra esse sono da notare soprattutto quelle che stabiliscono la responsabilità dello Stato per atti colposi dei funzionari, nonché i principi nei quali si enuncia il compito dello Stato di garantire l'eguaglianza, e quello secondo il quale gli interessi collettivi in tanto possono avere riconoscimento, in quanto tendano a scopi di benessere generale.

Per quanto concerne l'organizzazione dello Stato, il Colonna vede una serie di consigli, che vanno dal comune alle provincie, alle regioni, sino ad una Assemblea nazionale unica. Il consiglio comunale e quelli regionali sarebbero eletti direttamente dai cittadini, mentre i consigli provinciali e l'Assemblea nazionale sarebbero eletti rispettivamente dai consiglieri comunali e dai consiglieri regionali. Nelle regioni, accanto al consiglio regionale, secondo il Colonna, dovrebbe sussistere una consulta regionale, così come accanto all'Assemblea nazionale dovrebbe sussistere una consulta nazionale, corpi collegiali ambedue con funzioni consultive tecniche.

Il potere legislativo spetterebbe all'unica Assemblea nazionale, l'esecutivo al governo. Infine un'Alta Corte delle garanzie costituzionali dovrebbe avere le funzioni sia di tutela costituzionale sia soprattutto di capo dello Stato, in quanto che a turno annuale uno dei suoi membri rivestirebbe appunto tale dignità. E' evidente qui la derivazione dal modello svizzero. Ciò che però più colpisce nella costruzione del Colonna è che a questi membri dell'Alta corte-capo dello Stato vengono affidate insieme le funzioni di

Capo del governo, e che i membri del governo sono eletti dall'Assemblea nazionale, essendo il governo stesso solidamente responsabile di fronte all'Assemblea per l'indirizzo politico.

E' vero che il Colonna richiede particolari procedure per il voto di sfiducia, e prevede che allorchè tale voto sia dato con una maggioranza inferiore ai 4/5 dei componenti dell'Assemblea, il governo abbia facoltà di deferire un referendum alle Assemblee regionali. Tuttavia resta poco chiaro in tutto questo congegno quali siano i poteri e le responsabilità effettive del Capo del governo-Capo dello Stato.

L'Alta Corte delle garanzie costituzionali dovrebbe comporsi di membri a vita, membri *ratione officii*, e membri temporanei designati per sorteggio. Questa Alta Corte, così come è regolata nel progetto, praticamente verrebbe ad avere dei poteri veramente notevoli, tali che in pratica essa verrebbe a dominare lo Stato.

Un altro profilo interessante del progetto Colonna, consiste nel riconoscimento dei partiti politici, che dovrebbe essere dato dall'Alta Corte, ricorrendo determinati presupposti, quali, ad es., l'avere più di 100.000 iscritti, l'avere un programma democratico e circostanziato, uno statuto interno democratico, e l'essere garantiti personalmente e solidamente da almeno 1000 cittadini.

Nel complesso quindi viene delineata nel progetto una forma di governo che rientra tra quelle che la dottrina denomina miste, quali cioè risultano da una commistione di elementi tratti dalla forma parlamentare, da quella presidenziale, assembleare, ecc.

Alcune delle soluzioni proposte dal Colonna sono certamente ingegnose, e meritano di essere meditate. Il punto che lascia più dubbiosi, è, ripetiamo, la figura del Capo dello Stato-magistrato, tutore della costituzione e capo del governo, il quale verrebbe ad essere praticamente il perno della costituzione, con poteri smisurati.

Luigi GIOVENCO - *Autarchia amministrativa e governo locale*. - (Casa Editrice Arti Grafiche dei Comuni - Empoli, s. d., ma 1946).

E' questo uno dei migliori lavori apparsi sul tanto discusso problema delle autonomie locali e ciò specialmente per l'intento rigorosamente scientifico con cui il tema è trattato.

L'autore espone anzitutto il contenuto e i limiti dell'istituto giuridico della autarchia, nella sua formulazione in Italia prima e durante il fascismo, passando poi ad esaminare il problema del decentramento nel sistema della autarchia amministrativa. Delle tre forme nelle quali il decentramento stesso si determina, decentramento autarchico, istituzionale e gerarchico l'A.

fa una precisa disamina e, dopo aver passato in rassegna tutta la problematica del Risorgimento, esamina l'ordinamento positivo delle provincie e dei comuni italiani criticando il sistema che si è venuto a creare.

Secondo l'A. si è potuto giungere a tale punto di accentramento, con riduzione del minimo della autarchia degli enti locali, in quanto il legislatore senza alcun limite, era, a norma di statuto, arbitro dell'ordinamento di tali enti. Donde la necessità di sostituire al principio della autarchia quella dell'autonomia, in base al quale venisse garantita costituzionalmente agli enti locali una sfera di «funzioni proprie» che il legislatore ordinario non potrebbe in alcun modo ad essi sottrarre.

L'A. conclude il lavoro trattando dell'autogoverno locale, di cui l'autonomia è espressione.

Francesco RUFFINI - *Diritti di libertà* - (Nuova Italia editrice - Firenze, 1946).

Chi leggesse questo libro al fine di approfondire le sue cognizioni scientifiche sull'argomento dei diritti di libertà, potrebbe forse alla fine restarne deluso.

Il lavoro, scritto nel 1926, quando ormai tutte le libertà erano state soppresse dal regime fascista, ha infatti un valore esclusivamente politico.

L'autore si sofferma particolarmente su questa osservazione, che documenta sulla base dei principali testi costituzionali: nell'Europa uscita dalla prima guerra mondiale, il sistema costituzionale basato sui diritti di libertà era patrimonio di tutti i popoli, meno la Russia. Anche in Germania la Costituzione di Weimar aveva enunciato i diritti di libertà; solo in Italia il fascismo rinnegava questi principi ormai universali ponendosi in una situazione che l'A. definiva «isolamento costituzionale». Sulla base di questa considerazione l'autore passa a esaminare il trattamento fatto alle singole libertà, in violazione allo Statuto dal regime fascista, e conclude riaffermando la sua fiducia nell'avvenire dei diritti della libertà.

In appendice al volume sono gli articoli riguardanti i diritti di libertà contenuti nelle costituzioni straniere, mentre come introduzione è posto un bello studio di P. Calamandrei sull'avvenire dei diritti di libertà.

Antonio AMORTH - *Il problema della struttura dello Stato in Italia* - (Marzorati ed. - Como e Milano, 1945).

L'autore imposta con questo libro il problema della struttura dello Stato, rifacendo nelle prime pagine la storia della questione che già agli albori dell'unità dette vita alla idea del decentramento e del regionalismo, se pure di contenuto esclusivamente amministrativo.

Del decentramento amministrativo l'autore passa in rassegna le va-

rie forme in cui esso può manifestarsi ed i suoi rapporti col *self-government* di cui espone con precisone il concetto, facendo infine notare come il principio del decentramento amministrativo, se applicato in Italia, non altererebbe minimamente la struttura dello Stato che resterebbe quella unitaria-centralista.

Per questo motivo l'A. si dichiara favorevole al decentramento politico-costituzionale che implica il trasferimento di funzioni politiche e specialmente della funzione legislativa ad unità autonome nel seno dello Stato ed il godimento da parte di queste unità di una potestà di darsi un proprio Statuto considerato come parte integrante della costituzione dello Stato.

Quanto alla divisione delle competenze tra lo Stato e queste unità autonome dovrebbero restare al primo, secondo l'A., le materie della giustizia, culti, relazioni internazionali, forze armate, moneta e tutte quelle meritanti una legislazione uniforme.

Alle unità autonome regionali spetterebbe oltre a una competenza primaria, per le attribuzioni ad esse demandate, una competenza secondaria in determinate materie su cui lo Stato si limiterebbe a dettare dei principi generali.

Poichè però la creazione di 18 regioni autonome richiederebbe di conservare ed accrescere il divario di condizioni esistente fra regione e regione, l'A. propone di dividere l'Italia in tre raggruppamenti pluriregionali: nord, centro, sud, dando vita ad aggregazioni di regioni di tipo e struttura sociale omogenea.

Sul che non si può non dissentire dato i rischi che una tale soluzione comporterebbe; per il resto però il libro è consigliabile, specie nella prima parte, data la chiarezza con cui è esposto il problema delle autonomie locali.

Angelo GIUGNI: *La Costituente e la nuova organizzazione dello Stato* (Casa Ed. Bonacci, Roma, 1946).

In questo «Saggio di diritto costituzionale» (tale è il sottotitolo dell'opera) è anzitutto da apprezzare la obiettività: l'A. resta sempre e strettamente nel campo giuridico, sì che l'opera si tien fuori da prospettive o partecipazioni politiche, oggi pur così frequenti anche negli scritti giuridici.

Dopo una parte introduttiva, nella quale vengono sommariamente inquadrati da un punto di vista storico e organico i problemi che verranno in seguito trattati e in cui si possono leggere acute osservazioni relative ai poteri della Costituente in relazione ai decreti legislativi luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151 e 16 marzo 1946, n. 98, l'A. fissa alcuni punti fondamentali sul concetto democratico della legge e sulla sua natura in rapporto alle libertà dei singoli.

La seconda parte del volume tratta dell'organizzazione dello Stato che dovrebbe, nelle grandi linee avere le seguenti caratteristiche: 1) *repubblica presidenziale*: nessun pericolo di dittatura se le funzioni del potere esecutivo saranno ridotte a quelle proprie, «con il vantaggio di assicurare al Governo stabilità e competenza, che sono garanzia di utile e rapida azione amministrativa»; 2) *Capo dello Stato* elettivo, senza possibilità di revoca prima del termine fissato; elezione temporanea di un Vice-Presidente che dovrebbe entrare in funzione in caso di morte o di impedimento del Presidente; abolizione della sanzione delle leggi; funzione del Capo dello Stato, in questo campo, limitata alla dichiarazione di esecutività della legge; 3) *Camera unica*; 4) *Unica funzione del potere esecutivo* attiva e consultiva: quest'ultima esercitata da un organo consultivo unificato «Consiglio di Stato, Consigli e Comitati ministeriali, Avvocatura dello Stato, Ragioneria Generale, ecc.», previa immissione rappresentanze professionali; abrogazione del parere vincolante, il quale non è un parere, ma una vera propria decisione; 5) *giustizia amministrativa*: rivendicazione al potere giudiziario delle funzioni della giustizia amministrativa, senza tuttavia abolire la giurisdizione speciale restituendo però all'amministrazione attiva l'attuale competenza merito delle giurisdizioni speciali con abolizione di quelle che hanno soltanto competenza di merito; *potere giudiziario*: garanzia di assoluta indipendenza per la magistratura, con attribuzione al Ministro di Grazia e Giustizia di funzioni esclusivamente amministrative; *potere elettivo*: quanto agli altri giudici, elettivi soltanto quelli per In ogni caso, una maggiore rapidità e la completa gratuità del processo; 7) *potere di controllo*: semplificazione dell'attuale sistema, indipendenza della Corte dei Conti e attribuzione ad essa del completo controllo del bilancio dalla previsione al consuntivo; 8) *enti territoriali*: autonomia regionale e comunale. L'organizzazione costituzionale degli enti dovrebbe essere demandata allo Stato, mentre l'organizzazione interna dovrebbe essere lasciata alla libera determinazione dell'ente stesso.

L'ultima parte riguarda le garanzie costituzionali, che l'A. distingue in garanzie sociali e garanzie formali: le prime tendenti ad assicurare la libertà individuale, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'eguaglianza sociale, quella tributaria (imposta unica sul reddito esenzione dei redditi inferiori al minimo necessario per vivere, aliquota progressiva), l'eguaglianza economica (non però nel senso di impostare un livello di vita eguale per tutti il diritto al lavoro. Le garanzie formali concernono l'istituzione di una Corte costituzionale avente il co-

di sindacare la costituzionalità, e leggi.

Il libro si legge con molta facilità, a l'estrema semplicità con cui e le questioni, anche le più ardue, sono esposte. Sarebbe quindi e che avesse una larga diffusione anche fra le persone di media cultura, in modo che esse possano venire da vicino e con interesse i vari dell'Assemblea Costituente.

di BONESCHI - *Dalla liberazione alla libertà (Idee per una costituzione)* - (Guanda - ed. Modelli, 1946).

La liberazione e la libertà questa differenza: che mentre prima è un fatto esterno, la seconda è un fatto interno, una conquista della coscienza individuale. Il cammino dalla liberazione

libertà può essere compiuto, secondo l'A., con l'aiuto di una buona costituzione.

Questa dovrebbe ispirarsi anzitutto al principio della divisione dei poteri in cui risiede l'esercizio della libertà.

La Camera dovrebbe avere come il controllo sul governo che dovrebbe godere la fiducia, e secondo luogo l'esame dei piani economici.

l'impossibilità poi di provvedere tutta la legislazione, il Parlamento, a struttura bicamerale con Senato eletto da cittadini forti le classi dirigenti della nazione, dovrebbe delegare ad organismi permanenti di legislazione ove ebbero trovar posto le rappresentanze di categoria e dei grandi organismi sindacali economici ed industriali del paese, parte del suo lavoro legislativo.

Intanto al regime dell'esecutivo, è favorevole ad una esecuzione stabile, ottenuto aumentando i poteri del Presidente della Repubblica che dovrebbe avere la facoltà di conservare in carica un ministro anche se esso abbia su un voto contrario della Camera, almeno che il voto non sia stato espresso in occasione dei periodici dibattiti sulla politica generale.

Boneschi si dichiara poi contrario all'istituzione di una Corte di garanzie costituzionali che nel suo pensiero non potrebbe avere una funzione negativa: quella di addormentare la vigilanza dello Stato a che la costituzione non sia violata. Favorevole è invece all'istituzione di una larga autonomia per gli enti locali con l'abolizione dell'istituzione delle regioni e l'istituzione delle regioni a enti di decentramento amministrativo.

Questi sono i concetti fondamentali del libro che è veramente ben riuscito a condensare in poche pagine, concetti essenziali, espressi in forma facile e piana.

William ONDERSON - *American Government* - Nolt - New York, 2°, 1942).

Edward M. SAIT - *American Parties and Elections* - (Appleton - New York, 3°, 1942).

Tra le opere fatte affluire, a cura della Commissione Alleata in Italia, negli uffici dell'U.S.I.S. ve ne sono due, le quali vanno particolarmente segnalate per chi voglia rendersi esatto conto di come funzionano il governo, l'amministrazione e i partiti nord-americani.

La prima è di William Anderson dal titolo «*American Government*» (New York, Holt, 2°, 1942) che è ritenuta dai tecnici l'esposizione più moderna e più chiara del diritto pubblico nord-americano.

È superfluo qui esporre l'organizzazione costituzionale e amministrativa statunitense, poichè più volte questo Bollettino si è soffermato su tali argomenti. Ciò che differenzia il libro di Anderson da altri consimili, non solo italiani, ma anche francesi e tedeschi, in una parola, del continente europeo, è la ampiezza della materia trattata, l'assenza di compiacimenti di pura teoria giuridica, e infine l'informazione esatta e scrupolosa del modo di funzionamento dei vari istituti in concreto, e quindi dei problemi che si pongono per la revisione e per il miglioramento di essi.

In nessuno dei manuali di istituzioni di diritto pubblico europei, si trova, infatti, trattata con tanta precisione la materia attinente alla difesa, agli affari esteri, alle finanze pubbliche, all'intervento statale nell'attività economica, alla protezione sociale. In questo libro americano, come del resto in altri libri consimili, tutte queste materie sono invece ritenute non meno importanti di quelle che attengono all'organizzazione costituzionale, alla organizzazione dell'amministrazione statale e locale, in breve, a tutto ciò che riguarda le somme strutture degli Stati. Tutto ciò testimonia una maturità non solo di vita democratica, ma anche di penetrazione sul piano scientifico dell'intima essenza della democrazia: perchè la vita democratica trova la sua prima e diretta espressione in queste strutture, che a noi europei appaiono secondarie, sia come importanza organizzativa, sia come importanza politica. Il punto di vista europeo ha forse delle sue giustificazioni, che provengono dall'estrema eterogeneità di queste strutture in Europa, e dall'estrema commistione di esse, per cui più volte si sono visti Stati differentissimi nel campo costituzionale, ma quanto mai vicini nel campo delle strutture amministrative.

Questo libro americano deve costituire, quindi, un esempio del valore da attribuire, in una sana e consapevole democrazia, a tutto ciò che attiene a siffatte materie, che sono poi quelle le quali più direttamente attengono alla soddisfazio-

ne dei bisogni immediati del cittadino.

L'altro profilo, quello che attiene alla problematica politica delle costituzioni, è non meno interessante. Quando, ad es., l'autore tratta dell'ordinamento giudiziario, dopo aver esposto il sistema delle corti federali e statali, e i rapporti che corrono tra queste due giurisdizioni, dopo aver illustrato il modo come vengono conferiti gli incarichi giudiziari, passa poi ad esaminare tutte le critiche — e chi ha eseguito un poco questi problemi sa quanto siano numerose — rivolte agli ordinamenti ivi in vigore, ed enumera i progetti di riforma, e le esperienze tentate in alcuni Stati della Federazione.

Dal libro si desume che i problemi che più vengono discussi in questo momento sono quelli che attengono al controllo democratico della vita dei partiti, alla gerarchia delle fonti legislative, alla formazione dei quadri amministrativi, alla razionale organizzazione dei servizi amministrativi, alla pianificazione urbanistica.

La migliore testimonianza di come lo sforzo degli uomini politicamente responsabili sia teso a rilevarne i difetti organizzativi e strutturali, ed a studiarne le migliori soluzioni, risulta chiaramente da libri come questo dell'Anderson, che sarebbe augurabile potesse essere, diciamo pure, imitato anche da noi.

L'altra opera è di Edward M. Sait, «*American parties and elections*» (Appleton, New York, 3°, 1942). Negli ultimi tempi anche in Italia, e anzi forse in Italia più che altrove, l'attenzione degli studiosi e dei politici è stata richiamata dall'organizzazione e dalla disciplina dei partiti politici statunitensi. Si ricordi tra gli altri l'articolo assai chiaro di G. D. Ferri, su *Città Libera* (1946, n. 3). In effetti, i partiti politici nordamericani sono dalle associazioni disciplinate dalla legge, e anzi disciplinate dalle leggi dei singoli Stati, non già dell'ordinamento federale, che invece, sul proprio piano, li ignora. Le forme giuridiche che disciplinano i partiti variano grandemente da Stato a Stato, e in alcuni di essi si ha una compenetrazione tra le strutture dei partiti e quelle dei pubblici poteri. Dal libro del Sait risulta che i punti sui quali la disciplina legislativa dello Stato maggiormente interviene, per regolare la vita interna dei partiti, sono: il riconoscimento dei partiti, l'elezione alle cariche interne, il funzionamento democratico interno, l'origine dei fondi, il modo di condotta delle campagne elettorali, l'esercizio di alcuni poteri pubblici — variabili da Stato a Stato — affidati ai partiti, e infine, soprattutto, la designazione fatta dai partiti dei candidati a cariche pubbliche conferite per via elettiva.

Si può anzi dire che precipuamente a questa funzione mira la disci-

(continua a pag. 31)

Indice delle annate 1945 e 1946

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI STUDIO PRESSO IL MINISTERO PER LA COSTITUENTE

- La Commissione per la legge elettorale politica - 1, 2 e 3: 1945
 La Commissione Economica: notizie sulla attività - 3, 4 e 5: 1945
 - 7, 9, 10, 12 e 18: 1946
 questionari - 5: 1945
 - 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 1946
 La Commissione di studi per la riorganizzazione dello Stato notizie sulla attività - 4 e 5: 1945
 - 6, 8 e 18: 1946
 questionario - 1: 1946
 La Commissione del Lavoro: notizie sulla attività - 4 e 18: 1946

SCRITTI STORICI

- Costituenti nella Storia - 4: 1946
 I precedenti storici della Costituente italiana - 5: 1946
 Il travaglio costituzionale dell'Italia (sintesi storico-giuridica dal 1848 al 1946 - con 3 tavole) - 13: 1946
 Le Costituzioni del Romagnosi - 16: 1946
 Il movimento costituente in Francia nel periodo della Rivoluzione - 8: 1946
 Il movimento costituente in Francia nel secolo XIX - 10, 12, 14, 16 e 18: 1946
 La Costituzione dell'Inghilterra - 3: 1945
 La Costituzione degli Stati Uniti - 1: 1945
 I partiti politici in Italia - 1 e 4: 1945
 - 1, 5, 6 e 12: 1946

TESTI ED ORDINAMENTI COSTITUZIONALI

- I decreti per la Costituente ed il referendum (D. D. L. L. Lgt. 16 marzo 1946 n. 98 e n. 99) - 9: 1946
 Il Decreto n. 1 della Repubblica Italiana - 18: 1946
 La Costituzione della Repubblica Romana del 1849 (testo integrale) - 18: 1946
 La Costituzione degli Stati Uniti (testo riassunto, con due tavole grafiche) - 2: 1946
 La Costituzione dell'Argentina (esposizione critica del testo ed estratto) - 17: 1946
 Le Costituzioni dell'Estonia (testi riassunti con introduzione e commento - 2 tavole) - 9: 1946
 La Costituzione di Weimar (testo esposto criticamente) - 6: 1946
 L'organizzazione dello Stato in Svezia - 11: 1946
 La Costituzione dell'U.R.S.S. (testo integrale e introduzione, con due tavole) - 3: 1946
 Leggi costituzionali ungheresi (sul Consiglio Supremo Nazionale; sull'Ordinamento provvisorio dell'esercizio dei poteri dello Stato; sulla Forma dello Stato d'Ungheria;

- sulla Difesa penale dell'ordinamento democratico dello Stato e della Repubblica) - 18: 1946
 La Costituzione della Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia (testo integrale, con due tavole grafiche) - 5: 1945
 Relazione al progetto di Costituzione della Jugoslavia - 1: 1946
 Il progetto di Costituzione del Partito Comunista francese - 5: 1945
 La nuova Costituzione della Francia (testo redatto dalla Assemblea Costituente) - 12: 1946
 L'Assemblea Nazionale Provvisoria cecoslovacca (testo del Decreto costituzionale del 29 agosto 1945) - 7: 1946
 La legge cecoslovacca per la Costituente (testo della Legge 4 aprile 1946) - 16: 1946
 La nuova Costituzione giapponese (testo del progetto) - 15: 1946
 Orientamenti costituzionali della Cina - 9: 1946

PROBLEMI COSTITUZIONALI

- Natura e funzioni della Costituente (rassegna stampa) - 5: 1945
 Il potere costituente - 4: 1946
 Garanzie della Costituzione (rassegna stampa) - 2 e 5: 1945
 Poteri della Costituente (rassegna stampa) - 5: 1946
 Le garanzie costituzionali (rassegna stampa) - 15: 1946
 Costituente e referendum (rassegna stampa) - 1 e 2: 1945
 La dichiarazione dei diritti - 11: 1946
 Referendum istituzionale (rassegna stampa) - 5 e 12: 1946
 La legge per la Costituente (Relazione del Governo - Testo dello schema - Emendamenti della Consulta - Relazione di V. E. Orlando - Discorso del Ministro per la Costituente - Resoconto sommario della discussione - Discorso di V. E. Orlando) - 7 e 8: 1946
 L'Assemblea Costituente e la Costituzione provvisoria dell'Italia - 9: 1946
 Costituente o Parlamento? (rassegna stampa) - 5: 1946
 La Costituzione provvisoria dell'Italia - 2: 1946
 I compiti del Governo per la formazione della Costituente - 6: 1946
 La Costituente e la Costituzione - 11: 1946
 Governo e Parlamento (rassegna stampa) - 7: 1946
 I cattolici e le Costituzioni (rassegna stampa) - 4: 1945
 Costituenti 1946 - 3: 1946
 Revisione della Costituzione svizzera? (rassegna stampa) - 16: 1946
 Il Capo dello Stato (rassegna stampa) - 17: 1946
 Forme di governo (rassegna stampa) - 7 e 11: 1946
 Ordinamento dello Stato (rassegna stampa) - 4: 1945

- Il potere legislativo (rassegna stampa) - 16: 1946
 La magistratura (rassegna stampa) - 10: 1946
 Le guarentigie della magistratura - 18: 1946
 Riforma giudiziaria anche in Francia - 5: 1945
 La questione amministrativa in Francia - 5: 1946
 L'organizzazione dei « Consigli del Popolo » [in Polonia] - 5: 1946
 Decentramento e autonomia (rassegna stampa) - 2, 3 e 5: 1945
 - 4, 9 e 13: 1946
 Gli enti locali in Inghilterra e in America - 11: 1946
 Gli enti autonomi territoriali [in Polonia] - 5: 1946
 La Valle d'Aosta (testo del D. L. Lgt. 7 settembre 1945, n. 545) - 1: 1945
 Statuto della Regione siciliana (testo approvato dalla Consulta siciliana) - 2: 1946
 Statuto della Regione Trentina (progetto del C. L. N. di Trento) - 4: 1946
 L'autonomia siciliana (resoconto dei lavori e relazione della Commissione della Consulta Nazionale sul progetto di Statuto per la Regione Siciliana) - 14: 1946

LEGGI ELETTORALI

- Schema della legge elettorale per l'Assemblea Costituente [italiana] - 4: 1945
 La legge elettorale politica alla Consulta Nazionale - 5 e 6: 1946
 La legge elettorale politica (sintesi) - 7: 1946
 La legge elettorale amministrativa [italiana] - 2: 1946
 Tecnica delle elezioni nell'U. R. S. S. (esposizione della legge elettorale sovietica) - 4: 1946
 Le Ordinanze francesi per la Costituente e le elezioni (testo) - 2: 1945
 *L'Assemblea Nazionale Provvisoria e le elezioni in Cecoslovacchia (testo dell'Editto governativo del 25 agosto 1945) - 7: 1946
 La legge elettorale jugoslava [del 22 agosto 1945] (esposizione ed estratto) - 10: 1946
 La legge elettorale bulgara (notizia) - 10: 1946
 La legge elettorale ungherese (esposizione) - 11: 1946
 La nuova legge elettorale francese: esposizione - 11: 1946
 testi - 15 e 16: 1946
 La legge elettorale cecoslovacca [del 4 aprile 1946] (esposizione) - 17: 1946

PROBLEMI ED AVVENIMENTI ELETTORALI

- Panorama dei sistemi elettorali - 1: 1945
 Sistemi elettorali (rassegna stampa) - 2: 1945
 Il collegio uninominale - 2: 1945

- La rappresentanza proporzionale** - 2: 1945
- E' possibile conciliare il collegio uninominale con la proporzionale?** - 2: 1945
- Rappresentanza politica e rappresentanza professionale** - 3: 1945
- Voto obbligatorio (rassegna stampa)** - 2: 1945 - 1 e 4: 1946
- Opportunità del voto obbligatorio** - 5: 1945
- Contro il voto obbligatorio** - 5: 1945
- La preparazione delle liste elettorali [in Italia] (relazione statistica con 2 cartogrammi e 2 ortogrammi)** - 5: 1945
- Le elezioni amministrative [in Italia]** - 4: 1945
- Le elezioni amministrative italiane (rassegna stampa)** - 11: 1946
- Risultati delle elezioni amministrative svoltesi in 5.722 comuni nei giorni 10, 17, 24, 31 marzo e 7 aprile 1946 (tavola statistica) supplemento al n. 13: 1946**
- Risultati delle elezioni amministrative svoltesi con il sistema della proporzionale (tavola statistica) supplemento al n. 3: 1946**
- Risultati delle elezioni alla Assemblea Costituente e del referendum istituzionale (tavola statistica)** - 16: 1946
- I deputati eletti** - 18: 1946
- Geografia del referendum [in Italia] (tavola grafica)** - 17: 1946
- Risultati definitivi del referendum (tavola statistica)** - 18: 1946
- Referendum ed elezioni italiane nella stampa estera** - 17: 1946
- Panorama elettorale europeo** - 7: 1946
- Tre grandi elezioni politiche in cifre** - 1: 1945
- Le elezioni francesi del 2 giugno (rassegna stampa)** - 18: 1946
- Geografia elettorale francese** - 6: 1946
- Geografia del referendum francese (con 1 tavola)** - 15: 1946
- Storia ed analisi delle elezioni in Gran Bretagna** - 2 e 3: 1946
- Il meccanismo delle elezioni in Gran Bretagna** - 4: 1945
- La scelta dei candidati e i partiti politici in Gran Bretagna** - 7: 1946
- Le elezioni amministrative [in Inghilterra]** - 3: 1945
- Elettori ed elezioni in America (Diritto di voto e liste elettorali - Le elezioni politiche)** - 4: 1946
- Elettori ed elezioni in America (Le votazioni elettorali - Le elezioni amministrative)** - 8: 1946
- Le elezioni in Olanda (rassegna stampa)** - 16: 1946
- Le elezioni comunali in Germania (rassegna stampa)** - 16: 1946
- PROBLEMI SOCIALI, ECONOMICI E FINANZIARI**
- Socializzazione e nazionalizzazione (rassegna stampa)** - 1: 1946
- Rassegna economica (Nazionalizzazione dell'industria carbonifera in Gran Bretagna - Cambio della moneta in Finlandia)** - 4: 1946
- Il diritto di proprietà e la terra (rassegna stampa)** - 3: 1945
- Problemi industriali (rassegna stampa)** - 3: 1945
- La nazionalizzazione della Banca di Inghilterra (principi e tecnica)** - 3: 1945
- La nazionalizzazione della Banca di Inghilterra (testo del Bank of England Act. 1945)** - 4: 1945
- Produzione, ricostruzione, nazionalizzazione industriale [in Inghilterra]** - 3: 1945
- Nazionalizzazione del credito e delle banche [in Francia] (testo integrale della Ordinanza)** - 5: 1945
- La nazionalizzazione [in Cecoslovacchia]** - 8: 1946
- Nazionalizzazione in Polonia** - 18: 1946
- Il movimento sindacale rivoluzionario [in Cecoslovacchia]** - 8: 1946
- Consigli di gestione (rassegna stampa)** - 1: 1946
- Sicurezza sociale ed espansione economica (estratto dalla XIV Relazione annuale della Banca dei regolamenti internazionali)** - 10: 1946
- L'organizzazione dell'attività sociale in Svezia (con una tavola)** - 15: 1946
- Nuova legislazione del lavoro in Polonia** - 17: 1946
- I comitati d'impresa in Francia (rassegna stampa)** - 5: 1946
- Comités d'entreprise in Francia** - 18: 1946
- Le finanze provinciali e comunali nel Belgio** - 10: 1946
- La riforma agraria (rassegna stampa)** - 4: 1946
- La riforma agraria in Ungheria** - 10: 1946
- La riforma agraria in Polonia e in Bulgaria** - 16: 1946
- L'ASSEMBLEA COSTITUENTE FRANCESE**
- Francia** - 1: 1945
- Le Ordinanze francesi per la Costituente e le elezioni (testi)** - 2: 1945
- Idee e progetti per la Costituzione francese** - 1, 2, 4: 1946
- Attività della Costituzione francese** - 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13: 1946
- Dibattiti sulla Costituente e la Costituzione (I compiti della Costituente - I principi della futura Costituzione - Referendum - L'M. R. P. e la Costituzione - L'organizzazione della "Comunità francese" - Costituente e libertà)** - 8: 1946
- Dibattiti sulla Costituente e la Costituzione (La nuova legge elettorale)** - 12: 1946
- Dibattiti sulla Costituzione ed il referendum (Il controllo della costituzionalità delle leggi - Prima del referendum - Dopo il referendum - L'Unione francese)** - 16: 1946
- RASSEGNA DEI LIBRI**
- «La Repubblica presidenziale» di G. B. RIZZO** - 2: 1945
- «Il problema della burocrazia» di Carlo PETROCCHI** - 2: 1945
- «La rappresentanza degli interessi e il voto obbligatorio» di Gaspare AMBROSINI** - 3: 1945
- «La grande épreuve de la démocratie» di Julien BENDA** - 3: 1945
- «Pitot guide to general election»** - 3: 1945
- «La Costituente» di Alfredo DE DONNO** - 5: 1945
- «La democrazia» di Wolf GIUSTI** - 5: 1945
- «La rappresentanza proporzionale» di Federico SQUARZINA** - 5: 1945
- «Prospettive dell'agricoltura italiana» di Manlio Rossi DORIA** - 5: 1945
- «La riforma agraria in Italia» di Gino SASSUOLO** - 5: 1945
- «Introduzione alla libertà» di Roberto LUCIFERO** - 3: 1946
- «La proporzionale nel rispetto della volontà popolare» di Riccardo DRAGO** - 3: 1946
- «La sicurezza collettiva anche in economia» di Guido MASSARON** - 3: 1946
- «Il parlamentarismo e la democrazia» di Tomaso PERASSI** - 5: 1946
- «Principi di scienza delle finanze» di Luigi EINAUDI** - 5: 1946
- «La riforma industriale in Italia» di Guido CARLI** - 9: 1946
- «I Consigli di gestione» - «Nazionalizzazione e socializzazione» della Associazione tra le società italiane per azioni** - 9: 1946
- «The British Way» di A. BROWING e A. K. WHITE** - 9: 1946
- «The Future of Local Government» a cura del Partito Laburista inglese** - 9: 1946
- «L'imposta patrimoniale» di Luigi EINAUDI** - 10: 1946
- «Previdenza e assistenza sociale» di Eugenio ARTOM** - 10: 1946
- «The Generale Election 1945 and after» di Margaret COLE** - 10: 1946
- «Rinascita» di Plinio TURCATO** - 11: 1946
- «A Model Registration System» di J. P. HARRIS** - 11: 1946
- «Your Local Government Election Question Answered» a cura del Conservative Office** - 11: 1946
- «L'ordine politico delle comunità» di Adriano OLIVETTI** - 12: 1946
- «La proporzionale» di Gaspare AMBROSINI** - 12: 1946
- «La riforma tributaria in Italia» di Giorgio STEVE** - 12: 1946
- «Local Government in England and Wales»* di W. Erick JACKSON** - 11: 1946
- «County Government and Administration»** di S. A. FAIRLIE e Ch. M. KNEIER** - 11: 1946
- «La nuova Magistratura» di Giovanni PERSICO** - 15: 1946
- * Pubblicata sotto il titolo: «Gli enti locali in Inghilterra e in America».
- ** pubblicata sotto il titolo «Governo, amministrazione e partiti negli Stati Uniti».

- « Lo Statuto albertino commentato »
di Giovanni CONTI - 15 : 1946
- « Lo Stato moderno e la Costituzione »
di Ugo MENEGAZZI - 15 : 1946
- « Le prospettive economiche della pace ».
di Mario MATTEUCCI - 15 : 1946
- « Essenza e attualità del liberalismo »
di Filippo BURZIO - 16 : 1946
- « Orientamenti per la Costituente »
di Paolo BARILE - 16 : 1946
- « L'Assemblea Costituente e il principio rappresentativo nel problema costituzionale italiano »
di Domenico URAS - 17 : 1946
- « Preludio alla Costituente »
di Ivano BONOMI - 7 : 1946
- « L'Assemblea Costituente »
di Roberto LUCIFREDI - 17 : 1946
- « Verso la Costituente »
di Meuccio RUINI - 17 : 1946
- « Ansia di Costituente ».
di Fausto BIANCHI - 17 : 1946
- « La Costituente »
di Costantino MORTATI - 17 : 1946
- « Elementi di diritto costituzionale »
di Giuseppe D'EUFEMIA - 17 : 1946
- « Il voto obbligatorio »
di Pietro BULLIO - 17 : 1946
- « American Government »
di William ANDERSON - 18 : 1946
- « American Parties and Elections »
di Edward M. SAIT - 18 : 1946
- « La Costituente e la nuova organizzazione dello Stato ».
di Angelo GIUGNI - 18 : 1946

RASSEGNA POLITICA

- Il V Congresso Nazionale del Partito Comunista Italiano - 2 : 1946
- Il I Congresso Nazionale del Partito d'Azione - 5 : 1946
- Il XVIII Congresso Nazionale del Partito Repubblicano It. - 5 : 1946
- Il I Congresso Nazionale del Fronte dell'Uomo Qualunque - 5 : 1946
- Il Consiglio Nazionale della Democrazia del Lavoro - 5 : 1946
- Il XXIV Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano - 12 : 1946
- Il I Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana - 12 : 1946
- Il III Congresso Nazionale del Partito Liberale - 13 : 1946
- Il Congresso Nazionale delle Province d'Italia - 15 : 1946

VARIE

- Missione di giuristi italiani in Gran Bretagna - 5 : 1945
- Lincoln a Gettysburg (dal discorso) - 5 : 1945
- Programma del Governo Cecoslovacco - 4 : 1946
- Corrispondenti del Ministero - 2, 4, 7 e 9 : 1946
- Bando di concorso per un manifesto murale - 4 : 1946
- L'ordinamento giudiziario dell'U. R. S. S. (con 1 tavola) - 8 : 1946
- Harold Laski e la IV Repubblica (rassegna stampa) - 8 : 1946
- La situazione politica in Olanda (rassegna stampa) - 8 : 1946

- Il Brasile e Dutra (rassegna stampa) - 8 : 1946
- I partiti politici tedeschi (rassegna stampa) - 10 : 1946
- L'Argentina e Peron (rassegna stampa) - 10 : 1946
- I due grandi partiti politici dell'Iran (rassegna stampa) - 10 : 1946
- Un nuovo statuto dei funzionari [francesi] - 13 : 1946
- Riordinamento scolastico in G. E. - 14 : 1946
- La scuola nell'U. R. S. S. - 17 : 1946
- La scuola negli S. U. - 18 : 1946
- L'Assemblea Costituente (La prima seduta) - 18 : 1946

TAVOLE GRAFICHE

- Due cartogrammi e due ortogrammi allegati alla Relazione statistica sulla preparazione delle liste elettorali [in Italia] - 5 : 1945
- L'organizzazione statale della Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia - 5 : 1945
- L'organizzazione statale di una Repubblica Popolare della F.N.R.J. - 5 : 1945
- Schema funzionale della Costituzione

- degli Stati Uniti d'America (due tavole) - 2 : 1946
- L'organizzazione statale dell'U. R. S. S. - 3 : 1946
- L'organizzazione territoriale dell'U. R. S. S. - 3 : 1946
- L'ordinamento giudiziario dell'U. R. S. S. - 8 : 1946
- Schema funzionale della Costituzione estone del 1920 - 9 : 1946
- Schema funzionale della Costituzione estone del 1937 - 9 : 1946
- La Costituzione italiana secondo lo Statuto del 1848 - La Costituzione italiana nella forma parlamentare - La Costituzione italiana durante il fascismo (3 tavole) - 13 : 1946
- I risultati statistici delle elezioni amministrative (4 tavole) - 14 : 1946
- L'organizzazione della attività sociale in Svezia - 15 : 1946
- Geografia del referendum francese - 15 : 1946
- Inoltre nei fascicoli 1, 2, 4, 5 : 1945 e 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 e 15 : 1946, la rubrica Voti - Proposte - Opinioni.
- In ogni fascicolo il Notiziario italiano ed estero.

LE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA

(continuazione da pag. 19)

sdozione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice e pacificati, e sui ricorsi contro le decisioni dei Consigli giudiziari. Compete inoltre ad essa, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare su tutti i magistrati che prestano servizio presso il Ministero della Giustizia e per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo. La Corte disciplinare può inoltre avocare a sé o rimettere ad altro consiglio disciplinare, l'istruzione o la decisione di un procedimento di competenza di un Consiglio disciplinare (art. 23).

Tra le disposizioni varie del decreto importante è quella dell'art. 39, secondo la quale, in armonia con l'immovibilità, sia pure limitata, attribuita ai magistranti inquirenti, è modificato l'art. 6 dell'ordinamento giudiziario, stabilendosi che il P. M. esercita le funzioni attribuitegli dalla legge « sotto la vigilanza » del Ministro per la grazia e giustizia.

L'art. 40 poi attribuisce efficacia vincolante al parere del Consiglio superiore richiesto dall'art. 122 dell'ordinamento giudiziario per l'immissione straordinaria nella magistratura delle Corti degli avvocati esercenti avanti le Corti e degli ordinari di materie giuridiche.

L'art. 41 limita poi la discrezionalità del Governo nelle promozioni al grado III, stabilendo i requisiti che debbono presentare i magistrati di cui il Consiglio dei Ministri delibera la promozione e richiedendo per tale promozione il parere motivato del Consiglio superiore della Magistratura.

Rassegna dei libri

(continuazione da pag. 28)

plina legislativa statale, in base al principio che essendo affidata ai partiti la designazione degli uomini che debbono coprire cariche di interesse generale, è appunto a garanzia di tale interesse generale che lo Stato deve intervenire per controllare il modo di operare dei partiti.

Le forme attraverso le quali si opera la designazione delle cariche pubbliche sono esposte dall'autore con molta minuzia. E' anche noto che si è passati nel corso di una evoluzione storica, da una forma scarsamente democratica quale quella del caucus, alla forma delle convenzioni di partito, locali, statali e nazionali, fino alle forme di « primaria diretta » che adesso sono le più in uso.

Di estremo interesse è anche l'esposizione relativa alle funzioni che, in virtù di norme convenzionali, scrupolosamente osservate, sono affidate ai singoli partiti, nell'insieme della vita nazionale: per cui il partito all'opposizione non si concepisce che possa fare altra cosa se non l'opposizione, mentre spetta ad alcuni partiti minori, come il partito socialista, una funzione di punta, che consiste nel sollevare le questioni all'attenzione dell'opinione pubblica.

Ne ultima parte del libro si espongono le regole che disciplinano la campagna elettorale, e le spese elettorali e si espongono le discussioni che attualmente sono in corso negli Stati Uniti in merito ai sistemi per evitare brogli elettorali, e soprattutto quelle relative alla formazione delle liste elettorali (registration).

Comités d'entreprise in Francia

(continuazione da pag. 22)

Una nuova disposizione stabilisce che due membri del Comitato, da esso delegati appartenenti uno alla categoria dei quadri e delle maestranze, l'altro a quella degli impiegati e degli operai, assistano con voto consultivo a tutte le sedute del consiglio di amministrazione.

I Comitati hanno il potere di dare il loro giudizio in merito all'aumento dei prezzi, e verranno consultati dai funzionari incaricati.

Il nuovo art. 5 prospetta la composizione del Comitato, che comprende il capo dell'impresa o un suo rappresentante, e i delegati del personale. Il cui numero è fissato come segue:

50	2	2
da 51 a 75	3	3
» 76 » 100	4	4
» 101 » 500	5	5
» 501 » 1000	6	6
» 1001 » 2000	7	7
» 2001 in su	8	8

I membri candidati assistono alle sedute con voto consultivo. Ogni organizzazione sindacale operaia rappresentata nell'impresa, può designare un rappresentante alle sedute con voto consultivo. Nelle imprese che occupano più di 500 operai, gli ingegneri e i capi servizio avranno almeno un delegato titolare.

Le disposizioni relative alle elezioni sono sostituite da un nuovo articolo in base al quale sono elettori i dipendenti di ambo i sessi, di 18 anni compiuti, che siano occupati nell'impresa da almeno sei mesi (in luogo di un anno, come fissava la precedente ordinanza), e che non siano incorsi in alcuna delle condanne previste dagli articoli 15 e 16 del decreto del 2.2.1952.

Sono elettori anche i salariati di nazionalità straniera che lavorino in Francia da almeno 5 anni, e rispondano alle medesime condizioni cui sono tenuti a soddisfare i lavoratori francesi (la legge del 1945 escludeva dal diritto di voto i lavoratori che non fecero di nazionalità francese).

Sono eleggibili, ad eccezione degli ascendenti, discendenti, fratelli e affini dello stesso grado, del capo dell'impresa, gli elettori francesi di almeno 21 anni (il limite era precedentemente fissato a 25 anni) che sappiano leggere e scrivere, e lavorino nell'impresa da un anno, senza interruzioni (invece di 2 anni).

I membri del Comitato durano in carica un anno (anziché 2), e il loro mandato è riconfermabile. Tutti i membri del Comitato possono essere revocati dall'incarico, su proposta dell'organizzazione sindacale che ha presentato i loro nomi alle elezioni.

Il capo dell'impresa deve lasciare ai membri del Comitato, nel limite di 20 ore (in luogo di 15) al massimo per mese, il tempo necessario per esercitare le loro funzioni; queste ore verranno retribuite come ore di lavoro.

Redattore resp. TERENCE MARFORI
Stab. Tip. UESISA Via IV Novembre 149 - Roma

LIBRI PER LA COSTITUENTE

Collana di STUDI STORICI diretta da A. M. Ghisalberti

1. **Gennaro Mondaini** - La Costituente e le costituzioni americane del 1787.
- 2a. **Armando Saitta** - Le costituzioni francesi del periodo rivoluzionario (1789-1795).
- 2b. **Achille Corona** - La Francia della Restaurazione e del '48.
- 2c. **Riccardo Orestano** - La costituente francese del '71.
3. **Giulio Bergmann** - Costituenti e costituzioni svizzere.
4. **Nino Cortese** - La costituente spagnola del 1812.
5. **Gino Doria** - Le Costituenti Sud-americane.
6. **Ernesto Sestan** - La costituente di Francoforte del 1848-49.
7. **Ruggero Minerbi** - La costituente russa.
8. **Mario Toscano** - Costituenti post-belliche.
9. **Leopoldo Marchetti** - Le assemblee e le costituzioni italiane durante la rivoluzione francese.
10. **Emilia Morelli** - L'Assemblea delle prov. unite italiane (1831).
11. **Giorgio Falco** - Giuseppe Mazzini e la Costituente.
12. **Piero Zama** - La Costituente nel pensiero di Gioberti.
13. **Alberto M. Ghisalberti** - Giuseppe Montanelli e la Costituente.
14. **Francesco Brancato** - L'Assemblea siciliana del 1848-49.
15. **Bruno Gatta** - L'Assemblea romana del 1849.
16. **Ruggero Moscati** - La diplomazia europea e il problema italiano del '48-'49.
17. **Massimo Petrocchi** - Riflessi europei sul '48 italiano.
18. **Domenico Demarco** - Idee di costituenti in Italia dopo il 1859.
19. **Giacomo Perticone** - Il problema della Costituente in Italia dopo la seconda guerra mondiale.

Collana di TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI diretta da Giacomo Perticone

1. **Giovanni De Vergottini** - La costituzione della Repubblica Cispadana.
2. **Bruno Gatta** - La costituzione della Repubblica Romana del '49.
3. **A. C. Jemolo e M. S. Giannini** - Lo Statuto Albertino.
4. **Vittore Bonfigli** - La Legge elettorale italiana del 1919.
5. **Luigi R. Lettieri** - La costituzione inglese.
6. **Giacomo Perticone j.** - Il sistema elettorale inglese.
7. **Paolo Biscaretti** - La costituzione irlandese.
8. **Gaspere Ambrosini** - La Legge elettorale irlandese.
9. **Armando Saitta** - La costituzione francese del '75.
10. **Mario Battaglini** - Il sistema elettorale francese.

11. **Franco Pierandrei** - La costituzione spagnola.
12. **Daniilo De' Cocci** - Il sistema elettorale belga.
13. **Guido Astuti** - Le costituzioni della Svezia e della Norvegia.
14. **Giorgio Tupini** - La Legge elettorale danese.
15. **Costantino Mortati** - La costituzione di Weimar.
16. **Ottorino Borin** - La Legge elettorale tedesca.
17. **Vincenzo Gueli** - La costituzione svizzera.
18. **Carlo Lavagna** - La costituzione e il sistema elettorale finlandesi.
19. **Francesco Agrò** - L'esperienza costituzionale estone.
20. **Francesco Giuliotti** - Le costituzioni polacche.
21. **Giovanni Salemi j.** - La costituzione ceco-slovacca.
22. **Costantino Mortati** - La Legge elettorale ceco-slovacca.
23. **Antonio Traversa** - La costituzione austriaca.
24. **Vincenzo Mazzei** - La costituzione rumena.
25. **Terenzio Marfori** - La costituzione della Repubblica turca.
26. **Gaspere Ambrosini** - La costituzione dell'U.R.S.S.
27. **Tommaso Napolitano** - Il sistema elettorale dell'U.R.S.S.
28. **Romolo Astraldi** - La costituzione degli Stati Uniti d'America.
29. **G. D. Ferri** - Il sistema elettorale degli Stati Uniti d'America.
30. **Paolo Biscaretti** - La costituzione dell'Unione Sud-Africana.
31. **Ubaldo Prosperetti** - La costituzione della Nuova Zelanda.
32. **Francesco Valori** - L'ordinamento costituzionale giapponese.
33. **Massimo Annesi** - La costituzione argentina.

GUIDE ALLA COSTITUENTE Che cosa è la Costituzione

a cura del prof. Arturo Carlo Jemolo,
dell'Università di Roma

La Costituente e la Costituzione

a cura del prof. Giuseppe d'Eufemia,
dell'Università di Roma

Il problema industriale

a cura del prof. Gaetano Stamatii,
dell'Università di Roma

Le autonomie locali

a cura della Redazione di questo Bollettino

Il problema agrario

a cura del dott. Gian Giacomo dell'Angelo

Il sistema tributario

a cura del prof. Achille Donato Giannini,
dell'Università di Roma

Socializzazioni e nazionalizzazioni

a cura del dott. Gianni Perazzo

Il problema bancario

a cura del dott. Giancarlo Trovatala